

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 143° — Numero 34

GAZZETTA **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 28 agosto 2002

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 351. Ordinanza del T.A.R. per la Basilicata del 3 giugno 2002.

Ambiente (Tutela dell') - Regione Basilicata - Smaltimento di rifiuti - Divieto di smaltimento di rifiuti speciali (nella specie: industriali) di provenienza extraregionale - Violazione dei principî fondamentali della legislazione statale - Incidenza sul diritto alla tutela della salute, sul principio di uguaglianza e sul principio di libertà di iniziativa economica privata - Contrasto con la normativa comunitaria - Esorbitanza dai limiti della competenza regionale - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 281/2000 e 335/2001.

- Legge della Regione Basilicata 31 agosto 1995, n. 59, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 11, 32, 41 e 117 Pag. 9

N. 352. Ordinanza del Tribunale di Bari del 22 maggio 2002.

Edilizia e urbanistica - Regione Puglia - Vincoli di inedificabilità preordinati all'espropriazione - Protrazione a tempo indeterminato - Incidenza sul principio, affermato dalla giurisprudenza costituzionale, della indennizzabilità dei vincoli edificativi senza limiti temporali (sent. n. 179/1999).

- Legge della Regione Puglia 31 maggio 1980, n. 56, art. 37, comma quinto; legge della Regione Puglia 27 luglio 2001, n. 20, art. 17, comma 2.
- Costituzione, art. 42, commi secondo e terzo » 17

N. 353. Ordinanza del Giudice istruttore del Tribunale di Sassari del 14 maggio 2002.

Processo civile - Chiamata di un terzo in causa da parte del convenuto - Fissazione di un termine perentorio per la notificazione della citazione al terzo - Mancata previsione - Conseguente possibilità per il convenuto di reiterare la richiesta di differimento dell'udienza - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di chiamata in causa del terzo da parte dell'attore (tenuto ad effettuare la notifica entro il termine decadenziale fissato dal giudice).

- Codice di procedura civile, art. 269, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3 e 24 » 21

N. 354. Ordinanza del Tribunale di Novara del 18 aprile 2002.

Notaio - Violazioni di obblighi professionali - Sanzioni disciplinari - Ammenda - Misura - Mancato adeguamento - Lamentata irrisorietà degli importi - Asserita disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti disciplinari relativi ad altre categorie di professionisti e a quelli previsti dalla stessa legge notarile per altri illeciti disciplinari - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, artt. 137 e 151.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 97, primo comma » 23

N. 355. Ordinanza della Corte dei conti, sez. giur. per la Regione Sicilia, del 12 marzo 2002.

Previdenza e assistenza sociale - Soggetto titolare di più pensioni - Divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui diversi trattamenti pensionistici - Determinazione della misura del trattamento pensionistico complessivo oltre il quale diventi operante il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale - Mancata previsione - Ingiustificato deterioramento rispetto a quanto previsto per i dipendenti della Regione Siciliana a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 516/2000 - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3 e 38 Pag. 25

N. 356. Ordinanza del Giudice di pace di Noto del 15 giugno 2002.

Ordinamento giudiziario - Riforma degli uffici giudiziari operata dal d.lgs. n. 51/1998 - Sezioni distaccate di tribunale - Istituzione di una sezione distaccata del tribunale di Siracusa presso il Comune di Avola, anziché presso il Comune di Noto - Eccesso di delega, per contrasto con i criteri direttivi posti dalla legge n. 254/1997 - Ingiustificata disparità di trattamento (derivante dalla «legificazione» della prima istituzione delle sezioni, rispetto alle eventuali successive modifiche di competenza ministeriale) - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla tutela giurisdizionale - Irragionevolezza della scelta operata dal legislatore delegato.

- R.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 48-*bis*, aggiunto dall'art. 15 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51; tabelle A e B allegate al d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76 e 113; legge 16 luglio 1997, n. 254, art. 1 » 27

N. 357. Ordinanza del Tribunale di Trapani del 22 febbraio 2002.

Impiego pubblico - Sospensione cautelare dei dipendenti pubblici a seguito di condanna penale, anche non definitiva, per determinati delitti - Efficacia, salvo il caso di sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, fino alla prescrizione del reato - Lamentata automaticità della sanzione - Irragionevolezza - Lesione del principio di presunzione di innocenza fino alla sentenza di condanna definitiva.

- Legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 4.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma secondo » 31

N. 358. Ordinanza del T.A.R. per il Piemonte del 23 aprile 2002.

Sanità pubblica - Regione Piemonte - Veterinari dipendenti dal servizio sanitario pubblico - Esercizio di attività libero-professionale - Divieto di titolarità di strutture ambulatoriali private nonché di svolgimento di attività professionali riguardo agli «animali d'affezione» - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto al lavoro e sul principio della tutela del lavoro - Eccedenza dai limiti della competenza regionale - Riproposizione, sul presupposto della permanente rilevanza, di questione già oggetto dell'ordinanza della Corte n. 80/2002 di restituzione atti per sopravvenuta modifica dei parametri costituzionali.

- Legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, art. 2.
- Costituzione, artt. 3, 4, 35, 117 e 120 » 34

N. 359. Ordinanza del T.A.R. per il Piemonte del 23 aprile 2002.

Sanità pubblica - Regione Piemonte - Veterinari dipendenti dal servizio sanitario pubblico - Esercizio di attività libero-professionale - Divieto di titolarità di strutture ambulatoriali private nonché di svolgimento di attività professionali riguardo agli «animali d'affezione» - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto al lavoro e sul principio della tutela del lavoro - Eccedenza dai limiti della competenza regionale - Riproposizione, sul presupposto della permanente rilevanza, di questione già oggetto dell'ordinanza della Corte n. 80/2002 di restituzione atti per sopravvenuta modifica dei parametri costituzionali.

- Legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, artt. 1, comma 2, 2, 3 e 4.
- Costituzione, artt. 3, 4, 35, 117 e 120

Pag. 41

N. 360. Ordinanza del Tribunale di Lecce del 15 marzo 2002.

Reato in genere - Reati di commercio, detenzione ai fini di commercio e autenticazione di opere di pittura, scultura o grafica contraffatte, riprodotte o alterate - Esclusione del reato per le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre cinquanta anni - Irragionevole equiparazione, in sede di redazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, della disciplina dei così detti «falsi d'arte» con quella dei beni culturali ed ambientali (per i quali la legge n. 1089/1939 prevedeva detta esclusione) - Contrasto con i principi delle leggi di delega n. 352/1997 - Eccesso di delega.

- D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, artt. 2, comma 6, e 127 (in relazione alla legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 1).
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma

» 48

N. 361. Ordinanza del Tribunale di Napoli del 9 aprile 2002.

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta da parte del pubblico ministero - Mancata previsione della notifica al difensore - Violazione del principio del contraddittorio.

- Cod. proc. pen., art. 455.
- Costituzione, artt. 24 e 111, comma secondo

» 50

N. 362. Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina dell'11 maggio 2002.

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Sopravvenienza di un titolo di esecuzione di altra pena detentiva - Prosecuzione della misura subordinata al mero computo della pena e non anche alla valutazione di ogni altro elemento di meritevolezza - Contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 51-bis.
- Costituzione, art. 27, comma 3

» 51

N. 363. Ordinanza del Tribunale di Terni del 24 maggio 2002.

Processo penale - Spese processuali - Sentenza di proscioglimento (in applicazione del divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto) - Condanna dello Stato al rimborso delle spese in favore dell'imputato - Mancata previsione - Violazione del principio della parità delle parti in contraddittorio nel processo - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa.

- Cod. proc. pen., artt. 529 e 649, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, comma secondo

» 53

N. 364. Ordinanza del Giudice di pace di Conegliano dell'11 maggio 2002.

Responsabilità civile - Danni alla persona derivanti da sinistro stradale - Richiesta di risarcimento - Obbligo del danneggiato di comunicare i propri dati reddituali ed ulteriore termine di novanta giorni concesso all'assicuratore per proporre offerta risarcitoria - Previsioni contraddittorie e incongrue - Disparità di trattamento - Violazione di diritti fondamentali.

- Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 1, secondo capoverso [sostitutivo dell'art. 3, comma secondo, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modifiche nella legge 26 febbraio 1977, n. 39].
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

Responsabilità civile - Danni alla persona derivanti da sinistro stradale - Risarcimento per le lesioni di lieve entità - Liquidazione del danno biologico - Fissazione in lire 1.200.000 del valore economico del primo punto di invalidità permanente - Impossibilità di realizzare l'integrale risarcimento, sia pure per equivalente, del danno alla salute - Ingiustificata introduzione di un principio indennitario (tale da non rendere effettiva la tutela del bene compromesso).

- Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 2, lettera a).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

Responsabilità civile - Danni alla persona derivanti da sinistro stradale - Risarcimento per le lesioni di lieve entità - Introduzione di un metodo di liquidazione del danno biologico caratterizzato da uniformità ed irrisorietà della misura economica - Esclusione di ogni possibilità di valutazione (sia pure giudiziaria), dei casi concreti con liquidazione equitativa e specificazione degli elementi valorizzati.

- Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 2, lettera a).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

Responsabilità civile - Danni alla persona derivanti da sinistro stradale - Risarcimento per le lesioni di lieve entità - Liquidazione del danno biologico temporaneo - Predeterminazione legislativa di un importo, con contenuto economico irrisorio e rigido, per ogni giorno di inabilità assoluta (indipendentemente dalla tipologia e gravità della lesione e dalle caratteristiche personali del danneggiato).

- Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 2, lettera b).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

Responsabilità civile - Danni alla persona derivanti da sinistro stradale - Risarcimento per le lesioni di lieve entità - Definizione del danno biologico e relativo criterio di accertamento - Potenziale disparità di trattamento, a fronte della lesione del bene salute, tra danno da fatto illecito e danno da sinistro stradale.

- Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 3.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

Responsabilità civile - Danni alla persona derivanti da sinistro stradale - Risarcimento per le lesioni di lieve entità - Prevista possibilità che il danno biologico sia «ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato» - Omessa determinazione di caratteristiche e contenuti delle condizioni soggettive e mancata previsione di criteri o di valutazioni equitative.

- Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 4.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

Pag. 58

N. 365. Ordinanza del Giudice di pace di Conegliano del 17 aprile 2002.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per la durata fissa di due mesi - Non graduabilità in rapporto alla condotta del trasgressore e ininfluenza della sopravvenuta cessazione della situazione di illegalità - Irragionevolezza ed illogicità (risultando la sanzione per un fatto colposo più afflittiva di quelle per comportamenti coscienti) - Contrasto con il principio di uguaglianza e con il canone di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni - Pesante restrizione della libertà del proprietario del veicolo.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria - Impossibilità per il giudice di sospendere il fermo nelle more dell'opposizione - Violazione del diritto di agire in giudizio.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 214, commi 1 e 6.
- Costituzione, art. 24

Pag. 61

N. 366. Ordinanza del Giudice di pace di Conegliano del 12 aprile 2002.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per la durata fissa di due mesi - Non graduabilità in rapporto alla condotta del trasgressore e ininfluenza della sopravvenuta cessazione della situazione di illegalità - Irragionevolezza ed illogicità (risultando la sanzione per un fatto colposo più afflittiva di quelle per comportamenti coscienti) - Contrasto con il principio di uguaglianza e con il canone di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni - Pesante restrizione della libertà del proprietario del veicolo, tanto più se (come nella specie) diverso dal trasgressore.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria - Impossibilità per il giudice di sospendere il fermo nelle more dell'opposizione - Violazione del diritto di agire in giudizio.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 214, comma 6.
- Costituzione, art. 24

» 63

N. 367. Ordinanza del Giudice di pace di Conegliano del 9 aprile 2002.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per la durata fissa di due mesi - Non graduabilità in rapporto alla condotta del trasgressore e ininfluenza della sopravvenuta cessazione della situazione di illegalità - Irragionevolezza ed illogicità (risultando la sanzione per un fatto colposo più afflittiva di quelle per comportamenti coscienti) - Contrasto con il principio di uguaglianza e con il canone di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni - Pesante restrizione della libertà del proprietario del veicolo, tanto più se (come nella specie) diverso dal trasgressore.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria - Impossibilità per il giudice di sospendere il fermo nelle more dell'opposizione - Violazione del diritto di agire in giudizio.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 214, commi 1 e 6.
- Costituzione, art. 24 *Pag.* 65

N. 368. Ordinanza della Corte di appello di Venezia del 29 maggio 2002.

Fallimento - Iniziativa per la dichiarazione di fallimento - Iniziativa d'ufficio del Tribunale - Contrasto con il principio, costituzionalmente garantito, di terzietà del giudice.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 6.
- Costituzione, art. 111 » 67

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 351

*Ordinanza del 3 giugno 2002 emessa dal T.A.R. per la Basilicata
sui ricorsi proposti da Fenice S.p.a. contro Regione Basilicata ed altri*

Ambiente (Tutela dell') - Regione Basilicata - Smaltimento di rifiuti - Divieto di smaltimento di rifiuti speciali (nella specie: industriali) di provenienza extraregionale - Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale - Incidenza sul diritto alla tutela della salute, sul principio di uguaglianza e sul principio di libertà di iniziativa economica privata - Contrasto con la normativa comunitaria - Esorbitanza dai limiti della competenza regionale - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 281/2000 e 335/2001.

- Legge della Regione Basilicata 31 agosto 1995, n. 59, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 11, 32, 41 e 117.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti nn. 766/1997 e 730/2000 proposti dalla S.p.a. Fenice in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dal l'avv. Giuseppe Minieri e con lo stesso elettivamente domiciliato in Potenza presso lo studio dell'avv. Piervito Bardi, sito alla via Crispi n.37, quanto al primo ricorso e presso lo studio dell'avv. Luigi Petrone, sito al Corso XVIII agosto n.2;

Contro: la Regione Basilicata in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Giampietro e Mirella Viggiani e con gli stessi elettivamente domiciliato in Potenza presso la sede dell'ufficio legale dell'ente sito alla via Anzio;

il consiglio regionale della Basilicata in persona del legale rappresentante *pro tempore*, n.c. (per il solo ricorso n.766/1997);

il dirigente dell'ufficio compatibilità ambientale del dipartimento ambiente e territorio della Regione Basilicata, n.c. (per il solo ricorso n.730/2000);

il comitato tecnico Regionale per lo smaltimento dei rifiuti l.r. n.223/1986 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, n.c. (per il solo ricorso n.730/2000);

Per l'annullamento: quanto al ricorso n.766/1997:

della deliberazione del consiglio regionale della Basilicata n.596 del 13 maggio 1997 avente ad oggetto: «Parere di cui all'art. 3 punto b) del dispositivo della delibera di Giunta Regionale n.2202/1995... ;

della deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata n. 6015 del 5 settembre 1997 avente ad oggetto: «decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 e legge n.441/1987 - Fenice S.p.a. - Presa d'atto della d.c.r. n. 596 del 13 maggio 1997 in ordine al parere di cui all'art. 3, punto b) del dispositivo della d.g.r. n. 2202/1995. Realizzazione di un impianto di termodistruttore di rifiuti con recupero di energia in località San Nicola di Melfi. Approvazione progetto»;

nonché ove occorra, oltre alla deliberazione della g.r. della Basilicata n. 2202/1995 (in quanto richiamata negli atti impugnati);

della nota, allo stato non conosciuta, del coordinatore del dipartimento ambiente, prot. n. 9247/65A del 6 novembre 1995 di trasmissione della deliberazione g.r. n. 2202/1995 alla Presidenza del consiglio regionale;

della nota, allo stato non conosciuta, della Presidenza del consiglio Regionale prot. n.7314/C dell'8 novembre 1995 in ordine alla pretesa competenza del consiglio regionale sugli adempimenti di cui all'art. 3.b del dispositivo della deliberazione g.r. n.2202/1995;

del parere negativo, allo stato non conosciuto, emesso dalla IV commissione consiliare sulla riserva di cui al suddetto art. 3.b del dispositivo della deliberazione g.r. n. 2202/1995;

Quanto al ricorso n.730/2000:

della determinazione dirigenziale prot. n. 75F/2000/D/498 del 19 ottobre 2000 a firma del dirigente dell'ufficio compatibilità ambientale — Dipartimento ambiente e territorio della regione Basilicata, avente ad oggetto «Fenice S.p.a. impianto di termodistruzione di rifiuti con recupero energia sito in località S. Nicola di Melfi — Autorizzazione all'esercizio»;

ove occorra, del parere espresso con voto 549 del 14 settembre 2000 dal comitato tecnico regionale per lo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 14 l.r. 4 settembre 1986, n. 22, nella parte in cui si richiede la trasmissione di documentazione già agli atti della Regione Basilicata, si prevede il divieto di importazione di rifiuti extraregionali e si prescrive che in caso di superamento dei valori limite di emissione prescritti o concordati venga disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio;

ove occorra, della nota prot. n. 18683/75F del 21 settembre 2000 con la quale è stato richiesto di acquisire la documentazione richiesta dal comitato tecnico regionale per lo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 14 l.r. 4 settembre 1986, n. 22 con voto n. 549.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;

Viste, quanto al ricorso n. 766/1997 le seguenti ordinanze cautelari: 11 febbraio 1999, n.65 di rigetto, 6 aprile 2000 n. 104 di accoglimento, n. 432 del 30 novembre 2000 di accoglimento;

Vista l'ordinanza cautelare n. 433 del 30 novembre 2000 di accoglimento dell'istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato (sul ricorso n. 730/2000);

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi gli avvocati come da verbale alla pubblica udienza del 17 gennaio 2002 — relatore il magistrato Pennetti —;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

A) Col ricorso n. 766/1997 l'istante premette che la Regione Basilicata con delibera di g.r. n. 2202 del 2 maggio 1995 ha approvato il suo progetto di impianto di termodistruzione di rifiuti con recupero di energia in località S. Nicola di Melfi ma riservando ogni determinazione circa il trattamento nel forno rotante d'una quota di rifiuti speciali e di un'altra di rifiuti tossici e nocivi all'esito delle valutazioni che avrebbe effettuato la competente commissione consiliare.

Successivamente detta clausola, posta all'art. 3 punto *b*) del dispositivo, è stata annullata da questo tribunale con sentenza n.278/1997.

Col presente gravame, notificato il 30 ottobre 1997 e depositato il 27 novembre 1997, si impugnano adesso i provvedimenti regionali con i quali, a scioglimento della citata riserva, il Consiglio Regionale prima e la Giunta Regionale poi (a recepimento della pronuncia consiliare) hanno escluso la possibilità che, nell'ambito delle tipologie e quantità di rifiuti da smaltire nel citato forno rotante, possano essere compresi pure rifiuti di provenienza extraregionale (ancorché di provenienza FIAT, come previsto nel decreto ministeriale di V.I.A.).

Si deducono al riguardo i seguenti motivi:

1) Invalidità derivata — violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3-*bis* della legge n. 441/1987, dell'art. 27 del d.lgs. n. 22/1998, dell'art. 5 del d.l. n. 530/1994 e d.m. ambiente 29 settembre 1994, dell'art. 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria 1993) e della direttiva del Consiglio n. 91/156/CEE, dell'art. 8 della legge n. 474/1988, del d.P.C.m. 10 agosto 1988, n. 377 — eccesso di potere per sviamento — difetto di istruttoria — carenza e/o insufficienza della motivazione. Si assume che gli atti impugnati sono illegittimi per invalidità derivata e per gli stessi motivi già rilevati col precedente ricorso n. 861/1995 dato che nel procedimento è stata inserita una fase procedimentale non prevista dalla legge col coinvolgimento del Consiglio regionale in valutazioni attinenti a materie per le quali non ha competenza e per di più non motivate;

2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3-bis della legge n. 441/1987 sotto un ulteriore profilo, dell'art. 27 del d.lgs. n. 22/1998, del d.P.C.m. 10 agosto 1988, n. 377 e dell'art. 8 (valutazione di compatibilità ambientale) della legge n. 475/1988, difetto di istruttoria, carenza di motivazione.

Né il consiglio né la giunta, dopo la V.I.A. effettuata dal Ministero dell'ambiente avevano titolo a fare valutazioni sulla compatibilità con l'ambiente del progetto in questione e quindi non potevano introdurre limitazioni capaci di portare ad un ridimensionamento dell'impianto;

3) Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 del d.l. 7 settembre 1994, n.530, d.m. ambiente 29 settembre 1994, art. 38 della legge 22 settembre 1994, n. 146 (legge comunitaria 1993) e della direttiva del consiglio n. 91/156/CEE. Il diniego relativo anche allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi trascura di considerare che l'impianto è anche destinato alla produzione di energia elettrica. In base alle norme in rubrica, anzi, neppure occorre chiedere una specifica autorizzazione;

4) violazione e falsa applicazione dell'art. 38 della legge 22 settembre 1994 n. 146 (legge comunitaria 1993) e della direttiva del Consiglio n. 91/156/CEE. Le limitazioni territoriali contenute negli atti impugnati sono illegittime in dipendenza dell'inammissibilità d'un intervento della conferenza regionale e/o della stessa giunta in ordine alla compatibilità ambientale dell'impianto che è di competenza ministeriale. Inoltre il concetto di autosufficienza e di prossimità di cui al citato art. 38 e alla predetta direttiva a cui pure la regione si era vincolata, sono stati erroneamente applicati dato che essi favoriscono le localizzazioni nell'ottica dell'autosmaltimento da intendersi a livello di gruppo industriale e non di singolo stabilimento.

Si è costituita la Regione che resiste e deduce l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame.

Con ordinanza n. 69/1999 è stata rigettata la prima istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Con ordinanze nn. 104 e 432 del 2000 sono state accolte due successive domande di sospensione cautelare.

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2002 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

B) Col ricorso n. 730/2000 la ricorrente società impugna l'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal competente dirigente della Regione Basilicata nella parte in cui:

a) ribadisce il divieto di smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale nell'impianto in questione ai sensi della l.r. n. 59/1995;

b) impone che il programma di monitoraggio già approvato si svolga secondo modalità operativa rispettose della tempistica definita nelle autorizzazioni già concesse per l'effettuazione delle prove a caldo;

c) stabilisce che per le tipologie di rilevazioni non comprese in tali provvedimenti, le modalità di acquisizione dei dati saranno definite, d'intesa con la Fenice, entro e non oltre 30 giorni dalla data della presente determinazione e che, in caso mancato accordo, le operazioni di smaltimento saranno sospese;

d) chiarito che l'attività di termodistruzione sarà interrotta nei casi di cui al d.m. n. 124/2000 e dalle altre norme applicabili si stabilisce che, in caso di superamento, anche temporaneo, di uno o più parametri compresi nell'allegato «A», la ripresa dell'attività sarà autorizzata solo dopo la verifica dei dati rilevati ed il ripristino della condizione di normalità.

Si deducono i seguenti motivi:

1) incompetenza — invalidità derivata — violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3-bis della legge n. 441/1987, degli artt. 5, 11, 18, 26, 27 e 28 del d.lgs. n. 22/1997, dell'art. 5 del d.l. 7 settembre 1994, n.530 e d.m. Ambiente 29 settembre 1994, dell'art. 38 della legge n. 146/1994 e della direttiva del Consiglio n. 91/156/CEE, dell'art. 8 della legge n. 475/1988, del d.P.C.m. 10 agosto 1988, n.377, degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990, del d.lgs. n. 152/1999 — eccesso di potere per sviamento — difetto di istruttoria — carenza e/o insufficienza della motivazione — contrasto con gli artt. 3, 11, 32, 41, 117 e 120 Costituzione.

Si sostiene che la norma regionale applicata è stata abrogata dalla riforma di cui c.d. decreto Ronchi del 1997 che non prevede il potere di limitare lo smaltimento di rifiuti industriali in ambito regionale. In subordine si osserva che la deroga al divieto prevista dall'art. 4 della citata legge regionale in relazione a determinazioni di autorità statali si applica all'impianto *de quo* dato che nel 1991 il C.I.P.E. ha approvato il relativo contratto di programma e che inoltre sussistono le autorizzazioni dei Ministeri dell'ambiente (decreto V.I.A.) e dei beni culturali.

Inoltre tale legge regionale non potrebbe comunque colpire impianti autorizzati prima della sua entrata in vigore e progettati in funzione di esigenze di più ampia scala.

Ancora più in subordine si solleva eccezione di illegittimità costituzionale della legge regionale in questione per contrasto con:

— gli articoli 41 e 120 della Costituzione in quanto limiterebbe immotivatamente ed illogicamente la libertà di iniziativa economica privata;

— i principi fondamentali della legislazione statale fissati, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione ed in attuazione delle norme comunitarie, dagli artt. 5, 11, 18, e 26 del d.lgs. n. 22/1997 che prescrivono che lo smaltimento dei rifiuti si realizzi attraverso un sistema integrato e in uno degli impianti appropriati più vicini;

— l'art. 11 della Costituzione per effetto del contrasto di cui al punto precedente;

— l'art. 3 della Costituzione perché la limitazione graverebbe sulle sole imprese esercitanti lo smaltimento nella regione Basilicata;

— l'art. 32 della Costituzione per il danno alla salute che può scaturire dall'inosservanza del principio della «prossimità» nello smaltimento.

Si richiama poi la giurisprudenza costituzionale al riguardo e si precisa che la possibilità di deroga al divieto prevista nella stessa legge regionale in questione non la rende costituzionale dato che in tal modo l'esercizio d'una attività imprenditoriale viene a dipendere dalla mera facoltà della p.a. svincolata da qualunque criterio predefinito e con evidenti profili, quindi, pure di irrazionalità.

2) illegittimità delle previsioni dei provvedimenti impugnati in tema di attività di monitoraggio. Benché in tema di monitoraggio fossero già state definite le procedure, il dirigente, pur senza avere competenza in merito, ha imposto una tempistica dei rilevamenti in contrasto con le delibere di giunta, con le valutazioni dell'apposito comitato e le intese assunte con la ricorrente. Sarebbe pure illegittima l'ultima parte del punto 6 del dispositivo in quanto generica, priva di fondamento giuridico e meramente potestativa;

3) illegittimità delle previsioni in tema di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio. Quest'ultima previsione non è prevista dalla legge ed è comunque palesemente illogica e contraddittoria dato che rende responsabile l'impianto anche dell'eventuale superamento dei limiti di immissione oltre a quelli di emissione già previsti dalla V.I.A. e dal d.m. n. 124/2000. Illegittimo sarebbe pure il procedimento dettato in relazione alle conseguenze dei superamenti dei suddetti limiti dato che tende a sovrapporsi e a rinnovare la valutazione di impatto ambientale già operata. Infine, quanto al superamento dei limiti inerenti agli scarichi idrici, col provvedimento si trascura che la legge già prevede le conseguenze dell'eventuale superamento dei limiti di emissione.

4) illegittimità per contraddittorietà ed irrazionalità, contrasto con l'art. 97 Cost. Le limitazioni apposte all'importazione di rifiuti da fuori regione contraddice la logica che ha presieduto, col concorso della volontà statale, alla progettazione dell'impianto in questione, dimensionato nell'ottica delle esigenze di auto-smaltimento del gruppo FIAT con spese di realizzazione a tale finalità proporzionate, ivi incluso il finanziamento pubblico conseguito;

5) illegittimità per contraddittorietà, irrazionalità, contrasto con l'interesse pubblico, violazione dell'art. 97 Cost. sotto ulteriore profilo. Si rileva che le limitazioni in questione rischiano di far perdere alla ricorrente il finanziamento pubblico ricevuto e subordinato all'esito del precedente contenzioso in atto con la Regione. Si è costituita la regione Basilicata che resiste e chiede il rigetto del gravame previo, in subordine, eventuale rinvio d'ufficio della citata legge regionale alla Corte costituzionale. Con ordinanza collegiale n. 433/2000 è stata accolta l'istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato. Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2002 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

D I R I T T O

A) Preliminarmente occorre disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe stante l'evidente connessione fra gli stessi.

B) In ambedue i ricorsi in esame viene censurata la previsione, contenuta sia negli atti impugnati col ricorso n. 766/1997 e sia in quelli impugnati col ricorso n. 730/2000, con cui l'Amministrazione Regionale ha vietato alla società ricorrente di effettuare, presso l'impianto in questione (forno rotante), lo smaltimento dei rifiuti (per una parte speciali e per altra parte tossici e nocivi non alogenati) di provenienza extraregionale (stabilimenti FIAT dell'Italia meridionale) ancorché consentiti dal decreto ministeriale di V.I.A. del 17 dicembre 1993 (pur recepito dalla Regione) che ha giudicato l'impianto stesso idoneo a smaltire in modo ambientalmente compatibile detti rifiuti nei quantitativi ivi stabiliti.

Le predette previsioni lesive della sfera giuridica della ricorrente sono state adottate nel vigore della legge regionale 31 agosto 1995, n. 59 («Normativa sullo smaltimento dei rifiuti») il cui articolo 1 recita:

«In attuazione del principio di prossimità di cui alla direttiva n. 91/156 CEE nonché dei poteri di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti attribuiti alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1983, dalla legge n. 441/1987 e dalla legge n. 475/1988 è fatto divieto a chiunque conduca sul territorio della Regione Basilicata impianti di smaltimento e/o di stoccaggio di rifiuti, anche in via provvisoria, di accogliere negli impianti medesimi rifiuti provenienti da altre regioni o nazioni».

Nei successivi articoli, oltre a sanzioni a carico dei trasgressori del divieto (artt. 5, 6 e 7, quest'ultimo comportante la revoca dell'autorizzazione all'esercizio) si prevede pure la possibilità di deroga al predetto divieto «previa autorizzazione della giunta regionale, sentita la provincia ed il comune interessato e previo parere della commissione consiliare competente» (art. 3).

L'articolo 4, comma 1 prevede che la deroga in questione «può» essere concessa nei seguenti casi:

- «attuazione di specifici accordi tra la regione ed altre pubbliche amministrazioni, enti ed imprese»;
- «per determinazioni di autorità statali a ciò competenti nei casi previsti dalla legge».

Il secondo comma infine dispone che dette deroghe non si applicano alle discariche.

Per mera completezza va aggiunto che successivamente, con l'art. 2, comma 2, della legge regionale della Basilicata 2 febbraio 2001, n. 6 (disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano) — estranea ai giudizi *de quibus* è stata fatta salva la disciplina di cui alla legge regionale 31 agosto 1995, n. 59».

Ciò precisato, il collegio ritiene che la questione di costituzionalità dell'art. 1, sopracitato che, con la presente ordinanza, si solleva, d'ufficio per il ricorso più anziano e in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla ricorrente nell'altro ricorso, sia rilevante in ambedue i giudizi dato che, ad avviso del collegio, l'unico fondamento giuridico del divieto di importazione di rifiuti extraregionali sancito negli atti impugnati è costituito appunto da detta norma regionale la cui eliminazione dall'ordinamento avrebbe come conseguenza il pieno accoglimento del primo gravame e l'accoglimento del secondo nella parte in cui si censura appunto la autonoma clausola lesiva recante il divieto.

Giova comunque precisare che solo gli atti impugnati col ricorso più recente sono stati adottati nel vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1997).

Il requisito della rilevanza della questione di costituzionalità appare evidente in relazione al ricorso n. 766/1997 dato che, come si evince dalle censure riportate nei motivi riportati in fatto, nessuna di esse potrebbe trovare accoglimento se non venisse rimossa la normativa regionale di legge in parola. A tal proposito non può condurre a conclusioni diverse la circostanza dell'essere, i provvedimenti impugnati con detto gravame, privi d'un esplicito richiamo alla legge regionale n. 59/1995, dato che il vigore di quest'ultima, considerata la portata dei precetti nella stessa contenuti, rendeva sostanzialmente vincolato il pronunciamento del consiglio regionale e della giunta regionale sulla questione, a suo tempo stralciata e rimasta in sospeso in sede di approvazione del progetto, della possibilità per la ricorrente di smaltire pure rifiuti di provenienza extra-regionale.

La rilevanza della questione d'incostituzionalità sussiste pure in relazione al ricorso n. 730/2000, avuto riguardo all'infondatezza delle censure relative al primo motivo descritte in fatto (pagg. 8-9).

Quanto alla prospettata abrogazione della normativa regionale *de qua* da parte del c.d. decreto Ronchi, a parere del collegio la pura assenza di esplicita previsione, in detto decreto, del potere di limitare lo smaltimento dei rifiuti industriali in ambito regionale non comporta di per sé l'esistenza d'un divieto alle regioni di introdurre norme limitative della movimentazione, all'interno del territorio regionale, di tali tipologie di rifiuti.

Inoltre, non vale sostenere l'applicabilità dell'art. 4 della legge regionale in questione — che prevede deroghe al divieto in caso di «determinazioni di autorità statali a ciò competenti nei casi previsti dalla legge» — dato che la deroga va appositamente richiesta, circostanza questa non verificatasi nella specie; ciò senza contare che comunque detta deroga scaturisce a conclusione d'un procedimento autorizzatorio a carattere discrezionale che vede l'apporto consultivo della provincia, del comune interessato e della competente commissione consiliare.

Neppure infine può sostenersi l'illegittima applicazione in via retroattiva, nella specie, del divieto di legge regionale, atteso che, come si evince dal tenore letterale del citato art. 1, esso colpisce l'attività di smaltimento e/o di stoccaggio di rifiuti e quindi con riferimento pure agli impianti già esistenti al momento della sua entrata in vigore.

C) In punto di diritto deve essere premesso che, già col d.P.R. n. 915/1982, il Legislatore, nel dare attuazione alle direttive emanate dal consiglio delle Comunità europee (in particolare la n. 75/442 del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti e la n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) ha sancito all'articolo 1 che lo smaltimento dei rifiuti (urbani, speciali e tossici e nocivi indicati nell'articolo 2) è «attività di pubblico interesse» assoggettata alle disposizioni dello stesso decreto e all'osservanza di alcuni principi generali fra i quali occorre ricordare quelli inerenti l'esigenza di evitare ogni danno o pericolo per la salute umana, per l'ambiente e il paesaggio nonché, non meno rilevante, la promozione di sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Lo stesso decreto poi, nel ripartire fra lo Stato e le regioni le competenze in materia, assegna al primo, in particolare, compiti di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attività connesse con, l'attuazione di detta normativa nonché la delineazione di criteri generali sui metodi di smaltimento sulle zone di ubicazione degli impianti, in ordine al rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti tossici nocivi e all'assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani nonché il coordinamento dei piani regionali di smaltimento dei rifiuti (art. 4).

Alle regioni compete invece l'elaborazione dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti recanti previsione, fra l'altro, di tipi, e quantitativi di rifiuti da smaltire, dei metodi di trattamento, le zone, le piattaforme specializzate per i rifiuti tossici e nocivi, etc. nonché l'emanazione di norme integrative e di attuazione del decreto per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e le procedure di controllo e di autorizzazione (art.6).

La successiva direttiva n. 91/156/CEE del 18 marzo 1991 si è a sua volta mossa da un lato nel senso d'una conferma delle linee di tendenza del citato d.P.R. (per quel che più concerne la fattispecie di causa rilevano gli articoli 3 e 4 che, fra l'altro, favoriscono il recupero di rifiuti o l'uso di rifiuti come fonte di energia e ribadiscono la necessità che recupero o smaltimento non comportino pericolo per la salute o pregiudizio per l'ambiente).

Dall'altro lato, con l'articolo 5, si è stabilito che gli stati mirino a creare una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento che tenga conto delle tecnologie più perfezionate e ciò al fine di consentire alla comunità di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento di rifiuti e ai singoli Stati membri di mirare al conseguimento di tale obiettivo, «tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti» inoltre tale rete dove permettere lo smaltimento «in uno degli impianti appropriati più vicini grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica». L'articolo 7 dispone poi che, per realizzare gli obiettivi predetti, le autorità designate dallo Stato per attuare la direttiva devono elaborare «quanto prima» piani di gestione dei rifiuti.

Con la successiva entrata in vigore del decreto legislativo n. 22/1997 si è data attuazione, nell'esercizio della delega conferita, alla già menzionata direttiva n. 91/156 ed alla n. 91/689 sui rifiuti pericolosi stabilendo che le regioni avrebbero regolato la materia disciplinata nel decreto nel rispetto delle disposizioni in esso contenute costituenti «principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'art. 117, comma 1, della Costituzione» (art. 1 comma 2).

Dopo avere ribadito all'art. 2 le finalità indicate nella direttiva e nel decreto del Presidente della Repubblica del 1982 (gestione dei rifiuti come attività di pubblico interesse, perseguimento d'una elevata protezione dell'ambiente tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi; assenza, nel corso dello smaltimento o del recupero, di pericoli e rischi per la salute e per l'ambiente) l'articolo 5 dispone al comma 3 che lo smaltimento è attuato mediante una rete integrata ed adeguata di impianti che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi onde:

a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;

b) permettere lo smaltimento in uno degli «impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti»;

c) utilizzare metodi e tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Negli articoli 18 e 19 si conferma poi il riparto di competenze fra lo Stato e le regioni già delineato col decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 e anzi, si sottolinea che spetta allo stato la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonché l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la motivazione (art. 18, comma 1, lett. b d.lgs. n. 22/1997).

Gli artt. 11 e 26 hanno poi a loro volta previsto un catasto dei rifiuti, preordinato ad agevolare la pianificazione delle attività di gestione ed un osservatorio nazionale, a sua volta impiegato, tra l'altro, per elaborare ed aggiornare criteri ed obiettivi d'azione.

Infine, l'art. 22, nel disciplinare i piani regionali di gestione dei rifiuti stabilisce che, fra l'altro, gli stessi prevedono il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari «...ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione delle movimentazioni dei rifiuti» (comma 3, lett. c).

D) La norma regionale della cui costituzionalità questo tribunale dubita si presta a più censure, sia con riferimento al periodo precedente al decreto Ronchi, sia dopo l'entrata in vigore di quest'ultima legislazione statale.

È anzitutto ipotizzabile il contrasto con l'art. 117 della Costituzione per, violazione dei principi fondamentali della legislazione statale contenuti prima negli artt. 1, 4 e 6 del d.P.R. n. 915/1982 e poi negli artt. 1, 5, 11, 18, 19 e 26 del decreto Ronchi; a ciò può aggiungersi la violazione dell'art. 11 della Costituzione dato che i predetti principi fondamentali scaturiscono dal recepimento di norme comunitarie.

Il Collegio non trascura di considerare che, in corso di giudizio, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» la quale, all'art. 3, ha sostituito l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione.

Ora, in base al nuovo testo del comma 2 di quest'ultimo articolo, la «tutela dell'ambiente» e «dell'ecosistema» è stata riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, con definitiva impossibilità per le regioni di poter legiferare in materia di tutela dell'ambiente dal rischio di inquinamento come si è fatto appunto con la normativa regionale *de qua* in relazione ai rifiuti.

Le regioni hanno infatti, alla luce della nuova norma costituzionale, conservato potestà legislativa concorrente, con riferimento all'ambiente, esclusivamente in relazione alla «valorizzazione» dei beni «ambientali».

L'eccezione *de qua* deve pertanto essere sollevata in relazione a tale nuovo parametro costituzionale la cui portata — anche sul piano letterale — assolutamente univoca è evidentemente tale da condurre ad un giudizio di non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale della norma regionale atteso che *in subiecta materia* risulta sottratta alla Regione anche la potestà regolamentare, salvo delega da parte dello Stato.

In ogni caso, ritiene il collegio che, la giurisprudenza costituzionale ormai formatasi nella materia dei divieti, imposti con leggi regionali, di smaltimento in ambito regionale di rifiuti di provenienza extra-regionale (*cfr.* n. 96/1998 in tema di rifiuti urbani; n. 281/2000 in tema di rifiuti speciali tossici e nocivi; n. 335/2001 in tema di rifiuti speciali) ha ormai chiarito che, alla luce del principio dell'autosufficienza (*cfr.* art. 5 direttiva n. 91/156 e art. 5 comma 3 lett. a) del decreto n. 22/1997), il divieto in questione è applicabile ai rifiuti urbani non pericolosi nonché ai rifiuti speciali assimilabili ai primi.

Rispetto a tali tipologie di rifiuti «l'ambito territoriale ottimale per lo smaltimento» è considerato «logicamente limitato e predeterminabile in relazione ai luoghi di produzione» e coincide di regola col territorio provinciale, onde garantire al suo interno l'autosufficienza dello smaltimento (*cfr.* artt. 22 comma 3 lett. b) e c) e 23 d.lgs. n.22/1997).

Viceversa, con le due più recenti richiamate pronunce, la Corte ha chiarito che il principio dell'autosmaltimento locale col connesso divieto di conferimento di rifiuti extraregionali non può valere né per quelli «pericolosi» (ivi inclusi quelli che già il decreto del Presidente della Repubblica del 1982 definiva «tossici e nocivi») né per quelli «speciali» non pericolosi (che nella fattispecie oggetto dei giudizi in epigrafe hanno natura industriale).

Quanto ai primi è indubbio che, alla luce del principio desumibile dai citati artt. 5 della direttiva e 5, comma 3, lett. b) e c) del decreto n. 22, le caratteristiche della pericolosità prevalgano su quelle del luogo di produzione per cui per il loro smaltimento è prioritaria l'esigenza di impianti appropriati e specializzati e di tecnologie idonee che mal si concilia con una rigida predeterminazione di ambiti territoriali ottimali e con la previsione di autosufficienza locale nello smaltimento.

Con la sentenza n. 281/2000 è stato rilevato che non appare logicamente predeterminabile in questo caso un ambito territoriale ottimale, quale per esempio quello regionale, sia perché la produzione di rifiuti pericolosi, di norma derivante da processi industriali, si lega a localizzazioni spesso disomogenee e non facilmente prevedibili; inoltre impianti così specializzati comportano problematiche di scelta di siti idonei e oneri, non ultimi quelli economici, particolarmente gravosi per la loro costruzione in ispecie, per stare al caso in esame, per effetto delle tecnologie utilizzate la cui complessità è in gran parte connessa proprio alla soddisfazione delle doverose esigenze di rispetto della compatibilità ambientale dell'impianto.

Non a caso del resto lo Stato, in questa materia, si è riservata la competenza a definire i criteri generali e le norme tecniche di gestione (art. 4 decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 e 18 comma 1 lett. b comma 2 lett. a).

Il criterio della prossimità (richiamato nella norma regionale della cui costituzionalità si dubita), in questo ordine di idee, finisce per integrare sì quello della specializzazione ma in un'ottica più relativa, nel senso cioè che la movimentazione dei rifiuti — di per sé certo non consigliabile — può essere ridotta solo nei limiti del possibile.

Ciò detto e avuto riguardo anche alla prioritaria esigenza di protezione della salute pubblica e dell'ambiente nel corso della gestione dei rifiuti recepita nelle sopraenunciate disposizioni di legge statale può quindi, secondo il collegio, dubitarsi della legittimità costituzionale della norma regionale *de qua* anche in relazione alla lesione del diritto alla salute, da intendersi anche come diritto alla salubrità dell'ambiente, di cui all'art. 32 della Costituzione, dato che la chiusura dei confini regionali favorisce la possibilità che rifiuti pericolosi di altre regioni trovino forme di smaltimento non ambientalmente compatibili ovvero vengano accumulati o depositati in aree inidonee.

Relativamente ai rifiuti speciali, come risulta dalla recente sentenza costituzionale n. 335 del 19 ottobre 2001, possono estendersi quasi integralmente le medesime considerazioni spese per i rifiuti pericolosi in rapporto ai già illustrati profili di possibile incostituzionalità.

Infatti, l'estrema varietà tipologica dei rifiuti speciali (*cfr.* art. 7 decreto n. 22/1997), strettamente dipendente dall'eterogeneità delle attività che li originano, rendendo non omogenea sul territorio, né predeterminabile, la distribuzione sul territorio degli stessi né le caratteristiche di qualità e quantità, finisce per imporre anche in questo caso la necessità dell'impiego di impianti di smaltimento appropriati o addirittura specializzati, come si evince dal citato art. 5 comma 3 lett. b) del decreto n. 22/1997 che sul punto ha confermato il precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.

Poiché anche in questo caso né le norme statali né quelle comunitarie hanno predeterminato un ambito territoriale ottimale preordinato ad un obiettivo di autosmaltimento, il divieto regionale in esame appare quindi illogico potendo limitare il conferimento di detti rifiuti agli impianti appropriati più vicini come richiesto dal già citato art. 5, comma 3 lett. b) del decreto Ronchi e dall'art. 5 della direttiva n. 91/156/CEE.

Il fatto poi che la legge regionale della Basilicata n. 59/1995 preveda, in altri articoli, limitate possibilità di deroga (fra cui una legata a «specifici accordi» tra la Regione ed Imprese, altri enti ed altre pubbliche amministrazioni) al divieto dietro autorizzazione della Giunta, non sembra attenuare il contrasto con la Costituzione dato che tali, limitate aperture — oltretutto soggette alla mera discrezionalità dell'amministrazione regionale — ad un ordinario regime di blocco delle importazioni da altre regioni per di più posto in essere in assenza d'un piano di gestione dei rifiuti diversi da quelli urbani (*cfr.* art. 6 del d.P.R. n. 915/1982 e art. 22 d.lgs. n. 22/1997) — non incrinano la sostanziale sottrazione di principio del territorio regionale al perseguimento, da parte dello Stato, delle finalità indicate prima nell'art. 1 del d.P.R. n. 915/1982 e poi dall'art. 2 del decreto Ronchi, e ciò onde assicurarne la soddisfazione, in virtù d'una organizzazione anche nazionale delle attività di smaltimento (art. 4 lett. h) e 6 lett. b) del d.P.R. n. 915/1982 e 5, 11, 18 e 26 del decreto Ronchi), in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, senza penalizzazioni per quelle regioni produttrici di rifiuti in misura superiore alle proprie capacità di smaltimento.

Sempre infine — e conclusivamente — quanto alla violazione dell'art. 117 Cost. non può trascurarsi che il divieto colpisce pure impianti, come quello *de quo*, che, attraverso la termodistruzione dei rifiuti, recuperano energia e ciò in contrasto col diffuso *favor* rinvenibile, nelle norme statali di principio sopra indicate, proprio per la produzione energetica così conseguita.

Ulteriori profili di illegittimità costituzionale, secondo il collegio, devono poi essere sollevati in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 41 e 120 della Costituzione atteso che la norma regionale censurata, rispettivamente:

introduce un trattamento sfavorevole per le imprese esercenti l'attività di smaltimento dei rifiuti nella Regione Basilicata rispetto a quelle operanti sul restante territorio nazionale;

restringe la libertà di iniziativa economica in assenza di concrete possibilità di danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana che dall'attività di smaltimento controllato e ambientalmente compatibile dei rifiuti può scaturire; anzi, essendo lo smaltimento di rifiuti, al contempo, attività di pubblico interesse ed attività economica d'impresa si impedisce che la stessa possa essere indirizzata e coordinata pienamente a fini sociali;

introduce un ostacolo alla libera circolazione di cose tra le regioni, senza che sussistano ragioni giustificatrici, neppure di ordine sanitario ambientale (*cfr.* Corte cost. 19 ottobre 2001 n.335), e ciò in contrasto pure con la normativa comunitaria che, considerando il rifiuto pur sempre un «prodotto» ritiene che debba fruire, in via di principio e salvo specifiche eccezioni, della generale libertà di circolazione delle merci (*cfr.* Corte cost. n. 335/2001 cit.).

Nell'ottica di quanto prima osservato in relazione all'art. 117 Cost., l'eccezione va sollevata pure in relazione al nuovo testo dell'art. 120 entrato nel frattempo in vigore con la recente modifica costituzionale.

Quest'ultimo (introdotto con l'art. 6 della riforma) ha infatti ribadito tutte le disposizioni comprese nel testo previgente e, in più, ha previsto per il Governo il potere di sostituirsi anche agli organi delle regioni «nel caso di mancato rispetto della normativa comunitaria ovvero ... quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica ... prescindendo dai confini territoriali dei governi locali».

P. Q. M.

Interlocutoriamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe:

Li riunisce;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale Basilicata 31 agosto 1995 n. 59 per violazione degli artt. 3, 11, 32, 41, 117 e 120 della Costituzione italiana (nel testo modificato con legge costituzionale n. 3/2001) nei termini di cui in motivazione;

Ordina conseguentemente la sospensione dei giudizi in corso disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della segreteria, sia notificata alle parti in causa nonché ai Presidenti della Giunta e del Consiglio Regionale della Basilicata.

Così deciso in Potenza, addì 17 gennaio 2002

Il Presidente: CAMOZZI

Il componente estensore: PENNETTI

02C0718

N. 352

*Ordinanza del 22 maggio 2002 emessa dal Tribunale di Bari
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra De Nicolò Francesco ed altri e Comune di Bari*

Edilizia e urbanistica - Regione Puglia - Vincoli di inedificabilità preordinati all'espropriazione - Protrazione a tempo indeterminato - Incidenza sul principio, affermato dalla giurisprudenza costituzionale, della indennizzabilità dei vincoli edificativi senza limiti temporali (sent. n. 179/1999).

- Legge della Regione Puglia 31 maggio 1980, n. 56, art. 37, comma quinto; legge della Regione Puglia 27 luglio 2001, n. 20, art. 17, comma 2.
- Costituzione, art. 42, commi secondo e terzo.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, nelle cause civili riunite iscritte nel ruolo generale affari contenziosi sotto i numeri d'ordine 4869/91 e 1256/95, entrambe pendenti tra De Nicolò Francesco, De Nicolò Pietro, Mirizzi Maria, Mirizzi Matilde, Mirizzi Michele, Mirizzi Nicola e Mirizzi Cosimo, elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'avv. Pietro Ursini dal quale sono rappresentati e difesi, attori; e comune di Bari, in persona del sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Bari, alla via Marchese di Montrone, 5 (avvocatura comunale) presso gli avv. Leone Paradiso e Anna Maria Colafati relativamente al giudizio n. 4869/91 di R.G., e in Bari alla via Andrea da Bari (prof. Veneto) presso l'avv. Antonio Belsito relativamente al giudizio n. 1256/95 di R.G., convenuto.

F A T T O

Con atto di citazione notificato in data 14 agosto 1991 i germani Francesco e Pietro De Nicolò, nonché i germani Maria, Matilde, Michele, Nicola e Cosimo Mirizzi, comproprietari del suolo in Bari — via Camillo Rosalba, in catasto al foglio n. 48, particelle nn. 341 e 21, esposero che, con sentenza del tribunale n. 2315/89, confermata dalla Corte d'appello con sentenza n. 1023/90, passata in giudicato, il Comune di Bari era stato condannato al rilascio del detto suolo, illegittimamente detenuto a seguito della scadenza del termine di durata dell'occupazione d'urgenza disposta con decreto sindacale n. 35 del 22 aprile 1981, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede; esponevano altresì che il rilascio era stato coattivamente eseguito in data 9 marzo 1991, ma restava aperta la questione del risarcimento dei danni, consistenti sia nel mancato godimento dell'immobile per il periodo in cui l'occupazione si era protratta, sia nella perdurante impossibilità di proficua utilizzazione, nonché nella diminuzione di valore correlata alla particolare destinazione urbanistica, in quanto l'immobile, nonostante la scadenza del piano di zona nel quale era incluso, per effetto dell'art. 37 della legge regionale n. 56/80 era di fatto rimasto assoggettato ad una c.d. espropriazione di valore conseguente al vincolo di inedificabilità a tempo indeterminato.

Sulla base di questa premessa, gli attori chiedevano un risarcimento di danni pari a lire duemiliardi oltre accessori e spese.

Costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data 13 novembre 1991, il Comune di Bari non si oppose al risarcimento del danno da occupazione illegittima, mentre contestò la richiesta risarcitoria derivante dalla destinazione urbanistica.

Con una prima C.T.U., depositata dall'ing. Ferdinando Gisotti in data 15 marzo 1993, fu accertato tra l'altro che solo la particella 341, estesa mq. 2.286, era stata occupata per la realizzazione del non più eseguito 2° Liceo Classico al rione Poggiofranco;

che l'altra particelle 21, estesa mq. 5.292 era stata espropriata con decreto sindacale n. 148 del 27 marzo 1980 quanto a mq. 1.155 (per cui residuano mq. 4.097, che, sommati con i mq. 2.286, il C.T.U. ha considerato oggetto dei suoi calcoli: $\text{mq. } 4.097 + 2.286 = \text{mq. } 6.383$). Infatti, secondo il C.T.U., il valore del suolo inedificabile restituito ai privati si deve considerare pari a lire 30.000/mq.

Egli ha conseguentemente formulato le seguenti due ipotesi:

mq. 2.286 x 30.000 lire mq. = lire 68.500.000;

mq. 6.383 x 30.000 lire mq. = lire 191.490.000;

che il valore a mq. dell'immobile, riferito al marzo 1991, era pari a lire 336.267/mq., corrispondenti a lire 770.000.000 per mq. 2.286; e a lire 2.150.000.000 per mq. 6.383;

che il danno subito per la privazione di tale immobile per un periodo di anni 9, mesi 8 e giorni 9 (dal 30 giugno 1981 al 9 marzo 1991) era pari a lire 373.115.982;

che l'anzidetto valore venale attribuito al fondo non era stato per niente influenzato dall'astratta inedificabilità connessa alla destinazione urbanistica;

che al suolo, restituito agli attori in data 9 marzo 1991, in situazione urbanistica comportante una astratta inedificabilità, doveva attribuirsi un valore pressoché agricolo, pari a lire 30.000/mq., considerata la sua molto favorevole ubicazione nel tessuto urbano, per cui si ottenevano i valori anzidetti.

All'udienza del 16 marzo 1993 gli attori precisavano che il Comune di Bari prima aveva disposto con decreto sindacale n. 177 del 15 aprile 1991 l'espropriazione della particella 341; quindi con delibera G.M. del 13 maggio 1992 n. 2291 aveva riapprovato l'originario progetto di edificio scolastico ai fini della dichiarazione di p.u., e con successivo decreto sindacale n. 53 del 22 luglio 1992 aveva disposto l'occupazione d'urgenza, eseguita il 21 settembre 1992.

All'udienza del 26 ottobre 1995 gli attori chiedevano l'emissione dei provvedimenti *ex art. 186 quater C.P.C.*, e con ordinanza in data 26 ottobre 1995 il G.I. condannava il Comune di Bari a pagare agli attori la somma di lire 373.115.982, di cui lire 149.246.392 relative al periodo in cui l'occupazione era stata illegittima, maggiorata di rivalutazione a lire 183.573.063 oltre interessi legali sul capitale di lire 149.246.392 a decorrere dal 9 marzo 1991; e lire 223.869.590 relative al periodo in cui l'occupazione era stata legittima, maggiorata di interessi legali dalla scadenza dell'occupazione legittima.

Con la stessa ordinanza furono anche liquidate le spese legali a carico del Comune di Bari e fu fissata l'udienza collegiale.

In sede di discussione definitiva della causa, il comune di Bari invocò le disposizioni riduttive di cui alla legge n. 549/1995 e contestò l'epoca e l'ammontare della stima operata dal C.T.U.; gli attori, invece, in relazione alle anzidette sopravvenute circostanze della procedura espropriativa, chiesero che, previa declaratoria di nullità dei provvedimenti della nuova procedura ablatoria, il Comune di Bari fosse condannato sia al risarcimento dei danni derivati dalla pregressa occupazione, sia di quelli conseguenti alla perdita dell'immobile illegittimamente occupato.

Con ordinanza collegiale in data 27 settembre 1996 il tribunale ritenne necessaria procedere a C.T.U. per determinare il valore medio dei terreni oggetto di occupazione nel periodo 1981/1991, e nominò quale C.T.U. l'ing. Salvatore Consiglio.

Questi, sostanzialmente rigettando i rilievi mossi dalle parti avverso le conclusioni cui era pervenuto il precedente C.T.U., con relazione depositata il 5 giugno 1997 effettuò la determinazione dell'indennità di occupazione anno per anno dal 1981 al 1991.

Frattanto, con successivo atto di citazione notificato in data 17 febbraio 1995, gli attori lamentarono che l'immobile era stato sottoposto alla nuova procedura espropriativa, nell'ambito della quale era stato irreversibilmente trasformato, ed espropriato con decreto sindacale n. 177 del 27 marzo 1991, dichiarato nullo dal Tribunale di Bari con la sentenza n. 2310/1994, passata in giudicato, in quanto non sorretto da idonea dichiarazione di p.u.

Sulla base di questa premessa, gli attori chiesero sanzionarsi la procedura ablatoria, e in particolare il decreto sindacale n. 53 del 22 luglio 1992, che aveva autorizzato l'occupazione d'urgenza, e condannare il comune di Bari al pagamento della somma di lire 770.000.000 oltre accessori e spese.

Il comune di Bari si è costituito in questa seconda causa a mezzo dell'avv. Antonio Belsito; sono state precisate le conclusioni e sono state anche scambiate le difese conclusionali.

Con sentenza parziale in data odierna, è stata accolta sia la prima domanda proposta dagli attori col primo atto di citazione, sia la domanda proposta col secondo atto di citazione.

Residua solo la domanda relativa all'illegittima diminuzione di valore correlata alla destinazione urbanistica, relativa agli anzidetti mq. 4.097 non espropriati della particella 21, che ad avviso di questo giudice dovrebbe essere accolta considerando la differenza tra il valore del suolo valutato come edificabile e quello valutato come vincolato.

Considerato in fatto

A) Sulla non manifesta infondatezza.

Il tribunale ritiene rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dagli attori.

La domanda sottoposta all'esame del tribunale è fondata sulla dedotta reiterazione di un vincolo urbanistico conseguente al fatto che, pur essendo stata accertata, con la sentenza del Tribunale di Bari n. 2315/89, passata in giudicato, la scadenza del PEEP con effetto dal 26 aprile 1983 (pagg. 9-10), sul suolo per cui è causa, (già assoggettato a vincoli di viabilità, verde pubblico, verde condominiale comprendente gli accessi pedonali, scuole superiori, media unificata - cf. doc. n. 9 in produz. attorea, certificato di destinazione urbanistica), per effetto dell'art. 37 comma 5 della legge regionale n. 56/80, (oggi trasfuso e rielaborato nella disposizione, sostanzialmente analoga, dell'art. 17, secondo comma, della legge regionale n. 20/2001), continua a permanere l'obbligo di osservare le stesse previsioni.

Peraltro, la prevista decadenza, ai fini espropriativi, degli effetti della p.u. delle opere previste, non migliora affatto la situazione del privato, che viene a trovarsi in una situazione di vincolo a tempo indeterminato, senza neppure la prospettiva dell'esproprio e del conseguente indennizzo.

Si è verificato, peraltro, che, nel corso dei diciotto anni di validità del piano di zona, sono stati realizzati gli edifici destinati ad insediamenti abitativi, ma, a causa del mancato assolvimento, da parte dell'amministrazione, di quello che può essere considerato in suo obbligo, non sono state realizzate le opere pubbliche come le strade, il verde o i giardini, e altre opere pubbliche che interessano le zone per cui è causa.

Alla scadenza del piano, tali suoli sono tornati nella «disponibilità» dei privati nel senso che non sono più sottoposti a formali procedure espropriative, anche se, di fatto, non presentano nessuna utilità per questi ultimi in quanto permangono le precedenti destinazioni vincolistiche.

Sussistono, peraltro, tutte le caratteristiche che consentono di considerare i vincoli di che trattasi come rientranti nello schema «ablatorio - espropriativo» o di inedificabilità alla luce di quanto stabilito da Corte costituzionale n. 179/99, in quanto gli stessi:

sono preordinati all'espropriazione, nel senso che comportano uno svuotamento di rilevante entità della proprietà, mediante imposizione di vincoli particolari su beni comportanti inedificabilità assoluta;

superano la durata legislativamente determinata alla sopportabilità dei vincoli;

superano sotto il profilo qualitativo, per la loro incidenza sul contenuto del diritto, la normale tollerabilità secondo la concezione della proprietà, che resta regolata dalla legge per i modi di godimento e i limiti preordinati alla funzione sociale (art. 42 Cost.).

Alla luce della costante giurisprudenza costituzionale, sin dalla sentenza n. 55/1968, dunque, le norme sospettate di incostituzionalità (artt. 37, quinto comma, della legge regionale n. 56/80 e 17, secondo comma, legge n. 20/2001), che impediscono di accogliere la domanda attorea, si pongono in contrasto con l'art. 42 Cost. in quanto pongono vincoli di natura espropriativa e di inedificabilità a tempo indeterminato e senza indennizzo.

Questo tribunale non ignora un recente orientamento restrittivo della giurisprudenza amministrativa (Cons. St., V, 6 ottobre 2000 n. 5327), secondo cui la destinazione a verde attrezzato costituirebbe vincolo urbanistico «conformativo», la cui efficacia permane e tempo indeterminato, in quanto trattasi di una prescrizione diretta a regolare concretamente l'attività edilizia.

Ritiene però che tale principio, da un lato non possa essere condiviso, in quanto non pare che le destinazioni a verde pubblico possano rientrare tra quelle aventi natura «conformativa», che sono quelle attinenti in via generale alla regolamentazione dell'attività edilizia, e d'altro lato sia, in ogni caso, inapplicabile alla concreta fattispecie per cui è causa, in quanto quello impresso al suolo di proprietà dei ricorrenti è un vero e proprio vincolo urbanistico «localizzativo» su un bene determinato, rientrante nello schema ablatorio - espropriativo.

Sulla rilevanza

Nessun dubbio, quindi, ad avviso di questo giudice, che la domanda proposta dai ricorrenti sia suscettibile di essere presa in esame nel merito, anche perché proposta dinanzi al giudice munito di giurisdizione e di competenza.

Trattasi, infatti, di domanda risarcitoria proposta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 80/98, che potrebbe aver devoluto la giurisdizione al giudice amministrativo, e in ordine alla quale, non essendo ancora entrato in vigore il d.P.R. n. 327/2001, non sussiste la speciale competenza in unico grado di merito della Corte d'appello.

È altrettanto indubbio, però, che la domanda, alla luce della disposizione del V comma dell'art. 37 della legge regionale n. 56/1980, non potrebbe che essere rigettata.

Tale disposizione, infatti, è così formulata:

«Decorsi i termini stabiliti per l'attuazione dei piani esecutivi di cui ai precedenti commi, rimane efficace per la parte non attuata, l'obbligo di osservare le previsioni dello strumento esecutivo mentre, ai fini espropriativi, decadono gli effetti della pubblica utilità delle opere previste».

Come è noto, peraltro, recentemente nella Regione Puglia gli strumenti di attuazione del P.R.G. sono stati disciplinati dalla legge regionale 27 luglio 2001 n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), che li ha denominati piani urbanistici esecutivi (PUE), ed ha previsto all'art. 17 — una disposizione molto simile alla precedente così formulata:

«1. La deliberazione di approvazione del PUE ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi ivi previsti, ai fini della acquisizione pubblica degli immobili mediante espropriazione.

2. I PUE sono attuati in un tempo non maggiore di dieci anni, salvo specifiche disposizioni di leggi statali. Decorsi i termini stabiliti per l'attuazione rimane efficace, per la parte di PUE non attuate, l'obbligo di osservarne le previsioni mentre, ai fini espropriativi, decadono gli effetti della pubblica utilità delle opere previste».

Peraltro, per effetto dell'art. 25 della legge regionale n. 20/2001, che ha abrogato le precedenti disposizioni incompatibili, deve ritenersi che questa sia la disposizione applicabile, che ostacola l'accoglimento della domanda.

Per effetto di tali disposizioni, si determina, ad avviso di questo giudice, un automatico assoggettamento, per i suoli già sottoposti ai vincoli previsti dallo strumento urbanistico attuativo per un tempo determinato, allo stesso vincolo previsto dalla legge, questa volta però a tempo indeterminato e senza previsione di indennizzo.

La previsione legislativa regionale contrasta, dunque, con quanto previsto dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, che, sin dalla sentenza n. 55 del 1968, ha sempre ribadito l'illegittimità dei vincoli urbanistici nei quali è carente sia per la predeterminazione della durata temporale, sia la previsione di qualsivoglia indennizzo.

Viene infatti a configurarsi, in casi del genere, una sostanziale espropriazione senza indennizzo, in contrasto con quanto previsto dall'art. 42, commi secondo e terzo della Costituzione.

Non solo, ma il problema dei vincoli urbanistici è stato esaminato anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza *Elia S.r.l. contro Italia* in data 2 agosto 2001, che ha stabilito che sussiste la violazione dell'art. 1 protocollo 1 C.E.D.U.

Quest'ultima considerazione, unita al fatto che la C.E.D.U. è ormai entrata a far parte integrante del diritto comunitario (art. 6 Trattato U.E.), e che i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sono stati espressamente riaffermati nel Preambolo - quinto capoverso della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, solennemente proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, potrebbe anche indurre questo giudice a disapplicare le norme interne contrastanti col diritto comunitario, in conformità del resto alla costante giurisprudenza costituzionale sul punto (sentenze nn. 170/84; 113/85; 389/89; 168/91; 384/94; 94/95).

Tuttavia, in considerazione del fatto che i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte europea non sono ancora entrati a far parte integrante dei Trattati, ma sono stati solo inseriti nel Preambolo della Carta di Nizza, che, come è noto, non è ancora giuridicamente vincolante, questo giudice ritiene di dover sollevare il presente giudizio incidentale di legittimità costituzionale con conseguente sospensione del giudizio.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dagli attori delle disposizioni degli artt. 37, quinto comma, della legge regionale Puglia 31 maggio 1980 n. 56, e 17, secondo comma, della legge regionale Puglia 27 luglio 2001 n. 20 per contrasto con l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Per l'effetto, sospende il procedimento in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente della Giunta regionale Regione Puglia, nonchè comunicata al Presidente del Consiglio regionale Regione Puglia.

Così deciso in Bari addì 21 maggio 2002.

Il giudice istruttore: MEDA

02C0779

N. 353

Ordinanza del 14 maggio 2002 emessa dal Giudice istruttore del Tribunale di Sassari nel procedimento civile vertente tra Curatela fall.to Dis.Com.Al S.r.l. e Deligios Vincenzo ed altri

Processo civile - Chiamata di un terzo in causa da parte del convenuto - Fissazione di un termine perentorio per la notificazione della citazione al terzo - Mancata previsione - Conseguente possibilità per il convenuto di reiterare la richiesta di differimento dell'udienza - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di chiamata in causa del terzo da parte dell'attore (tenuto ad effettuare la notifica entro il termine decadenziale fissato dal giudice).

- Codice di procedura civile, art. 269, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Scogliendo la riserva di cui al verbale di udienza 22 aprile 2002 nel procedimento iscritto al n. 2323/01 R.G. vertente tra: Curatela fallimento Dis. Com. Al S.r.l., in persona del curatore dott. Alberto Ceresa, elettivamente domiciliato in Sassari presso lo studio dell'avv. Giuseppe Masala che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione; attore, e Deligios Vincenzo, elettivamente domiciliato in Sassari presso lo studio dell'avv. Raffaele Salvatore che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione; convenuto, e Maddalena Marco, elettivamente domiciliato in Sassari presso lo studio dell'avv. Simonetta Puggioni che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione unitamente all'avv. Tommaso Longo del Foro di Roma; convenuto, e Firinu Davide, elettivamente domiciliato in Sassari presso lo studio dell'avv. Pierfrancesco Loi che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto introduttivo; convenuto, e Arcamone Antonio, elettivamente domiciliato in Sassari presso lo studio dell'avv. Filippo Bassu che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione; convenuto, e Raius Antonio, elettivamente domiciliato in Sassari presso lo studio dell'avv. Antonio Siffu che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione; convenuto, e Spanu Vincenzo, elettivamente domiciliato in Sassari presso lo studio dell'avv. Antonio Siffu che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione; convenuto, e Ladu Salvatore Saverio e Bozzo Mauro Domenico, elettivamente domiciliati in Sassari presso lo studio dell'avv. Mario Bozzo che li rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di risposta; chiamati in causa, e Milano Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio dell'avv. Gian Carlo Congiatu che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di chiamata in causa; chiamata in causa;

Ha emesso la seguente ordinanza.

Premesso che con atto di citazione ritualmente notificato il fallimento Dis. Com. Al S.r.l., in persona del curatore, conveniva in giudizio Deligios Vincenzo, Maddalena Marco, Firinu Davide, Arcamone Antonio, Raius Antonio e Spanu Vincenzo, per l'udienza del 29 ottobre 2001, al fine di sentirli condannare, per le attività svolte nella loro qualità di componenti il consiglio di amministrazione della società fallita, al risarcimento dei danni subiti dalla stessa ai sensi degli articoli 2393 e 2394 del codice civile;

premessò altresì che, costituitisi regolarmente, i convenuti Spanu Vincenzo e Raius Antonio chiedevano al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza al fine di chiamare in causa i sindaci della società suddetta, Ladu Salvatore Saverio, Bozzo Mario Domenico e Carboni Doloretta, per estendere nei loro confronti la domanda di risarcimento dei danni per omessa vigilanza ai sensi dell'art. 2407, secondo comma, codice civile e che il giudice fissava la nuova udienza del 4 febbraio 2002, con termini di legge per la notifica dell'atto di chiamata in causa;

premessò ancora che i convenuti suddetti provvedevano a notificare l'atto di chiamata in causa per l'udienza citata, solo a Ladu Salvatore Saverio e a Bozzo Mario Domenico, omettendo la stessa nei confronti della chiamata in causa Carboni Doloretta per mero errore materiale (in realtà l'atto è stato notificato per due volte al Ladu);

rilevato poi che i chiamati in causa Ladu e Bozzo costituendosi chiedevano un ulteriore spostamento della prima udienza al fine di citare in causa la Milano Assicurazioni S.p.a., società assicuratrice del Bozzo, e che il giudice fissava la nuova udienza del 22 aprile 2002;

rilevato che a tale udienza Spanu Vincenzo e Raius Antonio rilevavano l'omessa notifica di cui sopra al sindaco Carboni Doloretta e chiedevano al giudice la rimessione in termini al fine di poter citare in giudizio Carboni Doloretta e che il procuratore di Bozzo e Ladu si opponeva, chiedendo che gli stessi fossero dichiarati decaduti dal diritto di chiamare in causa la Carboni e che pertanto sul punto il giudice si riservava concedendo alle parti quindici giorni per note;

considerato che alla luce delle suesposte circostanze di fatto il giudice deve valutare se ai sensi dell'art. 269, secondo comma, comma c.p.c., il convenuto che abbia tempestivamente dichiarato nella comparsa di costituzione e risposta di volere chiamare in causa un terzo e che abbia contestualmente chiesto il relativo spostamento della prima udienza, si debba ritenere decaduto dal relativo potere nel caso in cui non vi provveda per l'udienza fissata dal giudice istruttore, pur nel silenzio totale della norma sul punto ovvero se il convenuto possa reiterare la propria istanza anche in caso di omessa notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo;

ritenuto che non prevedendo la norma in esame alcunché sul punto sia preferibile la seconda soluzione, non potendo il giudice fissare alcun termine di natura perentoria in mancanza di una previsione espressa del legislatore (art. 152 c.p.c.) ma solo termini di natura ordinatoria ulteriormente prorogabili ai sensi dell'art. 154 c.p.c.;

ritenuto pertanto che tale questione pone dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, se si raffronta la disposizione in esame (art. 269, secondo comma c.p.c.) con la norma contenuta nel terzo comma della medesima disposizione, in cui relativamente al potere di chiamare in causa un terzo concesso all'attore, viene espressamente prevista la fissazione di un termine perentorio da parte del giudice, la cui violazione comporta inevitabilmente la decadenza dal relativo potere (art. 153 c.p.c.);

ritenuto che tale diversità di disciplina determina una ingiustificata disparità di trattamento tra attore e convenuto, in quanto soltanto il primo è tenuto al rispetto di un termine perentorio fissato dal giudice mentre il secondo, in mancanza di espressa previsione in tal senso, può reiterare la propria richiesta di differimento, anche più volte nel caso in cui il giudice non abbia fissato alcun termine neppure ordinatorio per l'esercizio del potere in esame ai sensi dell'art. 152 c.p.c.;

ritenuto che la questione sottoposta all'esame di questa corte non sia manifestamente infondata e che la stessa sia pregiudiziale rispetto alla decisione del giudizio pendente davanti a questo giudice.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e ss. della legge n. 87/1953:

Dispone la sospensione del procedimento n. 2323/01 R.G. e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché esamini la legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Manda alla Cancelleria per la notificazione del presente provvedimento alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri nonché per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Sassari, addì 10 maggio 2002

Il giudice istruttore: CALEFFI

N. 354

*Ordinanza del 18 aprile 2002 emessa dal Tribunale di Novara
nel procedimento disciplinare nei confronti di Ferrara Maurizio*

Notaio - Violazioni di obblighi professionali - Sanzioni disciplinari - Ammenda - Misura - Mancato adeguamento - Lamentata irrisorietà degli importi - Asserita disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti disciplinari relativi ad altre categorie di professionisti e a quelli previsti dalla stessa legge notarile per altri illeciti disciplinari - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, artt. 137 e 151.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 97, primo comma.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, nel procedimento disciplinare n. 1223/01 R.G. Trib. nei confronti del notaio Maurizio Ferrara; rilevato che formano oggetto di incolpazione contravvenzioni punibili con l'ammenda ai sensi dell'art. 137 L.N., per le quali il suddetto notaio, avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 151 comma 2 L.N., ha effettuato il pagamento a norma di legge, come risulta da ricevuta allegata agli atti; considerato pertanto che dovrebbe essere pronunciata sentenza di non doversi procedere per intervenuta oblazione; ritiene il tribunale di dover sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 137 e 151 legge 16 febbraio 1913 n. 89, il primo nella parte in cui prevede, a titolo di sanzione disciplinare, al primo comma, l'ammenda da lire 40 a lire 400, ed al secondo comma, l'ammenda da lire 400 a lire 3.200, il secondo nella parte in cui richiama le predette sanzioni, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Premesso in fatto che il notaio ha violato le disposizioni di cui agli artt. 53 legge 16 febbraio 1913 n. 89 e 91 e 261 Reg. Not. e che ha effettuato il pagamento previsto per l'oblazione ai sensi degli artt. 137 e 151 stessa legge;

che, secondo le previsioni sanzionatorie di cui agli artt. 137 e 151 legge 16 febbraio 1913 n. 89 il quarto del massimo dovuto per la estinzione del procedimento disciplinare ammonta alla somma di lire 100 e di lire 800;

Osservato quanto alla rilevanza della questione:

che alla stregua della normativa vigente il tribunale dovrebbe pronunciare sentenza di non doversi procedere per intervenuta oblazione;

Considerato che con ordinanza n. 44 del 1995 in data la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile identica questione sollevata dal Tribunale di Pordenone;

che la Corte ha però rilevato che «tale situazione rappresenta uno dei diversi aspetti della predetta legge notarile del 1913 per i quali è mancato un diligente adeguamento a quanto emerso nel lungo tempo decorso, ma che ora è preso in considerazione da progetti di revisione in corso di elaborazione»;

che a distanza di sette anni nessun adeguamento è stato introdotto e che l'unico progetto che risulta pendente in Parlamento è il n. 914 presentato alla Camera dei deputati il 20 giugno 2001 e assegnato alla commissione giustizia in sede referente il 12 novembre 2001, del quale non ancora iniziato l'esame e che non prevede alcuna innovazione in tema di sanzioni pecuniarie;

che l'inerzia del legislatore legittima un intervento della Corte, come già accaduto per altre questioni, ad esempio in tema di sciopero degli avvocati, quando la Corte, con sentenza n. 171 del 1996 dichiarò parzialmente illegittimo l'art. 2 commi 1 e 5 legge 12 giugno 1990 n. 146, in quanto l'invito al legislatore a colmare le lacune denunciate con sentenza n. 114 del 1994 si era «rivelato inadeguato, essendo trascorsi invano due anni senza che l'auspicato intervento normativo si sia realizzato»;

Ritenuto, quanto alla fondatezza della questione: che l'importo delle ammende comminate per le suddette violazioni, e conseguentemente le somme dovute a titolo di oblazione sono del tutto irrisorie e totalmente insignificanti e quindi assolutamente sproporzionate rispetto alle sanzioni previste per le violazioni più gravi dalla stessa legge notarile, che vanno dal semplice avvertimento fino alla destituzione, e quindi non rispettano i criteri generali di ragionevole proporzionalità e adeguatezza indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 25 e 341 del 1994; 297 del 1993; 409 del 1989);

che pertanto si configura una violazione dell'art. 3 Costituzione rispetto agli altri illeciti disciplinari previsti nella medesima legge, che pur essendo giustamente sanzionati in modo più severo in relazione alla loro gravità, perdono qualsiasi proporzionalità rispetto alle ammende, alterando la logicità, coerenza e ragionevolezza dell'intero sistema sanzionatorio istituito dalla citata legge notarile n. 89 del 1913, che invece esistevano all'epoca di entrata in vigore della legge;

che si realizza inoltre una disparità di trattamento con i provvedimenti disciplinari stabiliti per altre categorie di professionisti;

che si verifica altresì violazione dell'art. 97 della Costituzione, in quanto solo un coerente ed efficace sistema sanzionatorio sarebbe idoneo a garantire, in funzione inibitoria di prevenzione generale, un corretto ed efficiente svolgimento della importante funzione pubblica certificativa attribuita al notariato;

che la normativa vigente appare in contrasto con l'art. 97 Costituzione anche in relazione al diverso profilo attinente al buon funzionamento degli uffici chiamati ad intervenire nel procedimento disciplinare — Procura della Repubblica e relativa segreteria, tribunale e relativa cancelleria, tesorerie dei Consigli notarili, per limitarsi al solo giudizio di primo grado — ed ai costi del medesimo procedimento, sia in termini meramente economici sia con riferimento alla forza-lavoro impiegata, anch'essi assolutamente sproporzionati rispetto al risultato perseguito e cioè, in caso di accertamento dell'illecito disciplinare, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie di cui si ribadisce l'insignificanza;

Evidenziato in ordine alle possibilità di intervento della Corte senza sostituire la propria valutazione a quella spettante alla discrezionalità del legislatore;

che la Corte potrebbe intervenire applicando alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge notarile gli aumenti stabiliti dal legislatore per le pene pecuniarie originariamente comminate dal Codice Penale vigente, innalzate di quaranta volte con l'art. 3 legge 12 luglio 1961 n. 603 e quintuplicare dall'art. 113 legge 24 novembre 1981 n. 689;

che tale equiparazione appare giustificata ove si tenga presente l'identità di *ratio* sottostante all'aumento delle sanzioni pecuniarie, e cioè quella di adeguare l'efficacia preventiva e punitiva delle stesse al mutato valore del denaro (e comunque siffatta equiparazione sarebbe ancora non del tutto adeguata, incidendo su sanzioni risalenti al 1913, mentre gli aumenti delle sanzioni penali riguardano multe e ammende introdotte nel 1930);

che l'aumento di 200 volte porterebbe le ammende di cui all'art. 137 legge n. 89/1913 a limiti edittali accettabili, cioè da lire 8.000 (ora 4 euro) a lire 80.000 (ora 41 euro) per le ipotesi del primo comma e da lire 80.000 (ora 41 euro) a lire 640.000 (ora 330 euro) per le violazioni di cui al secondo comma;

che, in subordine, la Corte potrebbe limitarsi a dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 689 del 1981 nella parte in cui prevede che la rivalutazione delle sanzioni amministrative pecuniarie prevista dall'art. 10 della stessa legge non si applica alle violazioni disciplinari;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 1° comma e 97, 1° comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 137 e 151 legge 16 febbraio 1913 n. 89, il primo nella parte in cui prevede, a titolo di sanzione disciplinare, al primo comma, l'ammenda da lire 40 a lire 400, ed al secondo comma, l'ammenda da lire 400 a lire 3.200, il secondo nella parte in cui richiama le predette sanzioni prevedendo che il pagamento del quarto del massimo determini l'estinzione del procedimento disciplinare.

Sospende il giudizio in corso nei confronti del notaio Maurizio Ferrara.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla Cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Novara, addì 15 aprile 2002

Il Presidente: ANIELLO

N. 355

*Ordinanza del 12 marzo 2002 emessa dalla Corte dei conti sez. giur. per la Regione Sicilia
sul ricorso proposto da I.N.P.D.A.P. contro Lanza Giuseppe Camillo*

Previdenza e assistenza sociale - Soggetto titolare di più pensioni - Divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui diversi trattamenti pensionistici - Determinazione della misura del trattamento pensionistico complessivo oltre il quale diventi operante il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale - Mancata previsione - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto a quanto previsto per i dipendenti della Regione Siciliana a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 516/2000 - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 19/A/02/ORD, sul ricorso in appello in materia di pensioni civili iscritto al n. 684/A/C del registro di segreteria presentato dall'I.N.P.D.A.P. in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* dott. Giovanni Franco Manno domiciliato presso la sede legale dell'istituto in Palermo, via Resuttana n. 360, avverso la sentenza n. 1105/00/P del 17-27 novembre 2000 emessa nei confronti del signor Giuseppe Camillo Lanza, residente in Palermo via T. Gargallo n. 12.

Udito all'udienza del 24 gennaio 2002 il consigliere relatore Mariano Grillo.

Visti gli atti.

F A T T O

Il sig. Lanza, già titolare fin dal 4 febbraio 1967 della pensione iscrizione n. 4886615 corrisposta dalla Direzione provinciale del tesoro di Palermo, a decorrere dal 1° settembre 1994, fruiva da parte della stessa Direzione di altro trattamento pensionistico n. 60475278. Poiché l'interessato aveva reso in data 22 giugno 1994, in sede di completamento della documentazione di rito, la prevista dichiarazione con firma autenticata con la quale tra l'altro specificava espressamente di «non avere altra pensione in godimento», la D.P.T. di Palermo corrispondeva anche sul secondo trattamento pensionistico l'indennità integrativa speciale (i.i.s.) in misura intera. Con nota del 18 febbraio 1998 l'amministrazione accertava il debito di lire 38.711.095 per indebita percezione dell'i.i.s. e della tredicesima mensilità sulle due pensioni per il periodo 1° marzo 1995 - 28 febbraio 1998. Il sig. Lanza impugnava tale nota innanzi la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, deducendo di avere diritto alla erogazione della i.i.s. in misura intera su entrambi i trattamenti di quiescenza in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 494 del 1993.

Con la sentenza n. 1105/00/P del 17-27 novembre 2000 il giudice unico per le pensioni presso detta sezione dichiarava il diritto del ricorrente all'adeguamento al minimo I.N.P.S. del trattamento di pensione iscr. n. 60475278 dal 1° marzo 1995 ove non percepito, e a ritenere la somma di L. 38.711.095, in quanto riscossa in buona fede, condannando l'I.N.P.D.A.P. alla restituzione delle somme già trattenute in esecuzione del provvedimento di recupero del preteso indebito.

Con atto notificato il 24 gennaio 2001 l'I.N.P.D.A.P., subentrata alla D.P.T. nella gestione dei rapporti pensionistici, ha gravato di appello la predetta sentenza, chiedendone la riforma con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 494 del 1993 e perché fondata sull'errato presupposto della buona fede dell'interessato.

D I R I T T O

L'I.N.P.D.A.P., nell'atto di appello, sostiene che il ricorrente, in godimento di due trattamenti pensionistici a carico di enti pubblici ed erogati dallo stesso ente previdenziale, non ha diritto alla corresponsione dell'indennità

integrativa speciale su entrambe le pensioni percepite, stante l'operare del divieto di cumulo ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 494 del 1993, fatto salvo l'importo corrispondente al minimo I.N.P.S. Ne deriverebbe perciò il diritto-dovere dell'amministrazione di ripetere le somme che sono state corrisposte; indebitamente all'interessato a tale titolo oltre il predetto importo minimo.

Nel caso all'esame del collegio viene in questione nuovamente il problema del cumulo dell'indennità integrativa speciale tra due trattamenti pensionistici, al quale deve applicarsi la disposizione del 2° comma dell'art. 99 del testo unico n. 1092 del 1973; disposizione che, anche con la integrazione operata dal Giudice delle leggi (Corte cost. n. 494 del 1993), non risultando fissato il limite minimo o il trattamento complessivo al di sotto del quale non debba operare il divieto stesso, stabilisce tuttora un divieto di cumulo generalizzato dell'indennità integrativa speciale nel caso di più trattamenti pensionistici.

Al riguardo deve rilevarsi che con la sentenza n. 516 del 2000, emessa in occasione di questione analoga riferita al cumulo di indennità di contingenza e indennità integrativa speciale corrisposta a favore di pensionati della Regione siciliana, il Giudice delle leggi ha ritenuto che l'illegittimità costituzionale non deriva dal divieto di cumulo, di per sé non incostituzionale, in relazione alla originaria funzione della indennità di contingenza (o similare) come elemento aggiuntivo (correlato a percentuale di stipendio o pensione) e separato dalla retribuzione o pensione, con finalità di adeguarla ad un livello minimo rispetto alle variazioni del costo della vita, ma si verifica in presenza di divieto di cumulo di indennità di contingenza (o similare) generalizzato, cioè senza che sia fissato un limite minimo o trattamento complessivo per le attività alle quali si riferisce, al di sotto del quale non debba operare il divieto stesso. Ha, altresì, osservato che d'altro canto, spetta al legislatore la scelta tra diverse soluzioni, ferma l'esigenza di un equilibrio finanziario del sistema retributivo e pensionistico, purché sia rispettata l'esistenza dignitosa del lavoratore-pensionato, con possibilità di distinguere la disciplina del cumulo anche con ragionevoli differenziazioni temporali, collegate alla diversa nuova natura e funzione della indennità anzidetta e alla progressiva trasformazione — anche per effetto del conglobamento pensionistico — della incidenza del problema a partire dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, pervenendo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale. La Corte ha conseguentemente statuito «che un divieto generalizzato di cumulo di indennità di contingenza (o indennità equivalenti nella funzione di sopperire ad un maggior costo della vita) sia illegittimo dal punto di vista costituzionale quando, in presenza di diversi trattamenti di attività di servizio o di pensione (ovviamente quando non vi sia una incompatibilità), non sia previsto (v. sentenza n. 566 del 1989; n. 376 del 1994) un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del lavoratore pensionato e della sua famiglia o del pensionato con pluralità di posizioni assicurative), al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso».

La sentenza n. 516 del 2000 chiude con un dispositivo diverso da quello con il quale aveva chiuso la sentenza n. 376 del 1994, sebbene la norma denunciata fosse sostanzialmente identica, poiché, mentre nella seconda il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sicilia 24 luglio 1978, n. 17 nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di più pensioni o assegni vitalizi, ferma restando la spettanza ad un solo titolo dell'indennità di contingenza e di ogni altra maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo lavoratori dipendenti con la prima dichiara l'illegittimità costituzionale della norma con contenuto equivalente «nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennità di contingenza ed indennità similari».

Ne deriva che, alla stregua di tale ultima pronuncia del Giudice delle leggi, la decurtazione dell'i.i.s. in presenza di diversi trattamenti pensionistici pubblici soggetti alla disciplina dell'art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973, anche quando sia salvaguardata l'integrazione al minimo I.N.P.S., deve ritenersi priva di qualsiasi ragionevole giustificazione con evidente *vulnus* dell'art. 3 e 38 della Costituzione, perché in ogni caso detta disposizione non stabilisce un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altra sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del pensionato con pluralità di posizioni assicurative), al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso: limite che, come la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, è necessario sia posto dalla legge in forza delle norme costituzionali citate.

La questione di legittimità costituzionale è rilevante perché l'appello dell'I.N.P.D.A.P. può essere accolto soltanto se permanga nell'ordinamento la disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, commi 2 e 3, della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 2, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel testo attualmente vigente, nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni, il divieto di cumulo della indennità integrativa speciale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione

Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il processo sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così provveduto in Palermo, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2002.

Il Presidente: AULISI

02C0782

N. 356

*Ordinanza del 15 giugno 2002 emessa dal Giudice di pace di Noto
nel procedimento civile vertente tra Jacono Giovanni e Comune di Noto*

Ordinamento giudiziario - Riforma degli uffici giudiziari operata dal d.lgs. n. 51/1998 - Sezioni distaccate di tribunale - Istituzione di una sezione distaccata del tribunale di Siracusa presso il Comune di Avola, anziché presso il Comune di Noto - Eccesso di delega, per contrasto con i criteri direttivi posti dalla legge n. 254/1997 - Ingiustificata disparità di trattamento (derivante dalla «legificazione» della prima istituzione delle sezioni, rispetto alle eventuali successive modifiche di competenza ministeriale) - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla tutela giurisdizionale - Irragionevolezza della scelta operata dal legislatore delegato.

- R.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 48-*bis*, aggiunto dall'art. 15 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51; tabelle A e B allegate al d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76 e 113; legge 16 luglio 1997, n. 254, art. 1.

IL GIUDICE DI PACE

Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede; letti gli atti di causa,

Premette in fatto

Con citazione notificata il 4 gennaio 2000 Jacono Giovanni conveniva in giudizio avanti questo ufficio il Comune di Noto, in persona del sindaco *pro tempore*, chiedendo che lo stesso venisse dichiarato inadempiente al contratto stipulato *inter partes* in data 11 febbraio 1999 per la pulizia dei locali comunali e scolastici, con la conseguente condanna al risarcimento del danno patito, quantificabile, fino alla data della citazione, in L. 4.500.000 (o in quell'altra misura contenuta nei limiti di competenza) e alle spese.

L'inadempienza lamentata dall'attore consisteva nel fatto che per uno degli stabili oggetto del contratto, quello di via Bovio (sede degli uffici della sez. distaccata di pretura nonché di quelli del giudice di pace) il comune aveva ridotto la prestazione, con informale comunicazione del 1° giugno 1999 e decorrenza dall'indomani, ai soli locali del giudice di pace e a quelli comuni, in quanto la pretura era stata soppressa da tale data ed i locali da essa occupati, peraltro, erano stati materialmente chiusi.

Solo il successivo 11 ottobre, poi, il comune aveva formalizzato la già avvenuta riduzione del servizio, a decorrere dal 1° giugno, motivandola con la soppressione della pretura. In siffatto comportamento contrattuale del comune l'attore riteneva di ravvisare un inadempimento risarcibile sotto il profilo del mancato guadagno.

Costituendosi in giudizio con comparsa del 5 febbraio 2000, depositata all'udienza di prima comparizione, il comune convenuto chiedeva il rigetto della domanda, affermando che la riduzione delle prestazioni contrattualmente previste (con corrispondente riduzione del corrispettivo) non era stato un atto arbitrario ed illegittimo, ma imposto dall'entrata in vigore del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che avendo soppresso la sezione distaccata della Pretura di Noto, aveva istituito ad Avola, anziché a Noto, una sezione distaccata del Tribunale di Siracusa.

All'udienza di trattazione del 18 febbraio 2000 l'attore sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 48-*bis* dell'Ordinamento Giudiziario R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (introdotto con l'art. 15 del d.lgs n. 51/1998) e delle tabelle *A* e *B* annesse al detto Ordinamento, così come con detta disposizione novellato, nella parte in cui veniva istituita ad Avola anziché a Noto una sezione del Tribunale di Siracusa; in contrasto con le risultanze istruttorie emergenti dai parametri stabiliti nella legge di delega del Parlamento al Governo, così incorrendo nel vizio di accesso di delega, in violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Aderendo a specifica richiesta dell'attore, questo giudice concedeva alle parti termine per il deposito in cancelleria di note illustrative. A ciò provvedeva, il 26 febbraio 2000, soltanto l'attore, il quale motivava la questione sollevata sotto tre distinti profili.

Con ordinanza del 30 marzo 2000 il giudice dichiarava la predetta questione di legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata, sospendendo il giudizio ed ordinando la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

A seguito di ciò la Corte emetteva ordinanza n. 149 del 9/17 maggio 2001, con la quale dichiarava la manifesta inammissibilità della questione portata al suo esame, per difetto di rilevanza nella fattispecie *de qua*.

L'attore riassumeva quindi nei termini il giudizio, che proseguiva malgrado il decesso dell'avv. Rizza, difensore del Comune di Noto, stante la volontaria prosecuzione *ex art.* 302 c.p.c., con la costituzione di nuovo difensore del comune, l'avv. Franza.

All'udienza del 27 marzo 2002 l'attore sollevava nuovamente la questione di legittimità costituzionale ed il giudice riservava ordinanza, concedendo alle parti termine per note illustrative. Solo l'attore le depositava nel termine assegnato, sviluppando il punto relativo alla rilevanza, argomentando che la pronunzia di inammissibilità della Corte fosse derivata dalla motivazione insufficiente e poco perspicua dell'ordinanza di remissione.

In diritto osserva

L'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87 dispone che il giudice avanti il quale, nel corso di un giudizio, venga sollevata questione di costituzionalità (con l'indicazione delle norme ritenute viziato e delle disposizioni costituzionali che si assumono violate) verifichi preliminarmente se la questione stessa sia rilevante nella fattispecie sottoposta al suo giudizio, se cioè quest'ultimo possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione di essa.

Questo principio, nella odierna fattispecie, deve essere applicato anche alla luce della citata ordinanza n. 149/2001 della Corte costituzionale.

Sul punto, ritiene questo giudice che — pur nella obiettiva insufficienza di motivazione contenuta nella precedente ordinanza di remissione del 30 marzo 2000 — la rilevanza sussista e vada riaffermata, in quanto la decisione di merito non può essere emessa prescindendo dalla risoluzione della questione sollevata.

L'attore, infatti, l'ha sollevata per paralizzare l'eccezione del comune, che aveva giustificato la legittimità del proprio operato, in quanto obbligatoriamente conseguente alle norme oggi impugnate.

Con l'atto di citazione, in altri termini, lo Jacono chiese la condanna del comune al risarcimento del danno causatogli con la riduzione della prestazione contrattualmente stabilita, e solo a seguito dell'eccezione avanzata dall'ente convenuto, di aver dovuto motivarsi a ciò per effetto di disposizione di legge (così negando ogni sua responsabilità per «danno ingiusto») egli sollevava la questione *de qua*, lamentando che la norma invocata dal comune a propria difesa, benché astrattamente idonea ad escludere a suo carico la configurabilità di un «danno ingiusto», era viziata di illegittimità costituzionale.

Da qui il convincimento di questo giudice, che la previa decisione della Corte costituzionale circa la fondatezza o meno della questione stessa costituisca presupposto necessario ed imprescindibile della decisione di merito sulla controversia che oppone lo Jacono al Comune di Noto.

Circa la non manifesta infondatezza della predetta questione, ritiene questo giudice che le argomentazioni svolte nella ordinanza del 30 marzo 2001 siano integralmente condivisibili.

Essa muove dalle modifiche all'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) — mediante gli artt. 48-*bis* e 48-*rer* — introdotte con l'art. 15, d.lgs. n. 51 del 19 febbraio 1998 nel contesto dell'istituzione della figura del giudice unico di primo grado.

La prima di queste norme (art. 48-*bis*) dispone che «Nei comuni indicati nella tabella *B* annessa al presente ordinamento sono istituite sezioni distaccate del tribunale ordinario con la circoscrizione stabilita per ciascuna di esse» e in detta tabella sono elencate tre sezioni distaccate del Tribunale di Siracusa, con sede nei Comuni di Augusta, Avola e Lentini. Nella tabella *A* annessa all'ordinamento la circoscrizione della sezione istituita ad Avola risulta formata dai Comuni di Avola, Noto, Pachino, Portopalo di Capopassero e Rosolini.

La seconda norma (art. 48-*ter*) riguarda invece le future modifiche delle sezioni distaccate, attribuite alla competenza amministrativa del Ministro Guardasigilli.

È stata in tal modo introdotta una doppia disciplina, nel senso che mentre in sede di prima istituzione delle sezioni distaccate (art. 48-*bis*) la materia della geografia giudiziaria è stata «legificata», le successive attività di istituzione, soppressione e modificazione della circoscrizione delle sezioni distaccate verranno invece disposte (ai sensi dell'art. 48-*ter*) con decreto motivato del Ministro della giustizia.

Il quadro normativo così delineato è stato ritenuto dall'attore costituzionalmente illegittimo.

È stato anzitutto lamentato un eccesso di delega in cui il Governo sarebbe incorso, in relazione alla delega del Parlamento, con conseguente violazione dell'art. 76 Cost., il quale prescrive che «l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per un tempo limitato e per oggetti definiti».

Utilizzando appunto, per l'istituzione del giudice unico e la riforma delle circoscrizioni giudiziarie, lo strumento usuale in ogni analoga ipotesi di complessità, quello della delega, la legge 16 luglio 1997 n. 254 (*Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1997, n. 181) con l'art. 1 consentiva al Governo di varare «uno o più decreti legislativi» per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei «principi direttivi» ivi elencati, fra cui (let. *i*), quello di «sopprimere le attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, istituendo ove occorra sezioni distaccate di tribunale (...) secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio e del numero di abitanti, difficoltà di collegamento, indice di contenzioso sia civile che penale».

La laboriosa istruttoria tendente alla individuazione, sulla base dei predetti criteri, delle sezioni distaccate del Tribunale di Siracusa, portò alla conclusione che una di esse (a servizio della intera parte meridionale di quella provincia, e cioè dei Comuni di Noto, Avola, Pachino, Portopalo di Capopassero e Rosolini) doveva essere istituita a Noto.

Nella relazione generale allo schema di decreto legislativo recante «Istituzione delle sezioni distaccate di tribunale e dei tribunali delle aree metropolitane» si sottolinea che la loro prima istituzione è «indubitabilmente demandata al decreto legislativo», con eventuale possibilità di delegificare (su conforme parere delle commissioni parlamentari) i successivi provvedimenti di istituzione e soppressione (come poi disposto con la ricordata introduzione dell'art. 48-*bis* nell'ordinamento giudiziario).

Non sussiste quindi alcun dubbio che le tabelle *A* e *B* annesse al d.lgs. n. 51/1998 costituiscano fonte primaria, come tale suscettibile di accertamento di costituzionalità sotto vari profili, primo fra tutti quello dell'eccesso di delega.

Nella relazione, poi, alle tabelle allegate al predetto schema di decreto legislativo, e specificamente nella «Parte II — I criteri per l'istituzione delle sezioni distaccate di tribunale», vengono individuati, quali «criteri generali da adottare», il «bacino di utenza» di almeno 60.000 abitanti; la densità abitativa di almeno 40 abitanti per kmq; i «collegamenti» con un tempo medio non superiore all'ora; l'indice di carico presunto (pp. 8-12).

Alla p. 16 (punto 6.7) si precisa che il numero di sezioni staccate di tribunale da istituire sarà più contenuto rispetto alle 427 sezioni di pretura, con conseguente chiusura e «accorpamento» di alcune sezioni ad altre, definite «accorpanti».

Infine, nella concreta proposta di soluzione in ordine all'istituzione delle sezioni distaccate del Tribunale di Siracusa, comprendente nel suo circondario sei sezioni distaccate di pretura «delle quali alcune senza movimento di rilievo», si affermava testualmente (p. 31): «appare opportuno procedere all'accorpamento di Avola (abitanti 32.012 e indice 0,6) su Noto (abitanti 42.986 e indice 1,82) che prevale perché, oltre ad avere parametri più consistenti, ha una collocazione più centrale ed è stata indicata, durante le consultazioni, come sede preferita».

«Si dispone inoltre l'accorpamento alla stessa Noto di Pachino, con 24.891 abitanti e indice 1.03, così ricavando per Noto un'unità con circa 100 mila abitanti e un indice di 3,5».

Da quanto sopra rilevato, alla luce del contenuto precettivo della delega concessa dal Parlamento al Governo, emerge che questo, nell'espletare gli atti preparatori dell'emanando decreto legislativo, si era corretta-

mente attenuto ai criteri generali ed obiettivi elaborati, pervenendo — con coerente motivazione rispetto ad essi — alla individuazione della sezione distaccata della Pretura di Noto come sede «accorpante» nei confronti di Avola e di Pachino, con conseguente istituzione in detta città della sezione distaccata del Tribunale di Siracusa, mentre nel testo approvato è incorso in un classico eccesso di delega, consistente nel disattendere la limitazione costituzionale insita nel suo potere delegato, e conseguentemente sia i criteri obiettivi che avevano presieduto l'istruttoria, sia ancora i risultati ottenuti con quest'ultima, risultati di tale univoca valenza da non aver comportato alcuna perplessità nella scelta, come era invece avvenuto in altri casi, nei quali — e solo in essi — la ambivalenza dei dati avrebbe potuto e dovuto legittimare l'esercizio di una prudente discrezionalità.

Ritiene questo giudice che il Governo, depennando dalle tabelle *A* e *B* annesse al testo legislativo — ed in modo del tutto immotivato — «Noto» per sostituirla con «Avola», abbia esorbitato dai «principi e criteri» (le cui finalità delegate erano quelle della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario) che avevano indotto senza alcuna incertezza — per la convergenza di tutti i parametri — alla originaria e ben motivata scelta, peraltro conforme anche ai vari pareri espressi dagli organi consultivi, con conseguente violazione dell'art. 76 Cost.

È stata poi lamentata una disparità di trattamento fra situazioni sostanzialmente uguali, realizzata dal citato art. d.lgs. n. 51 del 19 febbraio 1998 (e dalle tabelle *A* e *B* ad esso annesse) con violazione dell'art. 3 Cost. ed ulteriore violazione degli artt. 24 e 113.

La parziale «legificazione» di una materia (quella della geografia giudiziaria) sempre attribuita alla competenza amministrativa dell'Autorità di Governo (decreto del Guardasigilli), realizzando una doppia disciplina, con ingiustificata ed immotivata disparità di trattamento fra l'ipotesi della prima istituzione delle sezioni distaccate di tribunale (art. 48-*bis* dell'ordinamento) e quella della loro successiva modificazione (art. 48-*ter*), norme entrambe introdotte con l'art. 15, d.lgs. n. 51/1998, avrebbe violato in maniera irragionevole il fondamentale principio di uguaglianza sottraendo la previsione immediata di cui all'art. 48-*bis* 8 «legificata»), a differenza di quella dell'art. 48-*ter* (attribuita al provvedimento amministrativo) alla stessa possibilità per i cittadini, gli enti e le formazioni sociali interessate di ricorrere alla tutela; costituzionalmente garantita, di diritti soggettivi ed interessi legittimi, con conseguente violazione non solo dell'art. 76 Cost. (non essendo stata, tale facoltà, compresa nella delega), ma altresì degli artt. 24 e 113 Cost.

Questo giudice, sul punto, ritiene che il rilievo non sia privo di fondamento, in considerazione del fatto che nella legge n. 254/1997 non è dato rinvenire un indirizzo come quello poi adottato nel d.lgs. n. 51/1998.

Con il terzo profilo di incostituzionalità, infine, l'attore ha lamentato la irragionevolezza della scelta del Comune di Avola, in luogo di quello di Noto, in relazione alle finalità volute dal legislatore delegante, con violazione, ancora una volta dell'art. 76 Cost., le cui vincolanti indicazioni di principio sarebbero state disattese.

Anche questo rilievo appare a questo giudice privo di fondamento, in considerazione del fatto che — in aperta violazione della delega costituzionale, tendente al fine di «realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari», ed in contraddizione con la constatazione obiettiva che le sezioni di pretura di Avola e Pachino non avevano «movimenti significativi», il Governo sia poi addivenuto, senza motivarla, alla sostituzione della originaria scelta, caduta su Noto, con altra, quella di Avola, sezione di pretura di scarsissima consistenza e con un bacino di utenza notevolmente più ridotto.

Va disposta pertanto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 per la pronuncia sulla legittimità costituzionale delle suindicate norme.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da Jacono Giovanni sotto i tre profili sopra illustrati;

Sospende il giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Noto, addì 12 giugno 2002

Il giudice di pace: PALAMENGHI

N. 357

*Ordinanza del 22 febbraio 2002 emessa dal Tribunale di Trapani
nel procedimento civile vertente tra Di Girolamo Nicolò e Comune di Trapani*

Impiego pubblico - Sospensione cautelare dei dipendenti pubblici a seguito di condanna penale, anche non definitiva, per determinati delitti - Efficacia, salvo il caso di sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, fino alla prescrizione del reato - Lamentata automaticità della sanzione - Irragionevolezza - Lesione del principio di presunzione di innocenza fino alla sentenza di condanna definitiva.

- Legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 4.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma secondo.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva nel procedimento *ex art. 700 c.p.c.*, promosso da Di Girolamo Nicolò, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Giacalone ed elettivamente domiciliato in Trapani presso lo studio dell'avv. Dario Guarnotta;

Contro Comune di Trapani, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Montanti ed elettivamente domiciliato in Trapani presso l'ufficio legale del comune, ha emesso la seguente ordinanza.

1. — Il ricorrente, dirigente del comune di Trapani, condannato con sentenza non definitiva della Corte di appello di Palermo a due anni ed un mese di reclusione per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 477, 61 n. 2 cod. pen. e per il delitto di cui agli artt. 110, 314 cod. pen., unificati sotto il vincolo della continuazione, chiede, agendo in via d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.*, la disapplicazione del provvedimento del Sindaco di Trapani in data 14 dicembre 2001, con il quale, ai sensi dell'art. 4, della legge 27 marzo 2001 n. 97, è stato sospeso dal servizio.

Prospetta questioni di legittimità costituzionale della disposizione applicata nei suoi confronti e, previa sospensione del presente procedimento e rimessione degli atti alla Corte costituzionale, chiede di essere reintegrato in servizio per il solo tempo necessario all'espletamento dell'incidente di costituzionalità.

Si è costituito in giudizio il Comune di Trapani, chiedendo il rigetto del ricorso.

2. — Deve innanzitutto escludersi, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, che il provvedimento di sospensione dal servizio adottato nei confronti del medesimo costituisca una pena accessoria e quindi, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 27 marzo 2001 n. 97, non sia applicabile ai procedimenti penali, come nella specie, in corso alla data di entrata in vigore di tale legge.

Le pene accessorie conseguono infatti di diritto alla condanna, come effetti penali di essa (art. 19 c.p.), mentre la sospensione dal servizio ha natura cautelare e risponde ad esigenze proprie della funzione amministrativa e della pubblica amministrazione, presso cui il soggetto colpito presta servizio.

In sostanza tende ad evitare che l'amministrazione sia esposta al pregiudizio derivante dalla permanenza dell'impiegato nell'ufficio a seguito di una condanna, sia pure non definitiva, per taluni reati predeterminati dal legislatore.

Così delineata la natura della misura in questione, essa, a norma dell'art. 10, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001, si applica ai procedimenti penali in corso, a differenza della pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro, introdotta dal secondo comma della stessa legge, la quale per espressa previsione non è applicabile ai procedimenti penali pendenti.

3. — Ritene questo giudicante rilevanti, ai fini della decisione del presente procedimento, e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente.

L'art. 4, comma 1, della legge 27 marzo 2001 n. 97 dispone che, nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'art. 3, comma 1 — ossia per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383 —, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.

Tale disposizione, con l'introdurre un meccanismo automatico di sospensione del dipendente a prescindere da ogni valutazione circa l'incompatibilità del mantenimento in servizio del medesimo in relazione a vicende penali non definite, appare in contrasto con il principio di presunzione di non colpevolezza dell'imputato sino alla condanna definitiva (art. 27, comma 2, Cost.) nonché con i principi di ragionevolezza, coerenza e proporzionalità desumibili dall'art. 3 della Costituzione.

La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-*septies* della legge 19 marzo 1990 n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16, sollevata, tra l'altro, con riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma, Cost., ha dichiarato non fondata tale questione, affermando che la natura cautelare della misura in esame comporta che; ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale, non si possa, direttamente, mettere in gioco il parametro costituito dal principio di presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna definitiva. Le misure cautelari, infatti, operano per definizione prima dell'accertamento definitivo della colpevolezza in ordine ai reati a cui esse si collegano.

Ha aggiunto la Corte, richiamando una sua precedente pronuncia (sentenza n. 239 del 1996), che la presunzione di non colpevolezza potrebbe essere chiamata in causa indirettamente qualora la misura, per i suoi caratteri di irragionevolezza assoluta o di sproporzione o di eccesso rispetto alla funzione cautelare, dovesse in realtà apparire non come una cautela ma come una sorta di sanzione anticipata, conseguente alla commissione del reato, essendo criterio costituzionalmente imposto quello secondo cui una misura siffatta, incidendo su diritti, in tanto si giustifica in quanto sia disposta in base ad effettive esigenze cautelari e sia congrua e proporzionata rispetto a queste ultime.

Così pure, ha precisato la Corte, i parametri costituiti dal diritto al lavoro e dai diritti del lavoratore (artt. 4, 35 e 36 della Costituzione) potrebbero venire in considerazione, solo indirettamente, nel caso in cui risultasse che l'incongruità della misura rispetto alle esigenze cautelari (di per sé suscettibili di condurre, nell'ambito di un bilanciamento non irragionevole, ad una temporanea compressione di altri diritti) la rendesse tale da restringere quei diritti senza una ragione giustificatrice sufficiente.

Ed appunto in relazione ai parametri cui la Corte ha fatto riferimento solo indirettamente che la sollevata questione di illegittimità costituzionale appare fondata.

La norma impugnata infatti esclude automaticamente la permanenza dell'impiegato nell'ufficio in presenza di una condanna non definitiva anche nell'ipotesi in cui, in relazione ai fatti per i quali il medesimo è stato condannato, l'amministrazione non sia esposta ad un pregiudizio per effetto di detta permanenza e non sia in concreto pregiudicata la sua credibilità presso il pubblico o incrinato il rapporto di fiducia dei cittadini verso l'istituzione (nella specie il ricorrente, assolto in primo grado, è stato successivamente condannato in appello, perché, in missione con la propria autovettura, a seguito di un guasto al radiatore dell'acqua, ha fatto eseguire sull'autovettura, con denaro dell'amministrazione comunale, altre riparazioni non riconducibili a tale guasto, per un importo complessivo di L. 1.479.671, comprese le spese effettivamente occorrenti).

È appena il caso di osservare che con la indicata sentenza n. 206 del 1999 la Corte costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale, ha osservato che non si può negare al legislatore nell'esercizio di una non irragionevole discrezionalità, la facoltà di identificare ipotesi circoscritte nelle quali l'esigenza cautelare che fonda la sospensione è apprezzata in via generale ed astratta dalla stessa legge.

Ma in quella circostanza la Corte costituzionale ha circoscritto l'esame alla compatibilità dell'art. 15, comma 4-*septies*, della legge n. 55 del 1990 in relazione al rinvio a giudizio per determinati delitti di criminalità organizzata (associazione per delinquere di stampo, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e altri delitti connessi a detto traffico, nonché al traffico di armi, favoreggiamento personale o reale in relazione a taluno dei predetti reati), ipotesi queste del tutto diverse da quella in esame, per la quale non pare possa essere preclusa all'amministrazione, in ossequio ai precetti costituzionali sopra menzionati, la possibilità di valutare i particolari profili che ogni singolo caso presenta e di adottare nel caso concreto i provvedimenti idonei a salvaguardare l'amministrazione stessa, anche attraverso misure cautelari meno gravose e comunque efficaci.

Come ha infatti osservato la Corte costituzionale con la richiamata pronuncia, la misura deve risultare congrua rispetto all'effettività e alla consistenza dell'esigenza cautelare che la fonda, in rapporto alla gravità dell'accusa, al nesso di questa con le funzioni pubbliche svolte dall'impiegato, alla natura delle funzioni medesime, nonché al bilanciamento con l'eventuale interesse dell'amministrazione a continuare ad avvalersi dell'opera dell'impiegato nonostante la sua condanna non definitiva.

4. — Appare infine rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge n. 97 del 2001, nella parte in cui prevede che le disposizioni in essa contenute si applichino ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore di tale legge.

Nell'introdurre la misura cautelare dell'automatica sospensione dal servizio (anche) nei procedimenti pendenti la norma appare porsi in contrasto con il canone di ragionevolezza che deve ispirare la discrezionalità legislativa e con il principio di affidamento dei cittadini nella normativa giuridica preesistente.

Ed infatti il dipendente che, vigenti le precedenti disposizioni, anziché accedere al patteggiamento — che, secondo la giurisprudenza della S.C., non aveva efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, dovendo nell'ambito di tale giudizio l'accertamento dei fatti a lui addebitati avvenire in modo autonomo — abbia invece affrontato il giudizio, si trova ora ad essere soggetto, in caso di sentenza di condanna non definitiva, alla sospensione automatica del servizio, sanzione questa non applicabile sotto la precedente disciplina nemmeno in esito alla definizione anticipata del processo con sentenza di condanna definitiva.

Va quindi disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa sospensione del presente procedimento.

Va infine accolta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato sino alla pronuncia della Corte costituzionale sull'incidente di costituzionalità, in relazione al pregiudizio grave ed irreparabile conseguente all'allontanamento del ricorrente dal servizio (*cfr.*, per analoghi provvedimenti di sospensione nelle more della pronuncia della Corte, ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 699 del 13 giugno 2001, n. 778 del 4 luglio 2001, n. 949 dell'8 agosto 2001 nonché ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna n. 935 del 20 giugno 2001).

Ed invero, una prolungata assenza dal servizio non solo arrecherebbe al ricorrente pregiudizi non reintegrabili sul piano economico, ma, in relazione ai reati per i quali è stato (non definitivamente) condannato, al nesso di questi con le funzioni pubbliche da lui svolte nonché al bilanciamento con l'eventuale interesse dell'amministrazione a continuare ad avvalersi della sua opera, comporterebbe una irragionevole compromissione del suo diritto al lavoro, costituzionalmente protetto, con effetti non meno pregiudizievoli.

P. Q. M.

Sospende il giudizio.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97 in relazione agli articoli 3 e 27, secondo comma, della Costituzione. Dispone che gli atti siano trasmessi, a cura della Cancelleria, alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ordina sospendersi il provvedimento di sospensione dal servizio adottato nei confronti del ricorrente e la sua reintegrazione nel posto di lavoro per il solo tempo necessario all'espletamento dell'incidente di costituzionalità.

Così deciso in Trapani, addì 22 febbraio 2002.

Il Giudice del lavoro: VENUTI

N. 358

*Ordinanza del 23 aprile 2002 emessa dal T.A.R. per il Piemonte
sul ricorso proposto da Zucca Giuseppe contro A.S.L. n. 8 di Chieri ed altra*

Sanità pubblica - Regione Piemonte - Veterinari dipendenti dal servizio sanitario pubblico - Esercizio di attività libero-professionale - Divieto di titolarità di strutture ambulatoriali private nonché di svolgimento di attività professionali riguardo agli «animali d'affezione» - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto al lavoro e sul principio della tutela del lavoro - Eccedenza dai limiti della competenza regionale - Riproposizione, sul presupposto della permanente rilevanza, di questione già oggetto dell'ordinanza della Corte n. 80/2002 di restituzione atti per sopravvenuta modifica dei parametri costituzionali.

- Legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, art. 2.
- Costituzione, artt. 3, 4, 35, 117 e 120.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, sul ricorso n. 888 del 1997 proposto da Zucca Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Zuccarello e presso il medesimo elettivamente domiciliato in Torino, via Magenta n. 36;

Contro l'Azienda regionale U.S.L. n. 8, in persona del Direttore generale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Vecchione e presso il medesimo elettivamente domiciliata in Torino, corso Vinzaglio n. 4 e nei confronti della Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Giulietta Magliona ed elettivamente domiciliata in Torino, piazza Castello n. 165; per l'annullamento, previa sospensione, dell'atto prot. n. 1183/DP/Vt del 7 aprile 1997, con il quale il Servizio veterinario dell'Azienda regionale U.S.L. 8 di Chieri ha intimato al ricorrente di chiudere la struttura ambulatoriale di cui lo stesso è titolare; di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso con quello impugnato con il presente ricorso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e dell'Azienda regionale U.S.L. 8;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi alla Camera di Consiglio del 17 aprile 2002 l'avv. Zuccarello per il ricorrente, l'avv. Magliona per la Regione Piemonte e l'avv. Vecchione per l'Azienda regionale U.S.L. 8.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con atto prot. n. 66/DP in data 4 aprile 1997 l'Azienda regionale U.S.L. n. 8 di Chieri richiedeva ai medici veterinari dipendenti di segnalare i «programmi e tempi di massima del proprio impegno professionale (art. 1, comma 2, l.r. n. 4/1997) nonché l'opzione di massima circa l'ambito (intra o extra murario) entro cui si intende operare, con riferimento anche alle tipologie professionali individuate nella l.r. n. 4/1997 (animali d'affezione, da reddito, cavallo sportivo)». L'acquisizione di queste informazioni era diretta, tra l'altro, all'accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità, a proposito delle quali si precisava essere necessario adeguarsi alle disposizioni della legge reg. n. 4/1997 entro il 31 maggio 1997.

Indi con atto prot. n. 1183/DP/Vt in data 7 aprile 1997 il Servizio veterinario della medesima azienda, rilevato che il ricorrente risultava ancora titolare di struttura ambulatoriale ubicata nel Comune di Castelnuovo Don Bosco, lo invitava a regolarizzare la propria posizione, entro il successivo 18 aprile, in conformità al disposto dell'art. 2 della legge regionale n. 4/1997, che vieta l'attività professionale nell'ambito territoriale dell'azienda sanitaria di appartenenza e preclude al veterinario la titolarità di studio privato.

Avverso tale provvedimento ha proposto impugnativa l'interessato, deducendo:

1. — Questione di legittimità costituzionale.

Il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge Regione Piemonte 3 gennaio 1997 n. 4 per i seguenti motivi:

1) Contrasto della disposizione contenuta nell'art. 2, comma 1, della legge reg. n. 4/1997 con l'art. 120, comma 3, della Costituzione.

La normativa regionale, nel disciplinare l'attività libero-professionale dei veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale, ha posto il divieto di svolgimento di tale attività nell'ambito territoriale dell'Azienda sanitaria di appartenenza. Tuttavia, trattandosi di limitazione che non appare immediatamente riconducibile all'esigenza di evitare la riunione nella medesima persona delle figure del «controllore» e del «controllato», e quindi all'obiettivo di scongiurare situazioni di conflitto derivanti dall'esercizio delle funzioni pubbliche affidate ai veterinari, il criterio territoriale appare ingiustificato, tenuto conto dell'avviso espresso in proposito dal Consiglio di Stato in sede consultiva (Sez. I, 20 ottobre 1993 n. 985), circa la necessità che il sistema delle compatibilità si fondi sulla individuazione in concreto delle situazioni pregiudizievoli per i fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, a prescindere da un generico riferimento all'ambito territoriale. Pertanto il divieto imposto dalla legge regionale risulta arbitrario e si pone in netto contrasto con il precetto di cui all'art. 120, comma 3, della Costituzione, a norma del quale la regione non può porre limiti di carattere territoriale al diritto dei cittadini di esercitare la loro attività professionale o di impiego.

2) Contrasto degli artt. 1 (comma 2 e 3), 2, 3 e 4 della legge regionale n. 4/1997 con gli artt. 4, comma 1, e 35, comma 1, della Costituzione.

Il sistema di divieti, controlli e condizioni predisposto dalla legge regionale n. 4/1997 esclude in concreto l'effettiva possibilità di esercizio della libera professione da parte dei medici veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale, così violando le norme di cui agli artt. 4 e 35 della Costituzione, che tutelano il diritto al lavoro nelle sue varie modalità concrete di esplicazione. Né i limiti introdotti appaiono giustificati dall'esigenza di evitare pregiudizi all'interesse pubblico. Si consideri, infatti, che il divieto di essere titolare di struttura ambulatoriale privata e di esservi legato da rapporto di lavoro subordinato, relativamente all'attività sugli animali d'affezione (v. art. 2), si traduce in un divieto assoluto di svolgimento di tale attività, attesa la necessità che la stessa si svolga presso un ambulatorio; senza che, poi, emergano ragioni idonee a giustificare tale preclusione, posto che i servizi assicurati dai veterinari delle aziende sanitarie sono diretti alla cura e alla profilassi delle malattie relative agli «animali da reddito», sicché alcun pregiudizio può ipotizzarsi per il servizio sanitario nazionale dallo svolgimento di un'attività professionale che riguardi gli «animali d'affezione». Peraltro anche gli artt. 3 e 4 della normativa regionale, disciplinando la libera professione per gli «animali da reddito» e per il «cavallo sportivo», hanno l'effetto di sacrificare ingiustificatamente il diritto costituzionale all'esercizio dell'attività libero-professionale, ove si consideri che la stessa è consentita solo se si verifica una «permanente o temporanea carenza di veterinari libero-professionisti» (art. 3, comma 1), e quindi è subordinata a circostanze che non attengono all'esigenza di evitare gravi pregiudizi al servizio sanitario pubblico, quanto piuttosto a situazioni che appaiono finalizzate soprattutto alla tutela degli interessi dei veterinari libero-professionisti.

3) Contrasto delle disposizioni contenute negli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale n. 4/1997 con l'art. 4 della legge n. 412/1991, con l'art. 47, n. 4, della legge n. 833/1978 e con l'art. 36 del d.P.R. n. 761/1979. Violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione.

La normativa regionale è in contrasto con le disposizioni statali in materia, ed in particolare con l'art. 4 della legge n. 412/1991, con l'art. 47, n. 4, della legge n. 833/1978 e con l'art. 36 del d.P.R. n. 761/1979. Detta disciplina affida al legislatore regionale l'adozione di norme attuative, presupponendo che non venga escluso in concreto l'esercizio dell'attività libero-professionale, ma regolamentata la stessa in funzione della salvaguardia degli interessi pubblici. Ne consegue che, avendo la legge regionale piemontese introdotto limitazioni tali da precluderne in concreto lo svolgimento, non sono stati rispettati i limiti fissati dai principi fondamentali ricavabili dalle leggi statali, e quindi si ravvisa l'ulteriore contrasto con l'art. 117, comma 1, della Costituzione.

4) Contrasto degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale n. 4/1997 con l'art. 3, comma 1 e 2, della Costituzione. Disparità di trattamento.

La normativa regionale viola anche l'art. 3 della Costituzione. Infatti, l'introduzione di limitazioni sostanziali all'esercizio dell'attività professionale dei veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale nell'ambito della Regione Piemonte ha determinato una evidente disparità di trattamento tra medici pubblici e medici veterinari pubblici, nonché tra veterinari pubblici e veterinari liberi professionisti, e ancora fra veterinari in servizio presso le aziende sanitarie piemontesi e quelli di altre regioni. La violazione del principio di uguaglianza emerge dalla considerazione dell'inutilità ed arbitrarietà dei divieti contenuti nella legge regionale, i quali non sono idonei a salvaguardare l'interesse pubblico, favorendo esclusivamente i veterinari liberi professionisti, rispetto ai quali i colleghi del servizio sanitario nazionale, in modo del tutto immotivato, si trovano in posizione deteriore.

II — Merito.

1) Violazione di legge. Eccesso di potere; illegittimità derivata.

Gli indicati profili di illegittimità costituzionale viciano in via derivata l'atto impugnato. La violazione delle norme e dei principi costituzionali comporta altresì l'invalidità del provvedimento per eccesso di potere, sotto il profilo dell'ingiustizia manifesta e della disparità di trattamento. Inoltre l'applicazione di una legge che favorisce in modo del tutto ingiustificato i veterinari liberi professionisti potrebbe altresì determinare il vizio di eccesso di potere per sviamento della causa.

2) Eccesso di potere; illogicità e contraddittorietà del comportamento dell'amministrazione; violazione della prassi amministrativa.

L'atto impugnato è altresì viziato da eccesso di potere sotto ulteriori profili. Infatti l'intimazione di chiusura dell'ambulatorio risulta adottata prima ancora che si fosse completata la fase istruttoria avviata dalla stessa amministrazione con la richiesta di informazioni circa la posizione del personale veterinario, sicché il provvedimento è stato assunto in violazione della procedura individuata dall'Azienda, pregiudicando il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. Inoltre il termine fissato per la chiusura dell'ambulatorio (18 aprile 1997) risulta illogicamente e contraddittoriamente anticipato rispetto sia al termine per l'invio delle informazioni sollecitate a tutto il personale veterinario (30 aprile 1997) sia al termine per uniformarsi alla normativa di cui alla legge regionale n. 4/1997 (31 maggio 1997).

3) Violazione di legge; violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990; violazione del principio di partecipazione collaborativa dell'amministrato al procedimento.

L'aver intimato al ricorrente di chiudere immediatamente l'ambulatorio privato, senza attendere il completamento della fase istruttoria (ovvero l'acquisizione dei dati relativi alla posizione dei vari medici veterinari dipendenti dall'azienda), ha determinato altresì l'impossibilità per l'interessato di partecipare al procedimento, in violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990. Considerato che la richiesta di informazioni agli interessati si poneva come comunicazione dell'avvio del procedimento, si doveva poi consentire a tutti, e quindi anche al ricorrente, di far valere le proprie ragioni nel corso dell'iter procedurale, astenendosi dall'adottare prematuri atti lesivi.

Il ricorrente conclude dunque per l'annullamento dell'atto impugnato, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale, che invoca venga disposta già nella Camera di Consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare.

Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, resistendo al gravame. Cori memoria del 13 maggio 1997 si è evidenziata l'infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale della normativa regionale. Il legislatore regionale si sarebbe limitato a stabilire le modalità di esercizio della libera professione da parte dei veterinari pubblici, in conformità ai principi stabiliti dalla normativa statale, e soprattutto in ossequio all'esigenza di evitare conflitti di interessi legati alle molteplici funzioni affidate al personale veterinario del servizio sanitario nazionale, nell'ambito di un'attività rivolta a tutelare — attraverso le profilassi pianificate e il controllo degli alimenti di origine animale — la salute umana e l'economia dell'intero comparto agro-zootecnico.

Si è costituita in giudizio anche l'Azienda regionale U.S.L. 8, opponendosi all'accoglimento del ricorso in quanto infondato.

Con ordinanza n. 518 in data 16 giugno 1997 questa Sezione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, e ne ha deferito il sindacato alla Corte costituzionale; contestualmente ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato fino alla Camera di Consiglio immediatamente successiva alla comunicazione dell'esito del giudizio di costituzionalità, in vista dell'ulteriore corso del processo cautelare.

Con ordinanza n. 231, depositata in cancelleria il 19 giugno 1998, la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti a questo Tribunale, invitandolo ad effettuare un nuovo esame della rilevanza della questione di costituzionalità alla luce delle norme sopravvenute in materia.

Con memoria del 14 luglio 1998 il ricorrente ha insistito sulla perdurante sussistenza dei presupposti per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, tenuto anche conto — relativamente allo *ius superveniens* (art. 124, comma 1, lett. a), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112) — del difetto di potere legislativo della Regione Piemonte nella materia oggetto della presente controversia.

Con ordinanza n. 537 in data 25 luglio 1998 questa Sezione ha nuovamente deferito la questione alla Corte costituzionale, con contestuale sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Successivamente, in relazione ad un mutato quadro normativo, la Corte costituzionale ha ancora una volta disposto la restituzione degli atti al giudice *a quo*, al fine di vedere accertata la perdurante rilevanza della questione (v. ord. n. 84/2000).

Con memorie in data 4 e 8 maggio 2000 le parti hanno insistito sulle rispettive posizioni.

Con ordinanza n. 3 in data 26 maggio 2000 questa Sezione ha ancora una volta deferito la questione alla Corte costituzionale, con contestuale sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Indi, in ragione della sopravvenuta modificazione di due disposizioni costituzionali, la Corte costituzionale riteneva di dover nuovamente restituire gli atti al giudice *a quo*, al fine di un riesame dei termini della questione alla luce del nuovo quadro normativo (v. ord. n. 80/2002).

Alla Camera di Consiglio del 17 aprile 2002, ascoltati i rappresentanti delle parti, il Collegio si è riservata la decisione sull'istanza cautelare del ricorrente.

D I R I T T O

In servizio presso l'Azienda regionale U.S.L. n. 8 in qualità di medico veterinario, il ricorrente impugna la nota con cui l'amministrazione, rilevata la titolarità di un ambulatorio privato nell'ambito del territorio di competenza della medesima azienda, lo ha invitato a far venir meno tale situazione entro il 18 aprile 1997. Assume l'illegittimità costituzionale della legge regionale Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, in applicazione della quale è stato adottato il provvedimento, giacché la sopraggiunta disciplina regionale avrebbe introdotto tali e tante limitazioni all'attività professionale dei veterinari titolari di rapporto di pubblico impiego da precluderne in concreto l'esercizio, in violazione degli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione. Nell'attuale regime giuridico ogni preclusione alla libera professione del personale veterinario dipendente pubblico dovrebbe trovare giustificazione in concrete esigenze di tutela dell'interesse alla massima funzionalità operativa del servizio sanitario nazionale, sicché ogni ulteriore limite determinerebbe una indebita compressione del diritto al lavoro e del diritto all'uguaglianza di trattamento rispetto al restante personale medico e al personale veterinario di altre regioni, nonché ancora una non consentita riduzione dell'ambito territoriale in cui svolgere l'attività professionale (atteso il divieto in tal senso posto al legislatore regionale) e, comunque, l'esorbitanza della disciplina regionale dai limiti fissati dalla normativa di principio. In ogni caso il provvedimento impugnato sarebbe stato assunto prima del completamento della fase istruttoria e senza alcun raccordo con i termini fissati in via generale per uniformarsi alla nuova disciplina; né sarebbe stata consentita all'interessato la partecipazione al procedimento, ai sensi dell'art. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990.

Contesta la Regione Piemonte la fondatezza dell'assunto del ricorrente, poiché le introdotte limitazioni allo svolgimento della libera professione da parte del personale veterinario troverebbero tutte fondamento nella necessità di scongiurare l'insorgenza di conflitti di interessi legati al contestuale esercizio di funzioni istituzionali e di attività professionale.

Occorre innanzi tutto definire il quadro normativo in cui si inserisce la questione dedotta.

Nell'ambito della disciplina di riforma sanitaria l'art. 47 della legge n. 833 del 1978 recava la delega al Governo per l'emanazione di norme idonee a «garantire con criteri uniformi il diritto all'esercizio della libera attività professionale per i medici e veterinari dipendenti delle unità sanitarie locali ... Con legge regionale sono stabiliti le modalità e i limiti per l'esercizio di tale attività» (comma 3, n. 4). Successivamente, in attuazione della delega conferita, si stabiliva che il «personale veterinario ha la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale, fuori dei servizi e delle strutture dell'unità sanitaria locale, purché tale attività non sia prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali dell'unità sanitaria locale stessa, né incompatibile con gli orari di lavoro, secondo modalità e limiti previsti dalla legge regionale» (art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 761 del 1979). Indi l'art. 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991, sancito il principio per cui «con il servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro», ha disposto che «l'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego, purché espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il servizio sanitario nazionale». Da ultimo la Regione Piemonte ha inteso provvedere alla «regolamentazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale» (legge reg. 3 gennaio 1997, n. 4), ribadendone in via di principio il diritto di esplicare tale attività «al di fuori delle strutture pubbliche, al di fuori dell'orario di servizio, al di fuori del plus orario, al di fuori del lavoro straordinario» (art. 1, comma 1), ma subordinatamente all'adempimento dell'obbligo di «segnalare al direttore generale dell'azienda sanitaria regionale (ASR) di appartenenza programmi e tempi di massima del proprio impegno perché l'ente possa accertare e valutare l'assenza di condizioni di incompatibilità» (art. 1, comma 2); incompatibilità che, relativamente agli «animali d'affezione», riguardano l'attività professionale esercitata nel territorio di pertinenza della «ASR presso la quale il medico veterinario svolge il proprio servizio di pubblico dipendente» (art. 2, comma 1), con contestuale divieto di essere «titolare di

struttura ambulatoriale privata» (art. 2, comma 2), e che, relativamente agli «animali da reddito», comportano il generale divieto di svolgimento dell'attività professionale, salvo che non «si verifichi una permanente o temporanea carenza di veterinari libero-professionisti» (art. 3, comma 1), e comunque nel rispetto di determinati programmi operativi e subordinatamente ad una verifica di competenza del servizio veterinario regionale (art. 3, comma 2 e 3).

La normativa statale richiamata si iscrive in quell'indirizzo costantemente favorevole all'esercizio di attività professionali al di fuori dell'ordinario rapporto di lavoro, che — in deroga alla disciplina generale del rapporto di pubblico impiego, caratterizzata dal principio di esclusività — è stato da sempre l'elemento peculiare dello *status* del medico dipendente dal servizio sanitario pubblico. Alla base vi è la convinzione dell'influenza positiva che al pubblico dipendente può derivare dalla pratica professionale, posto che l'espletamento di attività esterne ed aggiuntive valgono a potenziarne le capacità operative, sì da giustificare il regime differenziato riservato dal legislatore a talune categorie di personale abilitato a svolgere anche la libera professione (v. Corte cost. 23 dicembre 1986 n. 284, relativamente al personale docente della scuola); per il personale medico, in particolare, trattandosi di valorizzarne la professionalità, si persegue al contempo un interesse della stessa struttura sanitaria pubblica. L'esercizio dell'attività professionale non può però incidere negativamente sull'osservanza del complesso dei doveri facenti capo al pubblico dipendente, ovvero non può trasformarsi in un fattore di pregiudizio del corretto assolvimento dei compiti d'ufficio. In tal senso assumono rilievo i limiti posti dall'esaminata normativa, ovvero il riferimento al possibile contrasto con gli interessi e i fini istituzionali dell'amministrazione sanitaria.

Ciò posto, deduce il ricorrente che l'intervenuta disciplina regionale si caratterizza per una indebita restrizione delle possibilità di esercizio dell'attività libero-professionale da parte dei veterinari addetti al servizio sanitario nazionale, in contrasto con varie norme costituzionali.

La questione è rilevante e non manifestamente infondata, nei limiti che si indicheranno.

La rilevanza ai fini del presente giudizio consegue alla circostanza che il provvedimento impugnato è stato adottato in diretta applicazione della normativa regionale sospettata di incostituzionalità, sicché l'eventuale espunzione dall'ordinamento della predetta normativa comporterebbe l'accoglimento del ricorso e la caducazione dell'atto lesivo. Tuttavia, poiché il provvedimento concerne in particolare il divieto di svolgere attività professionale nell'ambito del territorio dell'azienda sanitaria di appartenenza, con connessa impossibilità di essere titolare di struttura ambulatoriale privata (di qui l'intimazione a rimuovere tale causa di incompatibilità), la controversia appare circoscritta all'ipotesi di cui all'art. 2 della legge regionale n. 4/1997, ovvero ai vincoli inerenti l'attività professionale per gli «animali d'affezione». Pertanto la rilevanza della questione di costituzionalità va limitata a tale disposizione della normativa regionale, l'unica che incide sull'esito del presente giudizio.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione dedotta, rileva il collegio, in linea con l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva (v. Sez. I, 20 ottobre 1993 n. 985/1993), che la regolamentazione dell'attività libero-professionale dei veterinari dipendenti del servizio sanitario nazionale implica l'individuazione di «specifiche situazioni idonee a determinare un grave e comprovato pregiudizio al servizio sanitario pubblico, vietando ai medici veterinari quei comportamenti idonei a realizzarli». Non operando nel settore il principio generale secondo cui è interdetta qualsiasi attività professionale estranea al rapporto di lavoro (giacché suscettibile di dar luogo ad interessi conflittuali con quelli inerenti la posizione di pubblico dipendente), ogni deroga alla regola che consente la libera professione medica deve trovare fondamento in ragioni direttamente connesse alla primaria esigenza di garantire un efficiente servizio assistenziale pubblico, ovvero deve tendere ad evitare che sia negativamente condizionato l'assolvimento dei doveri d'ufficio, senza tuttavia porre limiti ulteriori, e soprattutto senza tradursi in un sostanziale annullamento delle effettive possibilità di esercizio di tali attività aggiuntive, attraverso l'adozione di misure che in concreto vanifichino il diritto astrattamente riconosciuto. In quanto voluto espressamente dall'ordinamento come uno dei contenuti del rapporto di impiego del personale medico, il diritto all'esercizio della libera professione è riconducibile al diritto al lavoro costituzionalmente protetto (artt. 4 e 35 Cost.), sicché ogni limitazione a tale facoltà si giustifica solo per la tutela di valori costituzionali concorrenti (v. Corte cost. 2 giugno 1977 n. 103 e 23 dicembre 1993 n. 457).

Ne consegue che l'impossibilità di svolgere attività professionale per gli «animali d'affezione» nel territorio dell'azienda sanitaria di pertinenza, con contestuale divieto di essere titolare di struttura ambulatoriale privata (art. 2 della legge regionale Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4), determina un grave affievolimento delle facoltà professionali del veterinario senza raccordarsi funzionalmente a specifiche esigenze della struttura sanitaria pubblica. La titolarità di funzioni inerenti al servizio sanitario nazionale non può evidentemente dar luogo ad un generalizzato divieto di esercizio di attività private, benché limitato ad un determinato ambito territoriale, in quanto si viene in tal modo a contraddire il principio che ammette alla libera professione il veterinario dipendente pubblico. Va piuttosto ribadito che i vincoli devono essere dimensionati in relazione al tipo di attività svolte nell'ambito

della struttura pubblica, e non anche in riferimento al luogo in cui opera il veterinario. Il criterio territoriale non soddisfa di per sé le esigenze che sono alla base della necessità di disciplina dell'attività professionale del personale medico, giacché ne vanifica di fatto il diritto senza razionalmente ricondursi all'obiettivo di assicurare l'ottimale funzionalità del servizio sanitario pubblico. Nell'attuale ordinamento prevale il criterio sostanzialistico della potenziale situazione di conflitto, e quindi occorre procedere alla individuazione in concreto delle situazioni pregiudizievoli per i fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, che va considerato nella sua globalità e non nell'ambito delle singole strutture in cui si articola (v. Cons. Stato, Sez. I, n. 985/1993 cit). Né è decisivo il richiamo alle varie competenze in materia di controllo e vigilanza, facenti capo ai servizi veterinari delle aziende sanitarie, che indurrebbero i medici veterinari ad essere controllori di stessi, posto che — una volta ammesso l'esercizio della libera professione — non se ne può poi escludere *in toto* l'ammissibilità, ma occorre piuttosto individuare le misure utili ad evitare la sovrapposizione di ruoli nella medesima persona, tenendo conto delle mansioni effettivamente assolate e dei settori operativi cui si è assegnati, ed in tale ottica trame le conseguenze in ordine alle modalità e ai limiti di esercizio dell'attività professionale.

In conclusione, la questione appare non manifestamente infondata in relazione agli artt. 4 e 35 della Costituzione, giacché l'art. 2 della legge regionale Piemonte 3 gennaio 1997 n. 4 risulta ingiustificatamente preclusivo delle concrete possibilità di esercizio della libera professione da parte dei veterinari dipendenti pubblici, e quindi lesivo del diritto al lavoro costituzionalmente protetto.

Per quanto concerne poi l'asserito contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nega il collegio che possa ipotizzarsi una disparità di trattamento con i medici dipendenti pubblici da una parte e con i veterinari libero-professionisti dall'altra, attesa l'evidente diversità delle situazioni poste a raffronto; quanto, invece, alla ipotizzata disparità di trattamento con il personale veterinario di altre regioni, è da escludersi che altre normative regionali (o anche l'assenza delle stesse) possano essere assunte a riferimento per desumerne un'eventuale violazione del principio di uguaglianza. Per contro, si deve dichiarare d'ufficio la non manifesta infondatezza della questione, in relazione all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza di una normativa regionale che prima ammette i veterinari all'esercizio dell'attività libero-professionale (v. art. 1, comma 1) e poi ne restringe contraddittoriamente le possibilità di esplicazione del diritto fino a vanificarlo.

L'assenza di una *ratio* giustificativa legata alla tutela della funzionalità operativa del servizio sanitario pubblico induce a ritenere non manifestamente infondata la questione di costituzionalità anche in riferimento all'art. 120, comma 3, della Costituzione, giacché il divieto di esercizio dell'attività professionale per gli animali d'affezione nell'ambito del territorio dell'azienda sanitaria di appartenenza, privo come è di fondamento in norme di rango costituzionale, viene a determinare un indebito limite di spazio allo svolgimento della libera professione.

Vanno infine ritenuti sussistenti i presupposti per investire la Corte costituzionale della cognizione della norma regionale in riferimento all'art. 117 Cost., atteso che l'intervenuta disciplina dell'attività libero-professionale dei veterinari dipendenti pubblici appare discostarsi da principi fondamentali in materia, quali si desumono dalla normativa statale esaminata, che — come si è visto — ha inteso consentire in linea di massima l'esercizio della libera professione, salvo regolamentarne le modalità di esplicazione in relazione all'obiettivo di impedire l'insorgenza di situazioni di pregiudizio al servizio sanitario pubblico. L'aver gravemente compromesso il diritto allo svolgimento dell'attività professionale, senza alcun ragionevole raccordo con le esigenze della struttura pubblica, integra quindi l'inosservanza degli indirizzi fissati dal legislatore statale, con conseguente violazione dell'art. 117 Cost.

Né elementi significativi di novità rispetto all'esaminata questione sono stati in un primo tempo desunti dal tribunale in relazione alle norme sopravvenute in materia, quali individuate dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 231 (depositata in cancelleria il 19 giugno 1998) — recante l'invito ad un nuovo esame della rilevanza della questione di costituzionalità nel presente giudizio —.

L'art. 1 del decreto-legge n. 175 del 1997 (convertito dalla legge n. 272 del 1997) aveva riconosciuto al Ministro della Sanità la competenza a definire le «caratteristiche dell'attività libero-professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, le categorie professionali e gli enti o soggetti ai quali si applicano le disposizioni sull'attività intramuraria», nonché a disciplinare l'opzione tra attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria, le modalità del controllo del rispetto delle disposizioni sull'incompatibilità, le attività di consulenza e consulto»; successivamente erano intervenuti due decreti ministeriali, entrambi in data 31 luglio 1997, recante l'uno «le linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale» e l'altro la disciplina in materia di «attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del

S.S.N.» (l'art. 7 di quest'ultimo aveva fatto salva la regolamentazione introdotta con il decreto ministeriale in data 11 giugno 1997, avente ad oggetto la «fissazione dei termini per l'attivazione dell'attività libero-professionale intramuraria»). Ebbene, da tali norme non si evinceva un regime di incompatibilità che si sovrapponesse o sostituisse a quello fissato con la legge regionale piemontese, atteso che — come prescritto dall'art. 1 del decreto-legge n. 175 — oggetto della nuova disciplina era esclusivamente l'attività libero-professionale intramuraria (ed in tal senso doveva essere conseguentemente inteso ogni vincolo all'attività professionale ivi stabilito), mentre di quella extramuraria si teneva conto ai soli fini della definizione delle modalità di opzione tra l'una e l'altra e di controllo dell'osservanza delle disposizioni sulle incompatibilità. Non si ravvisava dunque alcuna innovazione normativa suscettibile di incidere direttamente sulla posizione del ricorrente, ancora soggetta — quanto ai limiti di esplicazione dell'attività professionale esterna — alla legge regionale sospettata di incostituzionalità.

Per quel che concerne, poi, l'art. 124, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 («Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), a norma del quale «sono conservate allo Stato le seguenti funzioni amministrative: a) la disciplina delle attività libero-professionali e delle relative incompatibilità, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'art. 1, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; ...», rilevava il Tribunale come la disposizione non facesse altro che confermare una preesistente competenza statale, rispetto alla quale la competenza regionale in materia conservava un ruolo secondario, ovvero attuativo di principi e norme stabiliti a livello statale. In questo quadro, quindi, la disciplina regionale restava subordinata ai criteri desumibili da quella nazionale, e permanevano di conseguenza le perplessità espresse a proposito della conformità della normativa denunciata agli indirizzi fissati dal legislatore statale.

La Corte costituzionale ha poi richiesto un ulteriore riesame della questione alla luce della normativa introdotta dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, recante «norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419» (v. ord. n. 84/2000).

Senonché, pur essendosi in tal modo provveduto ad una organica disciplina del rapporto di lavoro «esclusivo» e di quello «non esclusivo» dei dirigenti sanitari (v. art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, così come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 229 del 1999), non riteneva la Sezione sostanzialmente mutato il quadro normativo di riferimento circa i contenuti dell'attività libero-professionale extramuraria (dispone l'art. 15-sexies: «Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in servizio al 31 dicembre 1998 i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abbiano comunicato al direttore generale l'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria e che non intendano revocare detta opzione, comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende stabiliscono i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare, nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate»). Non vi era insomma ragione per ritenere che fosse automaticamente venuta meno la previgente disciplina regionale, perché — in assenza di incompatibilità diretta e immediata con la sopraggiunta legge statale, che non dettava nuove indicazioni in merito — quella piemontese continuava a regolare la materia in ambito regionale, definendo i limiti di esercizio dell'attività libero-professionale esterna nelle ipotesi di non intervenuta opzione per il rapporto di lavoro «esclusivo». Il ricorrente, d'altra parte, risultava inquadrato tra i dirigenti abilitati allo svolgimento della libera professione extramuraria (v. opzione dell'interessato in data 13 marzo 2000), e quindi aveva sicuramente titolo a vedere sindacata la legittimità costituzionale della legge regionale nella specie applicata.

La Corte costituzionale, infine, ha restituito ancora una volta gli atti al tribunale, invitandolo a tener conto del nuovo testo degli artt. 117 e 120 della Costituzione, quali risultanti dalle modifiche apportate dagli artt. 3 e 6 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (v. ord. n. 80/2002). Ma, quanto al primo parametro normativo, deve ritenersi che la questione, poiché direttamente connessa alle funzioni tipiche del Servizio sanitario nazionale, sia riconducibile alla materia della «tutela della salute», o quanto meno — in via subordinata — alla materia delle «professioni», che l'art. 117, comma 3, Cost. inquadra nella «legislazione concorrente»; pertanto, permanendo nella competenza dello Stato la determinazione dei principi fondamentali, non vi è ragione per non considerare tuttora rilevanti gli indirizzi fissati dal legislatore statale. Né viene meno il contrasto con l'art. 120 Cost., che vieta comunque alle regioni di «limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale» (comma 1), in tal modo riproponendo la preclusione che si era ritenuta rilevante nel previgente regime, e che pur in assenza dell'esplicito riferimento al termine «professione» è da considerare ancora adesso comprensiva di qualsiasi attività lavorativa in senso lato, ivi compresa quella libero-professionale.

Ciò stante, si deve disporre l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del giudizio, dichiarandone nelle more la sospensione. Con separata ordinanza è stata pronunciata la temporanea sospensione dell'atto impugnato, con rinvio dell'ulteriore corso del processo cautelare alla conclusione del giudizio di costituzionalità.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, in relazione agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione.

Sospende il giudizio cautelare fino alla Camera di Consiglio immediatamente successiva alla comunicazione dell'esito del giudizio di costituzionalità, e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta regionale del Piemonte e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte.

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2002.

Il Presidente: MONTINI

L'estensore: CASO

02C0785

N. 359

*Ordinanza del 23 aprile 2002 emessa dal T.A.R. per il Piemonte
sul ricorso proposto da Bisio Luca ed altri contro A.S.L. n. 16 di Mondovì - Ceva ed altra*

Sanità pubblica - Regione Piemonte - Veterinari dipendenti dal servizio sanitario pubblico - Esercizio di attività libero-professionale - Divieto di titolarità di strutture ambulatoriali private nonché di svolgimento di attività professionali riguardo agli «animali d'affezione» - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto al lavoro e sul principio della tutela del lavoro - Eccedenza dai limiti della competenza regionale - Riproposizione, sul presupposto della permanente rilevanza, di questione già oggetto dell'ordinanza della Corte n. 80/2002 di restituzione atti per sopravvenuta modifica dei parametri costituzionali.

- Legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, artt. 1, comma 2, 2, 3 e 4.
- Costituzione, artt. 3, 4, 35, 117 e 120.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 887 del 1997 proposto da Bisio Luca, Gualco Vincenzo, Barale Pierangelo e Bruno Piergianni, rappresentati e difesi dall'avv. Sebastiano Zuccarello e presso il medesimo elettivamente domiciliati in Torino, via Magenta n. 36;

Contro l'Azienda regionale U.S.L. n. 16, non costituita in giudizio; e nei confronti della Regione Piemonte, in persona del Presidente della giunta regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Giulietta Magliona ed elettivamente domiciliata in Torino, piazza Castello n. 165; per l'annullamento — previa sospensione — dell'atto prot. n. 4234 del 6 febbraio 1997, con il quale il Servizio Veterinario dell'Azienda regionale USL 16 Mondovì - Ceva ha dato adempimento all'art. 1, comma secondo, della legge regionale 3 gennaio 1997 n. 4; di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso con quello impugnato con il presente ricorso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi alla Camera di Consiglio del 17 aprile 2002 avv. Zuccarello per i ricorrenti e l'avv. Magliona per la Regione Piemonte.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con atto prot. n. 4234 in data 6 febbraio 1997 il Servizio Veterinario dell'Azienda regionale U.S.L. n. 16 di Mondovì - Ceva, in dichiarato adempimento dell'art. 1, comma secondo, della legge Regione Piemonte 3 gennaio 1997 n. 4, invitava i medici veterinari dipendenti a segnalare, nel termine di quindici giorni, se intendessero esercitare attività libero-professionale, e in caso positivo quali fossero i «programmi ed i tempi di massima del proprio impegno al fine di accertare e valutare le condizioni di incompatibilità». Avverso tale atto hanno proposto impugnativa i ricorrenti, tutti medici veterinari in servizio presso la suindicata Azienda sanitaria, deducendo:

I. — Questione di legittimità costituzionale.

I ricorrenti sollevano questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge Regione Piemonte 3 gennaio 1997 n. 4 per i seguenti motivi:

1) Contrasto della disposizione contenuta nell'art. 2, comma 1, della legge reg. n. 4/1997 con l'art. 120, comma 3, della Costituzione.

La normativa regionale, nel disciplinare l'attività libero-professionale dei veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale, ha posto il divieto di svolgimento di tale attività nell'ambito territoriale dell'azienda sanitaria di appartenenza. Tuttavia, trattandosi di limitazione che non appare immediatamente riconducibile all'esigenza di evitare la riunione nella medesima persona delle figure del «controllore» e del «controllato», e quindi all'obiettivo di scongiurare situazioni di conflitto derivanti dall'esercizio delle funzioni pubbliche affidate ai veterinari, il criterio territoriale appare ingiustificato, tenuto conto dell'avviso espresso in proposito dal Consiglio di Stato in sede consultiva (Sez. I, 20 ottobre 1993 n. 985), circa la necessità che il sistema delle compatibilità si fondi sulla individuazione in concreto delle situazioni pregiudizievoli per i fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, a prescindere da un generico riferimento all'ambito territoriale. Pertanto il divieto imposto dalla legge regionale risulta arbitrario e si pone in netto contrasto con il precetto di cui all'art. 120, comma 3, della Costituzione, a norma del quale la Regione non può porre limiti di carattere territoriale al diritto dei cittadini di esercitare la loro attività professionale o di impiego.

2) Contrasto degli artt. 1 (comma 2 e 3), 2, 3 e 4 della legge reg. n. 4/1997 con gli artt. 4, comma 1, e 35, comma 1, della Costituzione.

Il sistema di divieti, controlli e condizioni predisposto dalla legge reg. n. 4/1997 esclude in concreto l'effettiva possibilità di esercizio della libera professione da parte dei medici veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale, così violando le norme di cui agli artt. 4 e 35 della Costituzione, che tutelano il diritto al lavoro nelle sue varie modalità concrete di esplicazione. Né i limiti introdotti appaiono giustificati dall'esigenza di evitare pregiudizi all'interesse pubblico. Si consideri, infatti, che il divieto di essere titolare di struttura ambulatoriale privata e di esservi legato da rapporto di lavoro subordinato, relativamente all'attività sugli animali d'affezione (v. art. 2), si traduce in un divieto assoluto di svolgimento di tale attività, attesa la necessità che la stessa si svolga presso un ambulatorio; senza che, poi, emergano ragioni idonee a giustificare tale preclusione, posto che i servizi assicurati dai veterinari delle aziende sanitarie sono diretti alla cura e alla profilassi delle malattie relative agli «animali da reddito», sicché alcun pregiudizio può ipotizzarsi per il servizio sanitario nazionale dallo svolgimento di un'attività professionale che riguardi gli «animali d'affezione». Peraltro anche gli artt. 3 e 4 della normativa regionale, disciplinando la libera professione per gli «animali da reddito» e per il «cavallo sportivo», hanno l'effetto di sacrificare ingiustificatamente il diritto costituzionale all'esercizio dell'attività libero-professionale, ove si consideri che la stessa è consentita solo se si verifica una «permanente o temporanea carenza di veterinari libero-professionisti» (art. 3, comma 1), e quindi è subordinata a circostanze che non attengono all'esigenza di evitare gravi pregiudizi al servizio sanitario pubblico, quanto piuttosto a situazioni che appaiono finalizzate soprattutto alla tutela degli interessi dei veterinari libero-professionisti.

3) Contrasto delle disposizioni contenute negli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge reg. n. 4/1997 con l'art. 4 della legge n. 412/1991, con l'art. 47, n. 4, della legge n. 833/1978 e con l'art. 36 del d.P.R. n. 761/1979. Violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione.

La normativa regionale è in contrasto con le disposizioni statali in materia, ed in particolare con l'art. 4 della legge n. 412/1991, con l'art. 47, n. 4, della legge n. 833/1978 e con l'art. 36 del d.P.R. n. 761/1979. Detta disciplina affida al legislatore regionale l'adozione di norme attuative, presupponendo che non venga escluso in concreto l'esercizio dell'attività libero-professionale, ma regolamentata la stessa in funzione della salvaguardia degli interessi pubblici. Ne consegue che, avendo la legge regionale piemontese introdotto limitazioni tali da precluderne in concreto lo svolgimento, non sono stati rispettati i limiti fissati dai principi fondamentali ricavabili dalle leggi statali, e quindi si ravvisa l'ulteriore contrasto con l'art. 117, comma 1, della Costituzione.

4) Contrasto degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge reg. n. 4/1997 con l'art. 3, comma 1 e 2, della Costituzione. Disparità di trattamento.

La normativa regionale viola anche l'art. 3 della Costituzione. Infatti, l'introduzione di limitazioni sostanziali all'esercizio dell'attività professionale dei veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale nell'ambito della Regione Piemonte ha determinato una evidente disparità di trattamento tra medici pubblici e medici veterinari pubblici, nonché tra veterinari pubblici e veterinari liberi professionisti, e ancora fra veterinari in servizio presso le aziende sanitarie piemontesi e quelli di altre regioni. La violazione del principio di uguaglianza emerge dalla considerazione dell'inutilità ed arbitrarietà dei divieti contenuti nella legge regionale, i quali non sono idonei a salvaguardare l'interesse pubblico, favorendo esclusivamente i veterinari liberi professionisti, rispetto ai quali i colleghi del servizio sanitario nazionale, in modo del tutto immotivato, si trovano in posizione deteriore.

II. — Merito.

Violazione di legge. Eccesso di potere; illegittimità derivata.

Gli indicati profili di illegittimità costituzionale viciano in via derivata l'atto impugnato. La violazione delle norme e dei principi costituzionali comporta altresì l'invalidità del provvedimento per eccesso di potere, sotto il profilo dell'ingiustizia manifesta e della disparità di trattamento. Inoltre l'applicazione di una legge che favorisce in modo del tutto ingiustificato i veterinari liberi professionisti potrebbe altresì determinare il vizio di eccesso di potere per sviamento della causa.

I ricorrenti concludono dunque per l'annullamento dell'atto impugnato, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale, che invocano venga disposta già nella Camera di Consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare.

Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, resistendo al gravame. Con memoria del 13 maggio 1997 è stata innanzi tutto eccepita l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto avverso atto recante un mero invito a comunicare dati, e quindi inidoneo a ledere un interesse concreto e attuale, potendo la lesione derivare solo da un successivo provvedimento avente immediato contenuto precettivo; si tratta quindi di atto preparatorio endo-procedimentale, non autonomamente impugnabile. Quanto alla dedotta incostituzionalità della normativa regionale, se ne è rilevata l'infondatezza, atteso che il legislatore regionale si è limitato a stabilire le modalità di esercizio della libera professione da parte dei veterinari pubblici, in conformità ai principi stabiliti dalla normativa statale, e soprattutto in ossequio all'esigenza di evitare conflitti di interessi legati alle molteplici funzioni affidate al personale veterinario del servizio sanitario nazionale, nell'ambito di un'attività rivolta a tutelare — attraverso le profilassi pianificate e il controllo degli alimenti di origine animale — la salute umana e l'economia dell'intero comparto agro-zootecnico.

Con ordinanza n. 517 in data 16 giugno 1997 questa Sezione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 2, 3 e 4 della legge Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, e ne ha deferito il sindacato alla Corte costituzionale; contestualmente ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato fino alla Camera di Consiglio immediatamente successiva alla comunicazione dell'esito del giudizio di costituzionalità, in vista dell'ulteriore corso del processo cautelare.

Con ordinanza n. 231, depositata in cancelleria il 19 giugno 1998, la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti a questo Tribunale, invitandolo ad effettuare un nuovo esame della rilevanza della questione di costituzionalità alla luce delle norme sopravvenute in materia.

Con memoria del 14 luglio 1998 i ricorrenti hanno insistito sulla perdurante sussistenza dei presupposti per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, tenuto anche conto — relativamente allo *ius superveniens* (art. 124, comma 1 lett. a), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112) — del difetto di potere legislativo della Regione Piemonte nella materia oggetto della presente controversia.

Con ordinanza n. 536 in data 25 luglio 1998 questa Sezione ha nuovamente deferito la questione alla Corte costituzionale, con contestuale sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Successivamente, in relazione ad un mutato quadro normativo, la Corte costituzionale ha ancora una volta disposto la restituzione degli atti al giudice *a quo*, al fine di vedere accertata la perdurante rilevanza della questione (v. ord. n. 84/2000).

Con memorie in data 8 maggio 2000 le parti hanno insistito sulle rispettive posizioni.

Con ordinanza n. 2 in data 26 maggio 2000 questa Sezione ha ancora una volta deferito la questione alla Corte costituzionale, con contestuale sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Indi, in ragione della sopravvenuta modificazione di due disposizioni costituzionali, la Corte costituzionale riteneva di dover nuovamente restituire gli atti al giudice *a quo*, al fine di un riesame dei termini della questione alla luce del nuovo quadro normativo (v. ord. n. 80/2002).

Alla Camera di Consiglio del 17 aprile 2002, ascoltati i rappresentanti delle parti, il collegio si è riservata la decisione sull'istanza cautelare dei ricorrenti.

D I R I T T O

In servizio presso l'Azienda regionale USL n. 16 in qualità di medici veterinari, i ricorrenti impugnano la nota con cui l'amministrazione, fissato un termine di quindici giorni per pronunciarsi, li ha invitati a comunicare le loro intenzioni circa l'esercizio dell'attività libero-professionale, ed in particolare circa i «programmi ed i tempi di massima del proprio impegno al fine di accertare e valutare le condizioni di incompatibilità». Assumono l'illegittimità costituzionale della legge Reg. Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, in applicazione della quale è stata formulata la richiesta dell'Amministrazione, giacché la sopraggiunta disciplina regionale avrebbe introdotto tali e tante limitazioni all'attività professionale dei veterinari titolari di rapporto di pubblico impiego da precluderne in concreto l'esercizio, in violazione degli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione. Nell'attuale regime giuridico ogni preclusione alla libera professione del personale veterinario dipendente pubblico dovrebbe trovare giustificazione in concrete esigenze di tutela dell'interesse alla massima funzionalità operativa del servizio sanitario nazionale, sicché ogni ulteriore limite determinerebbe una indebita compressione del diritto al lavoro e del diritto all'uguaglianza di trattamento rispetto al restante personale medico e al personale veterinario di altre regioni, nonché ancora una non consentita riduzione dell'ambito territoriale in cui svolgere l'attività professionale (atteso il divieto in tal senso posto al legislatore regionale) e, comunque, l'esorbitanza della disciplina regionale dai limiti fissati dalla normativa di principio.

Eccepisce la Regione Piemonte l'inammissibilità del ricorso, giacché proposto avverso atto endoprocedimentale, e quindi privo di carattere immediatamente lesivo. Quanto alla presunta incostituzionalità della disciplina regionale, se ne contesta la sussistenza, poiché le introdotte limitazioni allo svolgimento della libera professione da parte del personale veterinario troverebbero tutte fondamento nella necessità di scongiurare l'insorgenza di conflitti di interessi legati al contestuale esercizio di funzioni istituzionali e di attività professionale.

Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame. In effetti l'atto impugnato, facendo carico ai ricorrenti di un adempimento che trae origine direttamente dalla legge reg. n. 4 del 1997 (ovvero l'obbligatoria segnalazione all'amministrazione del tipo di attività professionale che si intende svolgere), rende attuali i vincoli di legge alla libera professione dei veterinari, quali si desumono dalla medesima disciplina regionale. Sussiste quindi l'interesse attuale dei destinatari di quella nota di veder rimossa la causa di un obbligo di condotta che rileva immediatamente nel rapporto di impiego, sotto il duplice profilo del dovere di comunicazione dell'attività professionale da esercitare e del connesso divieto di svolgerla al di là dei limiti fissati dalla legge regionale.

Nel merito, occorre innanzi tutto definire il quadro normativo in cui si inserisce la questione dedotta.

Nell'ambito della disciplina di riforma sanitaria l'art. 47 della legge n. 833 del 1978 recava la delega al Governo per l'emanazione di norme idonee a «garantire con criteri uniformi il diritto all'esercizio della libera attività professionale per i medici e veterinari dipendenti delle unità sanitarie locali ... Con legge regionale sono stabiliti le modalità e i limiti per l'esercizio di tale attività» (comma 3, n. 4). Successivamente, in attuazione della delega conferita, si stabiliva che il «personale veterinario ha la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale, fuori dei servizi e delle strutture dell'unità sanitaria locale, purché tale attività non sia prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali dell'unità sanitaria locale stessa, né incompatibile con gli orari di lavoro, secondo modalità e limiti previsti dalla legge regionale» (art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 761 del 1979). Indi l'art. 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991, sancito il principio per cui «con il servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro», ha disposto che «l'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego, purché espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il servizio sanitario nazionale». Da ultimo la Regione Piemonte ha inteso provvedere alla «regolamentazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale» (legge reg. 3 gennaio 1997, n. 4), ribadendone in via di principio il diritto di esplicare tale attività «al di fuori delle strutture pubbliche, al di fuori dell'orario di servizio, al di fuori del *plus* orario, al di fuori del lavoro straordinario» (art. 1, comma 1), ma subordinatamente all'adempimento dell'obbligo di «segnalare al direttore generale dell'azienda sanitaria regionale (ASR) di appartenenza programmi e tempi di massima del proprio impegno perché l'ente possa accertare e valutare l'assenza di condizioni di incompatibilità» (art. 1, comma 2); incompatibilità che, relativamente agli «animali d'affezione», riguardano l'attività professionale esercitata nel territorio di pertinenza della «ASR presso la quale il medico veterinario svolge il proprio servizio di pubblico dipendente» (art. 2, comma 1), con contestuale divieto di essere «titolare di struttura ambulatoriale privata» (art. 2, comma 2), e che, relativamente agli «animali da reddito», comportano il generale divieto di svolgimento dell'attività professionale, salvo che non «si verifichi una permanente o temporanea carenza di veterinari libero-professionisti» (art. 3, comma 1), e comunque nel rispetto di determinati programmi operativi e subordinatamente ad una verifica di competenza del servizio veterinario regionale (art. 3, comma 2 e 3).

La normativa statale richiamata si iscrive in quell'indirizzo costantemente favorevole all'esercizio di attività professionali al di fuori dell'ordinario rapporto di lavoro, che — in deroga alla disciplina generale del rapporto di pubblico impiego, caratterizzata dal principio di esclusività — è stato dà sempre l'elemento peculiare dello *status* del medico dipendente dal servizio sanitario pubblico. Alla base vi è la convinzione dell'influenza positiva che al pubblico dipendente può derivare dalla pratica professionale, posto che l'espletamento di attività esterne ed aggiuntive valgono a potenziarne le capacità operative, sì da giustificare il regime differenziato riservato dal legislatore a talune categorie di personale abilitato a svolgere anche la libera professione (v. Corte cost. 23 dicembre 1986 n. 284, relativamente al personale docente della scuola); per il personale medico, in particolare, trattandosi di valorizzarne la professionalità, si persegue al contempo un interesse della stessa struttura sanitaria pubblica. L'esercizio dell'attività professionale non può però incidere negativamente sull'osservanza del complesso dei doveri facenti capo al pubblico dipendente, ovvero non può trasformarsi in un fattore di pregiudizio del corretto assolvimento dei compiti d'ufficio. In tal senso assumono rilievo i limiti posti dall'esaminata normativa, ovvero il riferimento al possibile contrasto con gli interessi e i fini istituzionali dell'amministrazione sanitaria.

Ciò posto, deducono i ricorrenti che l'intervenuta disciplina regionale si caratterizza per una indebita restrizione delle possibilità di esercizio dell'attività libero-professionale da parte dei veterinari addetti al servizio sanitario nazionale, in contrasto con varie norme costituzionali.

La questione è rilevante e non manifestamente infondata.

La rilevanza ai fini del presente giudizio consegue alla circostanza che il provvedimento impugnato è stato adottato in diretta applicazione della normativa regionale sospettata di incostituzionalità, e in riferimento alla complessiva regolamentazione dalla stessa impressa all'attività libero-professionale dei veterinari dipendenti pubblici, sicché l'eventuale espunzione dall'ordinamento della predetta normativa comporterebbe l'accoglimento del ricorso e la caducazione dell'atto lesivo.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione dedotta, rileva il collegio, in linea con l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva (v. Sez. I. 20 ottobre 1993 n. 985/1993), che la regolamentazione dell'attività libero-professionale dei veterinari dipendenti del servizio sanitario nazionale implica l'individuazione di «specifiche situazioni idonee a determinare un grave e comprovato pregiudizio al servizio sanitario pubblico, vietando ai medici veterinari quei comportamenti idonei a realizzarli». Non operando nel settore il principio generale secondo cui è interdetta qualsiasi attività professionale estranea al rapporto di lavoro (giacché suscettibile di dar luogo ad interessi conflittuali con quelli inerenti la posizione di pubblico dipendente), ogni deroga alla regola che consente la libera professione medica deve trovare fondamento in ragioni direttamente connesse alla primaria esigenza di garantire un efficiente servizio assistenziale pubblico, ovvero deve tendere ad evitare che sia negativamente condizionato l'assolvimento dei doveri d'ufficio, senza tuttavia porre limiti ulteriori, e soprattutto senza tradursi in un sostanziale annullamento delle effettive possibilità di esercizio di tali attività aggiuntive, attraverso l'adozione di misure che in concreto vanifichino il diritto astrattamente riconosciuto. In quanto voluto espressamente dall'ordinamento come uno dei contenuti del rapporto di impiego del personale medico, il diritto all'esercizio della libera professione è riconducibile al diritto al lavoro costituzionalmente protetto (artt. 4 e 35 Cost.), sicché ogni limitazione a tale facoltà si giustifica solo per la tutela di valori costituzionali concorrenti (v. Corte cost. 2 giugno 1977 n. 103 e 23 dicembre 1993 n. 457).

Ne consegue che l'impossibilità di svolgere attività professionale per gli «animali d'affezione» nel territorio dell'azienda sanitaria di pertinenza, con contestuale divieto di essere titolare di struttura ambulatoriale privata (art. 2 della legge Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4), determina un grave affievolimento delle facoltà professionali del veterinario senza raccordarsi funzionalmente a specifiche esigenze della struttura sanitaria pubblica. La titolarità di funzioni inerenti al servizio sanitario nazionale non può evidentemente dar luogo ad un generalizzato divieto di esercizio di attività private, benché limitato ad un determinato ambito territoriale, in quanto si viene in tal modo a contraddire il principio che ammette alla libera professione il veterinario dipendente pubblico. Va piuttosto ribadito che i vincoli devono essere dimensionati in relazione al tipo di attività svolte nell'ambito della struttura pubblica, e non anche in riferimento al luogo in cui opera il veterinario. Il criterio territoriale non soddisfa di per sé le esigenze che sono alla base della necessità di disciplina dell'attività professionale del personale medico, giacché ne vanifica di fatto il diritto senza razionalmente ricondursi all'obiettivo di assicurare l'ottimale funzionalità del servizio sanitario pubblico. Nell'attuale ordinamento prevale il criterio sostanzialistico della potenziale situazione di conflitto, e quindi occorre procedere alla individuazione in concreto delle situazioni pregiudizievoli per i fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, che va considerato nella sua globalità e non nell'ambito delle singole strutture in cui si articola (v. Cons. Stato, Sez. I, n. 985/1993 cit.). Né è decisivo il richiamo alle varie competenze in materia di controllo e vigilanza, facenti capo ai servizi veterinari delle aziende

sanitarie, che indurrebbero i medici veterinari ad essere controllori di sé stessi, posto che — una volta ammesso l'esercizio della libera professione — non se ne può poi escludere *in toto* l'ammissibilità, ma occorre piuttosto individuare le misure utili ad evitare la sovrapposizione di ruoli nella medesima persona, tenendo conto delle mansioni effettivamente assolte e dei settori operativi cui si è assegnati, ed in tale ottica trarne le conseguenze in ordine alle modalità e ai limiti di esercizio dell'attività professionale.

Allo stesso modo, il generale divieto di svolgere attività professionale per gli «animali da reddito» (salvo il caso di carenza di veterinari libero-professionisti; art. 3 della legge reg. n. 4/1997) implica la soppressione di ogni possibilità di esercizio della libera professione, e quindi sovverte quel principio che si è più volte indicato come canone informatore del rapporto di impiego del personale medico. Anziché individuare le ipotesi di conflitto con le competenze dei veterinari quali dipendenti pubblici, la norma preclude *in toto* l'ammissibilità della libera professione. Difetta quindi ogni ponderato collegamento con le esigenze del servizio sanitario pubblico.

In conclusione, la questione appare non manifestamente infondata in relazione agli artt. 4 e 35 della Costituzione, giacché la normativa regionale piemontese (ed in particolare gli artt. 2 e 3, nonché l'art. 4, che estende la predetta disciplina al c.d. «cavallo sportivo», nonché per connessione l'art. 1, comma 2, che fa obbligo ai veterinari di segnalare alla propria azienda sanitaria, per le dovute verifiche, l'attività libero-professionale che intendono svolgere) risulta ingiustificatamente preclusiva delle concrete possibilità di esercizio della libera professione da parte dei veterinari dipendenti pubblici, e quindi lesiva del diritto al lavoro costituzionalmente protetto.

Per quanto concerne poi l'asserito contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nega il collegio che possa ipotizzarsi una disparità di trattamento con i medici dipendenti pubblici da una parte e con i veterinari libero-professionisti dall'altra, attesa l'evidente diversità delle situazioni poste a raffronto; quanto, invece, alla ipotizzata disparità di trattamento con il personale veterinario di altre regioni, è da escludersi che altre normative regionali (o anche l'assenza delle stesse) possano essere assunte a riferimento per desumerne un'eventuale violazione del principio di uguaglianza. Per contro, si deve dichiarare d'ufficio la non manifesta infondatezza della questione, in relazione all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza di una normativa regionale che prima ammette i veterinari all'esercizio dell'attività libero-professionale (v. art. 1, comma 1) e poi ne restringe contraddittoriamente le possibilità di esplicazione del diritto fino a vanificarlo.

L'assenza di una *ratio* giustificativa legata alla tutela della funzionalità operativa del servizio sanitario pubblico induce a ritenere non manifestamente infondata anche la questione di costituzionalità dell'art. 2 della legge regionale in esame, in riferimento all'art. 120, comma 3, della Costituzione, giacché il divieto di esercizio dell'attività professionale per gli animali d'affezione nell'ambito del territorio dell'azienda sanitaria di appartenenza, privo come è di fondamento in norme di rango costituzionale, viene a determinare un indebito limite di spazio allo svolgimento della libera professione.

Vanno infine ritenuti sussistenti i presupposti per investire la Corte costituzionale della cognizione della normativa regionale in riferimento all'art. 117 Cost., atteso che l'intervenuta disciplina dell'attività libero-professionale dei veterinari dipendenti pubblici appare discostarsi dai principi fondamentali in materia, quali si desumono dalla normativa statale esaminata, che — come si è visto — ha inteso consentire in linea di massima l'esercizio della libera professione, salvo regolamentare le modalità di esplicazione in relazione all'obiettivo di impedire l'insorgenza di situazioni di pregiudizio al servizio sanitario pubblico. L'aver gravemente compromesso il diritto allo svolgimento dell'attività professionale, senza alcun ragionevole raccordo con le esigenze della struttura pubblica, integra quindi l'inosservanza degli indirizzi fissati dal legislatore statale, con conseguente violazione dell'art. 117 Cost.

Né elementi significativi di novità rispetto all'esaminata questione sono stati in un primo tempo desunti dal Tribunale in relazione alle norme sopravvenute in materia, quali individuate dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 231 (depositata in cancelleria il 19 giugno 1998) — recante l'invito ad un nuovo esame della rilevanza della questione di costituzionalità nel presente giudizio —.

L'art. 1 del decreto-legge n. 175 del 1997 (convertito dalla legge n. 272 del 1997) aveva riconosciuto al Ministro della Sanità la competenza a definire le «caratteristiche dell'attività libero-professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, le categorie professionali e gli enti o soggetti ai quali si applicano le disposizioni sull'attività intramuraria», nonché a disciplinare «l'opzione tra attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria, le modalità del controllo del rispetto delle disposizioni sull'incompatibilità, le attività di consulenza e consulto»; successivamente erano intervenuti due decreti ministeriali, entrambi in data 31 luglio 1997, recante l'uno «le linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale» e l'altro

la disciplina in materia di «attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.» (l'art. 7 di quest'ultimo aveva fatto salva la regolamentazione introdotta con il decreto ministeriale in data 11 giugno 1997, avente ad oggetto la «fissazione dei termini per l'attivazione dell'attività libero-professionale intramuraria»). Ebbene, da tali norme non si evinceva un regime di incompatibilità che si sovrapponesse o sostituisse a quello fissato con la legge regionale piemontese, atteso che — come prescritto dall'art. 1 del decreto-legge n. 175 — oggetto della nuova disciplina era esclusivamente l'attività libero-professionale intramuraria (ed in tal senso doveva essere conseguentemente inteso ogni vincolo all'attività professionale ivi stabilito), mentre di quella extramuraria si teneva conto ai soli fini della definizione delle modalità di opzione tra l'una e l'altra e di controllo dell'osservanza delle disposizioni sulle incompatibilità. Non si ravvisava dunque alcuna innovazione normativa suscettibile di incidere direttamente sulla posizione dei ricorrenti, ancora soggetta — quanto ai limiti di esplicazione dell'attività professionale esterna — alla legge regionale sospettata di incostituzionalità.

Per quel che concerne, poi, l'art. 124, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 («Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), a norma del quale «sono conservate allo Stato le seguenti funzioni amministrative: a) la disciplina delle attività libero-professionali e delle relative incompatibilità, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'art. 1, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; ...», rilevava il tribunale come la disposizione non facesse altro che confermare una preesistente competenza statale, rispetto alla quale la competenza regionale in materia conservava un ruolo secondario, ovvero attuativo di principi e norme stabiliti a livello statale. In questo quadro, quindi, la disciplina regionale restava subordinata ai criteri desumibili da quella nazionale, e permanevano di conseguenza le perplessità espresse a proposito della conformità della normativa denunciata agli indirizzi fissati dal legislatore statale.

La Corte costituzionale richiedeva poi un ulteriore riesame della questione alla luce della normativa introdotta dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, recante «norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419» (v. ord. n. 84/2000).

Senonché, pur essendosi in tal modo provveduto ad una organica disciplina del rapporto di lavoro «esclusivo» e di quello «non esclusivo» dei dirigenti sanitari (v. art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, così come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 229 del 1999), la Sezione non riteneva sostanzialmente mutato il quadro normativo di riferimento circa i contenuti dell'attività libero-professionale extramuraria (dispone l'art. 15-sexies: «Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in servizio al 31 dicembre 1998 i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abbiano comunicato al direttore generale l'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria e che non intendano revocare detta opzione, comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende stabiliscono i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare, nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate»). Non vi era insomma ragione per considerare automaticamente venuta meno la previgente disciplina regionale, perché — in assenza di incompatibilità diretta e immediata con la sopraggiunta legge statale, che non dettava nuove indicazioni in merito — quella piemontese continuava a regolare la materia in ambito regionale, definendo i limiti di esercizio dell'attività libero-professionale esterna nelle ipotesi di non intervenuta opzione per il rapporto di lavoro «esclusivo». I ricorrenti, d'altra parte, risultavano inquadrati tra i dirigenti abilitati allo svolgimento della libera professione extramuraria (v. certificati in data 4 maggio 2000), e quindi avevano sicuramente titolo a vedere sindacata la legittimità costituzionale della legge regionale nella specie applicata.

La Corte costituzionale, infine, ha restituito ancora una volta gli atti al tribunale, invitandolo a tener conto del nuovo testo degli artt. 117 e 120 della Costituzione, quali risultanti dalle modifiche apportate dagli artt. 3 e 6 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (v. ord. n. 80/2002). Ma, quanto al primo parametro normativo, deve ritenersi che la questione, poiché direttamente connessa alle funzioni tipiche del Servizio sanitario nazionale, sia riconducibile alla materia della «tutela della salute», o quanto meno in via subordinata — alla materia delle «professioni», che l'art. 117, comma 3, Cost. inquadra nella «legislazione concorrente»; pertanto, permanendo nella competenza dello Stato la determinazione dei principi fondamentali, non vi è ragione per non considerare tuttora rilevanti gli indirizzi fissati dal legislatore statale. Né viene meno il contrasto con l'art. 120 Cost., che vieta comunque alle regioni di «limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale» (comma 1), in tal modo riproponendo la preclusione che si era ritenuta rilevante nel previgente regime, e che pur in assenza dell'esplicito riferimento al termine, «professione» è da considerare ancora adesso comprensiva di qualsiasi attività lavorativa in senso lato, ivi compresa quella libero-professionale.

Ciò stante, si deve disporre l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del giudizio, dichiarandone nelle more la sospensione. Con separata ordinanza è stata pronunciata la temporanea sospensione dell'atto impugnato, con rinvio dell'ulteriore corso del processo cautelare alla conclusione del giudizio di costituzionalità.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 2, 3 e 4 della legge Reg. Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, in relazione agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione.

Sospende il giudizio cautelare fino alla Camera di Consiglio immediatamente successiva alla comunicazione dell'esito del giudizio di costituzionalità, e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta regionale del Piemonte e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte.

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2002.

Il Presidente: MONTINI

L'estensore: CASO

02C0786

N. 360

*Ordinanza del 15 marzo 2002 emessa dal Tribunale di Lecce
nel procedimento penale a carico di Balsamo Bruno*

Reato in genere - Reati di commercio, detenzione ai fini di commercio e autenticazione di opere di pittura, scultura o grafica contraffatte, riprodotte o alterate - Esclusione del reato per le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre cinquanta anni - Irragionevole equiparazione, in sede di redazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, della disciplina dei così detti «falsi d'arte» con quella dei beni culturali ed ambientali (per i quali la legge n. 1089/1939 prevedeva detta esclusione) - Contrasto con i principi delle leggi di delega n. 352/1997 - Eccesso di delega.

- D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, artt. 2, comma 6, e 127 (in relazione alla legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 1).
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Rilevato che nel presente procedimento Balsamo Bruno è imputato del reato di cui agli artt. 3 e 5 della legge n. 1062 del 20 novembre 1971, accertato in Torre dell'Orso il 23 agosto 1995, «per avere, al fine di trarne illecito profitto, nella sua qualità di titolare della galleria d'arte «Arteviva», detenuto per farne commercio, come autentici, n. 42 esemplari di opere di pittura e di grafica falsificate nell'esecuzione e nella firma, attribuite ai pittori Guttuso, Borghese, Levi, De Chirico, Vespignani, Enotrio, Schifano, Maccari, Treccani, Migneco, Fiume e Brindisi»;

che nelle more del procedimento è entrato in vigore il d.lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999 che ha approvato il t.u. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge n. 352 dell'8 ottobre 1997, e che, avendo espressamente abrogato la legge n. 1062/1971, nel Titolo I, all'art. 127 riproduce le disposizioni penali contenute negli articoli da 3 a 7 della legge abrogata;

che, tuttavia, le sanzioni penali previste dall'art. 127 del citato testo unico non possono ora essere applicate a tutela di opere pittoriche di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni, essendo tali opere espressamente escluse, in base al disposto dell'art. 2, comma 6, del t.u. (come interpretato di recente anche dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 2619 del 18 settembre 2001), dall'ambito di operatività delle disposizioni contenute nel Titolo I del t.u., in cui è ricompreso, appunto, l'art. 127;

che questa esclusione era in precedenza prevista solo dall'art. 1, comma 3, della legge n. 1089/1939 — legge anche questa abrogata dall'art. 166 dello stesso t.u. — ed aveva la sua «ratio» nel diverso oggetto della tutela predisposta da tale legge (diretta a tutelare il patrimonio costituito dalle «cose d'interesse storico e artistico», bilanciando l'interesse dello Stato con quello degli altri enti e dei privati che erano proprietari di beni rientranti in quella categoria) rispetto a quello di cui alla legge n. 1062/1971, con cui il legislatore aveva appositamente previsto, agli artt. 3 e 4, alcune incriminazioni dirette a combattere il dilagante fenomeno dei falsi artistici che riguardava con maggiore frequenza proprio le opere degli autori più recenti (caratterizzate da una maggiore imitabilità);

che per conseguire queste finalità il legislatore del 1971 aveva fatto riferimento, nel disciplinare tali reati, alle «opere di pittura, scultura o grafica», senza alcuna ulteriore limitazione e senza, in particolare, richiamare l'esclusione prevista dall'art. 1, comma 3, della precedente legge n. 1089/1939;

che siffatta modifica apportata dal t.u. alla legge n. 1062/1971 non è autorizzata dalla legge-delega (legge 8 ottobre 1997 n. 352) che all'art. 1, comma 2, lett. b) stabilisce infatti che «alle disposizioni devono essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti», presupposti che non ricorrono nella fattispecie, in cui il legislatore delegato, non tenendo conto del diverso piano di operatività della legge n. 1089/1939 e della legge n. 1062/1971, ha sostanzialmente ristretto l'area di tutela assicurata da quest'ultima normativa senza che ricorresse alcuna esigenza di «coordinamento formale e sostanziale»;

che, pertanto, l'art. 2, comma 6, del t.u., escludendo l'applicabilità del successivo art. 127 alle opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, eccede i limiti imposti al legislatore delegato dalla legge-delega e contrasta, quindi, con il disposto degli artt. 76 e 77, comma 1, della Costituzione;

che la questione di legittimità costituzionale suindicata, sollevata nel corso della discussione dal p.m. e dal difensore dell'imputato, è indubbiamente rilevante nel presente procedimento in quanto, qualora fosse ritenuta la legittimità costituzionale degli artt. 127 e 2, comma 6, del t.u., l'imputato dovrebbe essere senz'altro assolto perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato, in quanto tutti i quadri indicati nel capo d'imputazione sono delle contraffazioni di opere di autori viventi o la cui esecuzione non risale ad oltre cinquanta anni;

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 6, e 127 del d.lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999 (in relazione alla legge n. 352, 8 ottobre 1997, art. 1), nella parte in cui escludono, nel loro combinato disposto, l'applicabilità delle sanzioni penali di cui al citato art. 127 a tutela delle opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, per contrasto con gli artt. 76 e 77, comma 1, della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del processo.

Ordina che la presente ordinanza venga comunicata a cura della cancelleria al pubblico ministero in sede e notificata all'imputato ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lecce, addì 13 marzo 2002

Il giudice: PETRELLI

N. 361

*Ordinanza del 9 aprile 2002 emessa dal Tribunale di Napoli
nel procedimento penale a carico di Andres Gonzales, alias Stout Foster Andres Lazaro*

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta da parte del pubblico ministero - Mancata previsione della notifica al difensore - Violazione del principio del contraddittorio.

- Cod. proc. pen., art. 455.
- Costituzione, artt. 24 e 111, comma secondo.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Premesso che il g.i.p. sezione 23^o del Tribunale di Napoli in data 26 febbraio 2002 emetteva decreto di giudizio immediato nei confronti dell'imputato Andres Gonzales (alias Stout Foster Andres Lazaro) nato a L'Avana (Cuba) in data 8 giugno 1971, allo stato detenuto per questo processo, per i reati di cui agli artt. 609-*bis* c.p., 582-585 e 576 c.p. in relazione all'art. 61 n. 2 c.p. e per il reato *ex art.* 337 c.p.;

Sciogliendo la riserva sulla richiesta di rimessione alla Corte costituzionale della questione inerente la legittimità costituzionale degli artt. 455 e 456 c.p.p. avanzata dall'avv. Salerno difensore del suddetto imputato, e vista la opposizione del p.m. di udienza, osserva quanto segue.

In ordine alla questione relativa ai dubbi di tenuta costituzionale dell'art. 456 c.p.p. nella parte in cui non prevede la notifica del decreto di giudizio immediato anche al difensore destinatario del solo avviso della data fissata per il giudizio, il tribunale ne rileva la manifesta infondatezza.

Invero la notifica del suindicato decreto al solo imputato si spiega nel senso che le facoltà previste *ex art.* 456 comma 2 c.p.p. sono rimesse alla esclusiva valutazione dello stesso imputato, tant'è che egli può proporre istanze di riti alternativi solo in via diretta e personale ed al medesimo fine il difensore è legittimato solo a mezzo di procura speciale.

In ogni caso al difensore va notificato l'avviso della data fissata per il giudizio almeno nei trenta giorni precedenti, cosicché egli dispone di un ampio margine temporale per predisporre opportuna linea difensiva.

Questo tribunale, chiamato a decidere sulla ulteriore istanza del difensore riguardante i dubbi di costituzionalità dell'art. 455 c.p.p., laddove non prevede il necessario intervento del difensore prima del provvedimento con cui si dispone il giudizio immediato, sentite le parti e preso atto dell'opposizione del p.m., ritiene rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 c.p.p. e di conseguenza rimettere gli atti alla Corte costituzionale per la decisione sul punto.

L'art. 455 c.p.p., nel regolare la emissione del decreto di giudizio immediato sui presupposti di cui all'art. 454 comma 2 c.p.p., non prevede difatti il previo avviso per il difensore dell'imputato al fine di consentirgli la compiuta cognizione degli atti e la valutazione delle condizioni di evidenza della prova. Ciò invero preclude al difensore la possibilità di controdedurre sulla sussistenza del detto presupposto processuale, condizione indefettibile del rito con il giudizio immediato, e di rappresentare eventuali elementi a confutazione della scelta processuale del p.m.

L'art. 455 e ancor prima l'art. 454 c.p.p., non prevedendo per il difensore dell'imputato uno spazio di difesa nell'intervallo tra la richiesta del p.m. e la decisione del g.i.p., palesano una lacuna che mal si concilia con l'assetto costituzionale del sistema processuale ed a maggior ragione ciò si verifica a seguito della costituzionalizzazione del principio del c.d. «giusto processo»; essendosi sancito nella Carta costituzionale che il processo si svolge secondo le regole del contraddittorio tra le parti, in condizione di parità.

Quest'ultima deve risultare assicurata e garantita non solo nella fase processuale vera e propria e dunque nel momento della formazione della prova, ma sin dalla fase delle indagini preliminari.

In tale contesto il contraddittorio va altresì inteso come prospettazione alternativa della difesa dell'imputato, mentre la attuale disciplina normativa ciò non garantisce.

Di conseguenza è opinione del collegio giudicante che tale situazione costituisca grave pregiudizio per la difesa e rischia di confinare il ruolo del difensore nella detta fase a mero simulacro non in grado di svolgere il compito difensivo così come voluto dal legislatore nel riformare l'art. 111 della Costituzione.

Il procedimento, pertanto, deve essere sospeso in attesa della pronuncia della Consulta cui gli atti vanno trasmessi per la decisione sulla questione di costituzionalità sollevata, poiché la stessa appare non manifestamente infondata.

Difatti per le argomentazioni svolte si ritiene che per le situazioni determinate dalla attuale configurazione dell'art. 455 c.p.p., detta norma palesi forte contrasto con il principio del contraddittorio in relazione anche all'art. 24 della Costituzione, non prevedendo essa la possibilità per il difensore di avere cognizione della richiesta del p.m. di emissione del decreto di giudizio immediato.

La avvertita necessità di colmare la evidenziata lacuna normativa nella disciplina codicistica della fase introduttiva del rito immediato come previsto dall'art. 455. c.p.p., inducono di conseguenza a rimettere la questione al giudizio del giudice delle leggi, al fine di estendere ad una fattispecie non contemplata dalla norma denunciata diritti e facoltà, non sussistendo ragioni logico-giuridiche che legittimino tale diversificazione e palesandosi contrasto con inviolabili principi costituzionali non superabile in via interpretativa.

La questione rappresentata è rilevante nel presente procedimento, in quanto dalla decisione sulla stessa in termini di accoglimento discende la possibilità per il collegio giudicante di valutare gli estremi per ritenere sussistente una causa di nullità del decreto di giudizio immediato rilevabile anche di ufficio ai sensi dell'art. 178 c.p.p.

P. Q. M.

Visto l'art. 24 legge 11 marzo 1953 n. 87 respinge la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 456 c.p.p. per manifesta infondatezza.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 dichiara, nei termini e nei limiti di cui in motivazione, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 c.p.p. in relazione agli artt. 24 e 111 comma 2 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la notifica al difensore della richiesta di giudizio immediato del p.m. ai sensi dell'art. 454 c.p.p., sospende il giudizio in corso e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Napoli, addì 8 aprile 2002

Il Presidente: RUSSO

02C0788

N. 362

*Ordinanza dell'11 maggio 2002 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Messina
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Cannaò Stefano*

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Sopravvenienza di un titolo di esecuzione di altra pena detentiva - Prosecuzione della misura subordinata al mero computo della pena e non anche alla valutazione di ogni altro elemento di meritevolezza - Contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 51-bis.
- Costituzione, art. 27, comma 3.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, nei confronti di Cannaò Stefano nato a Messina il 1° gennaio 1959 e residente in Messina, via Tommaso Cannizzaro, n. 202, in esecuzione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso con ordinanza n. 6614/2001 del Tribunale di sorveglianza di Firenze in relazione al cumulo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano n. 2422/'99 R. Es. del 30 dicembre 1999.

Con decreto n. 275/2001 del 21 marzo 2001 il Magistrato di sorveglianza di Messina, rilevato che il Procuratore generale della Repubblica di Milano con ordine di esecuzione n. 260/2002 del 12 marzo 2002, comunicava la sopravvenienza di un nuovo titolo di esecuzione, costituito dalla sentenza della Corte d'appello di Milano del 1° dicembre 2000, disponeva ai sensi dell'art. 51-bis della legge n. 354/1975 la provvisoria sospensione della misura alternativa di cui in epigrafe e ordinava l'accompagnamento in carcere dell'affidato non permanendo i presupposti edittali per la concessione della misura, previsti dall'art. 47 dell'ordinamento penitenziario. All'odierna udienza di discussione, fissata per la ratifica del provvedimento del magistrato e per la decisione definitiva circa la prosecuzione o la cessazione della misura alternativa, le parti concludevano come in atti.

Il collegio osserva, in via preliminare, che il condannato ha beneficiato della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione al segmento conclusivo di una esecuzione penale protrattasi quasi dodici anni avendo il giudice valutato, nella fase finale della lunga detenzione, che l'affidamento in prova al servizio sociale costituiva misura idonea a contribuire specificatamente alla rieducazione del reo, consentendo allo stesso di avere la possibilità di ricostruire rapporti familiari e di inserimento sociale anche con la collaborazione nell'esercizio artigianale dei familiari (forno per panificazione).

Ritiene questo collegio che la valutazione operata dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, alla stregua degli elementi anamnestici concreti e personali del condannato, costituisce il riscontro, sul piano della effettività della esperienza giuridica, del valore enucleato all'art. 27, comma III, della Costituzione per il quale le pene, tendenzialmente, devono favorire la rieducazione del condannato, qualunque sia la tipologia di esecuzione che viene in considerazione, e non soltanto quindi nelle ipotesi di esecuzione relative alle pene cosiddette brevi. Può anzi osservarsi che l'obiettivo della rieducazione prefissato dal Legislatore costituente e la potenzialità rieducativa di una misura alternativa al carcere costituiscono valori che è più agevole alle volte riscontrare nelle esecuzioni penali che si prolungano nel tempo più di quanto, nella esecuzione di pene brevi, la misura alternativa non sia concessa dagli organi di sorveglianza essenzialmente in funzione della salvaguardia delle esigenze di prevenzione speciale.

Il principio contenuto nell'art. 27, comma III, Cost., che il Legislatore costituente ha postulato nell'auspicio di un sistema delle pene utile e, soprattutto, efficiente per la collettività, dovrebbe — con ogni coerenza con il giudizio di pericolosità che deve essere personalizzato alle dinamiche criminali di ciascun condannato secondo i criteri fissati dall'art. 133 c.p. — reputarsi espressione peculiare della esecuzione penale alla luce degli obiettivi di politica penitenziaria e dei principi ordinamentali coagulatisi nella legge n. 354/1975, che dei valori costituzionali costituisce lo sbocco e lo sviluppo naturale.

Ciò premesso, nel caso di cui all'odierna discussione va osservato che la sopravvenienza del nuovo titolo restrittivo della libertà personale, comportando un residuo di pena da espiare che supera il limite edittale dei tre anni previsto dal I comma dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, ha imposto *ex art. 51-bis* della medesima legge l'adozione da parte del magistrato di sorveglianza del decreto di sospensione di cui in narrativa. La predetta norma recita infatti che quando durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o del regime di semilibertà sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva ... il magistrato di sorveglianza se, tenuto conto del cumulo delle pene, rileva che permangono le condizioni di cui al comma I dell'art. 47 ... dispone la prosecuzione provvisoria della misura in corso; in caso contrario dispone la sospensione della misura e trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza che deve decidere nel termine di venti giorni la prosecuzione o la cessazione della misura.

Ora pare a questo decidente che non sia manifestamente infondata, nei termini sopra illustrati, la questione della costituzionalità della norma di che trattasi nella misura in cui, dovendosi tenere conto esclusivamente del cumulo delle pene, essa imponga al giudice di sorveglianza di sospendere l'esecuzione di una misura dell'affidamento in prova al servizio sociale — e cioè di un regime di esecuzione con riferimento al quale è stata già formulata una valutazione di adeguatezza sociale — anche allorquando tale valutazione di adeguatezza sia suscettibile di essere confermata sulla base dei complessivi elementi di osservazione rilevati in sede di esecuzione e acquisiti al giudizio.

In definitiva questo giudice ha il dubbio che, nei termini prospettati, la norma dell'ordinamento penitenziario sulla prosecuzione della misura alternativa che vincola il giudizio del magistrato di sorveglianza al mero rilievo aritmetico del calcolo della pena, si esponga alla necessità dal vaglio di costituzionalità, spettante al giudice delle leggi, in funzione del parametro costituzionale costituito dall'art. 27, III comma Cost. Se è vero infatti che, nella materia *de qua* e agli effetti della concessione del beneficio della misura ai sensi dell'art. 47 o.p. il Legislatore è certamente sovrano nella identificazione dei presupposti e delle condizioni d'ordine edittale — e ciò, comunque, sempre in funzione della prognosi riabilitativa che è possibile formulare — sembra parimenti a questo tribunale, sul piano della perequazione gomentativa, che la norma della cui applicazione viceversa si tratta nell'odierno giudizio, l'art. 51-bis della legge n. 354/1975, appaia limitativa e in contrasto con il parametro e la finalità costituzionale della rieducazione sanciti dall'art. 27 cost.: e ciò nella misura in cui essa — dovendosi procedere ad una valutazione sulla base del mero calcolo — non consente al giudice di sorveglianza di rilevare se permanga la prospettiva reale della rieducazione e della risocializzazione, già avviata in sede di concessione del beneficio (e pertanto se siano persistenti le condizioni sostanziali e di effettività riconducibili alle finalità che sottendono il regime di esecuzione alternativo al carcere) attraverso l'applicazione di tutti i criteri di giudizio fissati dalla legge

(quali ad esempio natura e tempo del commesso delitto, eventuale continuazione del delitto oggetto del nuovo titolo con il delitto già giudicato ecc.) e tenendo conto, soprattutto, dell'importanza che riveste la continuità dell'osservazione della personalità del condannato sia in ambito murario che in ambito esterno da parte degli organi di assistenza sociale a ciò deputati.

La valutazione circa la prosecuzione della misura, è ovvio (ma questo lo si afferma *incidenter tantum*) non potrebbe non trovare nei giudizi dei tribunali di sorveglianza e nella applicazione ponderata dei criteri lo sbarramento che è quello proprio dello stesso giudizio di ammissibilità che l'art. 4-bis della legge n. 354/1975 postula per la stessa concessione della misura alternativa.

Ne deriva che conformemente al dettato costituzionale e alla legge n. 87/1953 questo collegio reputa di giustizia, per la rilevanza che la risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata ha nel procedimento oggi in discussione investire della stessa la Corte costituzionale cui gli atti devono essere trasmessi previa sospensione del giudizio in corso.

P. Q. M.

Rilevata con riferimento all'art. 27, comma III, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51-bis della legge n. 354/1975 nella parte in cui nella ipotesi di sopravvenienza di un titolo di esecuzione di altra pena detentiva subordina la prosecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale al mero computo della pena e non anche alla valutazione di ogni altro elemento di meritevolezza, visti gli artt. 134 e 27 III comma della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina sospendersi il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Procuratori generali presso la Corte d'appello di Messina e di Milano, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti di Camera e Senato.

Messina, addì 7 maggio 2002

Il Presidente estensore: ALAJMO

02C0789

N. 363

*Ordinanza del 24 maggio 2002 emessa dal Tribunale di Terni
nel procedimento penale a carico di Gasbarrini Pietro*

Processo penale - Spese processuali - Sentenza di proscioglimento (in applicazione del divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto) - Condanna dello Stato al rimborso delle spese in favore dell'imputato - Mancata previsione - Violazione del principio della parità delle parti in contraddittorio nel processo - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa.

- Cod. proc. pen., artt. 529 e 649, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, comma secondo.

IL TRIBUNALE

Udita la discussione, letti gli atti del procedimento penale n. 900/1999 contro l'imputato Gasbarrini Pietro, nato a Terni il 2 aprile 1949, imputato del reato di cui all'art. 81 cpv., 610 e 594 c.p. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con violenza consistita nello sbarrare la strada con la propria autovettura a quella condotta da Tascioni Maria Teresa, costretto la stessa a fermarsi e minacciato alla medesima un ingiusto danno dicendo alla figlia minore Roberta «Ti faccio vedere io» nonché offeso Tascioni Maria Teresa — presente — nell'onore: «Mignotta». In Terni il 7 febbraio 1995.

P R E M E S S O

Che con ordinanza del 14 luglio 2000 questo giudice aveva così disposto:

«Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la dedotta questione di costituzionalità dell'art. 530 c.p.p. nella parte in cui non prevede la condanna dello stato al rimborso delle spese in favore dell'imputato da assolversi, in relazione agli artt. 111, comma 2, 3 e 24 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla suprema Corte costituzionale;

Dichiara sospeso il procedimento;

Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti»;

che la Corte costituzionale con decisione (ordinanza) n. 318/2001 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 530 c.p.p., sostanzialmente perché l'art. 530 c.p.p. non poteva trovare applicazione nel giudizio *a quo*;

che la difesa dell'imputato ha riproposto la questione, specificando che la prima sentenza di condanna è ormai passata in giudicato, e quindi non sussiste più il dubbio su quale norma applicare, se l'art. 530, il 529 o l'art. 649 c.p.p.

Giova riportare per esteso la riproposizione della questione:

«... la Corte dice che in relazione all'art. 530 le osservazioni di incostituzionalità non sarebbero pertinenti e ripropone praticamente lasciando un margine interpretativo forse sull'art. 529 ed è in relazione a questo che in questo caso la difesa lo va a riproporre. Riteniamo che appunto il *bis in idem* che si è verificato sia inaccettabile non tanto e non solo perché appunto l'imputato in questo modo è venuto a subire due procedimenti per lo stesso fatto; stesso fatto peraltro ben evitabile se solo l'ufficio della pubblica accusa avesse osservato e fosse stato accorto circa questa riproduzione che si è verificata. A seguito di questo che cosa è successo? Ha dovuto sobbarcarsi delle spese chiaramente di difesa duplici, sia sotto gli aspetti degli onorari per la difesa, sia anche sotto l'effetto di spese vive che sono state documentate e già fanno parte integrante del fascicolo così come prospettate la volta precedente. Quindi viene a proporsi una situazione di *bis in idem* in questo caso rafforzata anche da discorso del passaggio in giudicato della precedente condanna e quindi l'imputato, così come la volta scorsa, ripropone nuovamente una problematica costituzionale sotto l'aspetto nel quale l'imputato non può beneficiare di una condanna a carico dello Stato delle spese che ha sopportato. Quindi la problematica che si proponeva in precedenza che abbiamo indirizzato sull'art. 530, veniamo nuovamente a riproporla sull'art. 529, sempre vedendo la incostituzionalità in relazione e all'ipotesi uno del nuovo 111, in particolare del comma 2 dell'art. 111, così come ridelineato dal legislatore costituzionale il quale parla di una completa parità di parti ed è chiaro che la parità di parti vige e deve vigere non soltanto sotto l'aspetto strettamente dibattimentale, ma sotto tutto lo sviluppo processuale, perché altrimenti è una parità zoppa e quindi non è parità; chiaramente questo determina anche una situazione secondo noi di incostituzionalità, laddove pone lo stesso giudicante nella condizione di poter condannare l'imputato alle spese, ma non anche lo stato laddove si propone la situazione speculare, il che appunto va, noi riteniamo addirittura in maniera palese, a violare appunto la normativa dell'art. 111; l'art. 111 che poi chiaramente risulta violato non da solo, ma risulta violato anche se noi volessimo individuare la normativa costituzionale sotto l'aspetto appunto dell'art. 3 e dell'art. 24 e quindi va a ripercuotersi in maniera ancor più eclatante si può dire sotto l'aspetto appunto del trattamento paritario che dovrebbe essere garantito a tutti, perché qui di parità appunto salta, salta sicuramente la parità ed inoltre il diritto di difesa, perché è chiaro che colui che preventivamente sa che comunque, laddove il processo si potesse anche concludere con una sua assoluzione, nulla cambia ai fini delle spese, perché o è assolto o è condannato, comunque dovrà sopportare le spese di difesa. Peraltro, torno a dire, giudice, in maniera così ingiusta e così palesemente ingiusta, laddove già è stato perseguito precedentemente per lo stesso fatto. Quindi crediamo appunto che dovrebbe giungersi appunto ad una dichiarazione di incostituzionalità della norma, in questo caso torno a dire il 529, laddove non prevede, quindi con dichiarazione additiva, laddove non prevede che il giudice possa anche condannare l'erario, quindi lo Stato, per quanto attiene le spese della parte appunto che ha dovuto subire un secondo processo e che ciò si è verificato al di fuori di qualsiasi sua responsabilità, quindi esclusivamente perché c'è stata una disfunzione della giustizia o anche se non è tale in quanto di fatto si è verificata una situazione di questo genere. Questo, giudice, viene richiesto sia per quanto attiene le spese e gli onorari ordinari, diciamo tabellari, sia per quanto attiene anche le spese vive già documentate».

Tanto premesso si

O S S E R V A

Deve riproporsi la questione di costituzionalità perché rilevante e non manifestamente infondata, a questo punto, stante il passaggio in giudicato della prima sentenza, non dell'art. 530 c.p.p., ma dell'art. 649 e 529 c.p.p.

L'imputato è stato citato a giudizio, con decreto di citazione del 18 maggio 1999 dalla procura della repubblica presso la pretura circondariale di Terni, per rispondere del reato sopra rubricato.

L'imputato però è stato già giudicato dal Tribunale di Terni con sentenza del 16 aprile 1999, ormai passata in giudicato, per il fatto di cui all'attuale capo d'imputazione e per altri fatti connessi. In particolare il capo d'imputazione della sentenza del Tribunale di Terni del 16 aprile 1999, lettera *E*) dell'imputazione è così concepito: «del reato p. e p., dagli artt. 81, 610 e 594 c.p. perché trovandosi alla guida della propria autovettura Renault 5 previa manovra di sorpasso dell'auto condotta dalla Tascioni e ponendosi trasversalmente rispetto alla carreggiata e di fronte alla citata auto della Tascioni, impediva alla stessa di proseguire quindi picchiando con pugni sul finestrino pronunciava e gesticolava in maniera ingiuriosa e minacciosa. In Terni il 7 febbraio 1995».

È evidente l'identità dei fatti dei due capi d'imputazione, con particolarità attinenti alla diversa tecnica di formulazione dell'imputazione da parte di due pubblici ministeri diversi.

Sia la difesa, sia il p.m. d'udienza, infatti hanno già concluso per il proscioglimento stante il divieto di un secondo giudizio sugli stessi fatti.

L'imputato con la citata sentenza del tribunale è stato condannato per il reato di cui all'art. 610 c.p., ed assolto perché il fatto non sussiste per l'art. 594 c.p., oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

La richiesta concorde delle parti processuali di proscioglimento stante il divieto di un secondo giudizio sugli stessi fatti deve trovare accoglimento, in base al principio generale che non è consentito, in pendenza di un procedimento già concluso con sentenza di condanna, per lo stesso fatto ed in confronto della stessa persona, un nuovo procedimento. Invero il principio del *ne bis in idem* (che tende ad evitare che per lo stesso fatto-reato si svolgano più procedimenti e si emettano più provvedimenti, anche non irrevocabili ed uno differente dall'altro) ha portata generale ed opera in tutto l'ordinamento penale, esso trova infatti espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 e s. c.p.p.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 c.p.p.) e nella disciplina dell'ipotesi in cui, per il medesimo fatto, siano state emesse più sentenze nei confronti della stessa persona (art. 669 c.p.p.) — cfr. Cass. 12 marzo 1999, n. 512; Cass. 22 ottobre 1995, n. 1919

La difesa ha chiesto «la condanna alle spese dell'erario dello Stato. Deposita nota spese previa, se necessario rimessione degli atti alla Corte costituzionale per incostituzionalità della normativa, dove non prevede la condanna alle spese». Alla precedente udienza il difensore ha depositato nota integrativa per le spese vive, di lire 27.000 totali.

La questione sollevata il 14 luglio 2000, erroneamente per l'art. 530 c.p.p., e risollevata oggi, è tanto semplice, tanto nuova, tanto dirompente e tanto rilevante.

In base all'attuale normativa non è consentito al giudice terzo di condannare lo Stato al pagamento delle spese processuali nei casi di assoluzione o di proscioglimento, e nemmeno nei casi di palese errore d'esercizio dell'azione penale — come nel caso di specie, dove la parte offesa in querela — denuncia (tramite il suo difensore) aveva indicato la presenza di altro procedimento specificando anche il numero, cfr. denuncia querela dell'8 febbraio 1995 —. Né risulta possibile un'interpretazione della normativa costituzionalmente orientata, che giunga ad un tale, pur giusto, risultato. Sia l'art. 529, sia gli artt. 649 e 669 c.p.p., nulla dispongono al riguardo, e quindi il giudice di merito non può condannare l'erario al pagamento delle spese, nel silenzio delle norme, con un'integrazione delle disposizioni (con sentenza additiva che può essere solo della Corte costituzionale) neanche con l'analogia, relativamente alla speculare previsione dell'art. 533 (ed anche 691) c.p.p., che prevede la condanna (ed il recupero) alle spese a carico del condannato. È necessario e rilevante, quindi, rimettere gli atti alla Corte costituzionale.

Giova preliminarmente analizzare il caso anche alla luce delle norme sul gratuito patrocinio (legge 30 luglio 1990, n. 217, e r.d. 3282 del 1923), e sulla riparazione dell'errore giudiziario (art. 643 e s. c.p.p.), o per l'ingiusta detenzione (art. 314 e s. c.p.p.).

Il gratuito patrocinio attiene alla difesa dei non abbienti, siano colpevoli od innocenti. L'art. 3 della legge n. 217/1990 prevede limiti di reddito, ma nulla dice sulle ragioni dell'imputato, quindi sia per i colpevoli (*rectius*, per quelli che saranno giudicati tali, da sentenza irrevocabile), sia per gli innocenti, se non abbienti, ci sarà l'ammissione al patrocinio dello Stato con gli effetti di cui all'art. 4 della legge n. 217/1990. Anche in caso di condanna non è prevista una revoca del gratuito patrocinio. L'art. 14 della legge n. 217/1990 prevede solo la condanna del querelante al pagamento delle spese in favore dello stato e non dell'imputato.

La questione che si va a sollevare, invece, investe la condanna dello Stato al pagamento delle spese in favore di imputati (a prescindere dal loro reddito, abbienti o no) ingiustamente citati a giudizio per lo stesso fatto due volte, dichiarati prosciolti *ex art.* 529 e 649 c.p.p. nel secondo erroneo giudizio, con sentenza, così come, quando l'imputato è dichiarato colpevole, lo si condanna al pagamento delle spese *ex art.* 533 c.p.p.

La riparazione dell'errore giudiziario e dell'ingiusta detenzione agisce sulla «riparazione», intesa quale risarcimento del danno limitato nell'entità (l'art. 314 c.p.p., parla di «equa riparazione»; l'art. 643 c.p.p., di «riparazione commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena ... e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna»).

La questione che si va a sollevare investe, invece, non un risarcimento del danno, ma il ristoro delle spese affrontate per sostenere il proscioglimento dalla seconda accusa nel secondo giudizio, instaurato contro il divieto di un secondo giudizio.

Fatte queste necessarie premesse devono affrontarsi i parametri di costituzionalità che si intendono sottoporre all'attenzione della suprema Corte costituzionale.

Il parametro principale è costituito senza dubbio dall'art. 111, comma 2, Costituzione (come recentemente novellato dalla legge costituzionale n. 2 del 1999): «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale ...».

Questa secca disposizione, sintetica, che potrebbe apparire scontata, contiene in sé, se efficacemente, razionalmente, sviluppata importanti novità costituzionali, validi per «ogni processo», ma soprattutto per il processo penale, che nella nostra cultura giuridica aveva sempre visto il p.m. in posizione di predominio sulla parte imputato.

Le «condizioni di parità» non possono certamente essere limitate al contraddittorio, come qualche sprovveduto potrebbe pensare, ma riferite sicuramente a tutto lo svolgimento del processo, compresa la fase delle spese.

La norma potrebbe anche leggersi nel seguente modo: «Ogni processo si svolge in condizioni di parità, nel contraddittorio tra le parti, davanti a giudice terzo ed imparziale».

La condizione di parità delle parti, tradizionalmente nel processo civile (processo e cultura processuale civile, che a questo punto, proprio per l'art. 111 Cost. assume una nuova centralità), ha portato alla tradizionale affermazione che la parte vittoriosa ha diritto all'integrale ristoro delle spese, altrimenti è come se non avesse completamente vinto. Nel processo penale, invece anche chi andava assolto con formula ampia — anche per grave negligenza dell'accusa, come nel nostro caso, come sopra visto — minimo, sopportava ingenti spese per difendersi da accuse dimostrate, poi, fallaci.

La cultura processuale penale giustificava ciò dalla preminenza che il p.m., parte pubblica, aveva nel processo (si parlava infatti di parte imparziale, con una contraddittorietà insita nella stessa formulazione letterale).

L'art. 111 della Costituzione non distinguendo più il processo penale dal civile, considerando le parti di qualsiasi processo, civile, penale, tributario, amministrativo ecc., in condizioni di parità, apre la strada per considerare non manifestamente infondata e rilevante la questione di costituzionalità delle norme che prevedono il proscioglimento, ma non la condanna dell'erario al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato. Le parti non sono, infatti in condizione di parità davanti a giudice terzo ed imparziale, se questi può, anzi deve, condannare una di esse al pagamento delle spese in caso di soccombenza (*rectius*, condanna), ma non può fare altrettanto in caso di diversa soluzione (assoluzione, o, nel nostro caso specifico, proscioglimento per errore di attivazione del secondo giudizio contro il divieto di cui all'art. 649 c.p.p.).

La parità delle parti può ristabilirsi solo se al giudice è dato fare la stessa cosa per entrambe le parti, così come nel processo civile (art. 91 e s. c.p.c.). Se così non fosse la parte p.m. sarebbe in posizione di supremazia, non giustificabile alla luce dell'art. 111 Cost. come recentemente novellato. È chiaro che un tale concetto è ostico alla nostra tradizionale cultura giuridica, ma se solo si pensa che nel processo tributario è stata inserita la normale condanna del fisco in caso di soccombenza — mai ritenuta legittima in precedenza — senza nessuna conseguenza negativa. Anzi l'efficienza dell'amministrazione ne è uscita rafforzata, agendo, non più solo per mero formalismo, ma anche per obiettivi e ragionevolezza. Così anche la pubblica accusa sarebbe più accorta, nell'esercizio indiscriminato — senza conseguenze — anche minime, per lo stato: le banali spese — dell'azione penale, con benefici su tutto il sistema penale. Si pensi alla quasi totale inapplicazione dell'art. 125 d.a. c.p.p. (richiesta di archiviazione perché gli elementi acquisiti nelle indagini non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio).

Altro parametro di costituzionalità è quello dell'irragionevolezza della normativa che prevede per una parte di un processo (l'accusa) il favore delle spese, e per l'altra parte (l'imputato) solo la condanna in caso di soccombenza (*rectius*, condanna) e nessun favore delle spese in caso di vittoria (*rectius*, assoluzione, o, nel nostro caso specifico, proscioglimento per errore di attivazione del secondo giudizio contro il divieto di cui all'art. 649 c.p.p.). Comunque l'imputato ingiustamente accusato, anche se dichiarato innocente, e ancor meglio se prosciolto nel secondo erroneo giudizio, avrebbe subito un depauperamento delle sue sostanze, quantomeno equivalente all'esborso sostenuto per affrontare il processo.

Ulteriore parametro di costituzionalità è quello dell'art. 3, costituzione, principio di uguaglianza, perché se non si concede il ristoro delle spese in caso di vittoria (*rectius*, assoluzione, e ancor meglio nel proscioglimento), ma si condanna in caso di soccombenza (condanna) al rimborso delle spese, i due casi (i due cittadini) benché uguali (integrando l'art. 3 con l'art. 111 della Cost.) sono trattati diversamente dal giudice (e quindi dalla legge. Giudice che non risulterebbe così terzo ed imparziale, nel mentre condanna il soccombente al pagamento delle spese e non ristora delle stesse il vittorioso). Infine viene in rilievo anche l'art. 24 Cost. poiché un diritto di difesa non può ritenersi garantito se chi ha speso ingenti somme per difendersi sa che sicuramente non li recupererà mai: potrebbe non difendersi adeguatamente, per non spendere.

La questione sollevata è pertanto non manifestamente infondata, oltre che evidentemente rilevante (non potendo questo giudice pronunciarsi sulle spese, sia quelle vive, sia quelle proprie di difesa, richieste dalla difesa). Pertanto deve sollevarsi questione di costituzionalità dell'art. 529 e dell'art. 649, comma 2, c.p.p. (norme che nel caso in analisi vengono in rilievo strumentale per la decisione), nella parte in cui non prevedono la condanna al rimborso delle spese in favore dell'imputato quando si pronuncia nei suoi confronti sentenza di proscioglimento in base all'art. 649, comma 2, e 529 c.p.p., per il divieto di un secondo giudizio, in relazione agli art. 111 (comma 2), 3 e 24 della Costituzione.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la dedotta questione di costituzionalità dell'art. 529 e 649, comma 2, c.p.p. nella parte in cui non prevedono la condanna dello stato al rimborso delle spese in favore dell'imputato, quando si pronuncia nei suoi confronti sentenza di proscioglimento in base all'art. 649, comma 2, e 529 c.p.p., per il divieto di un secondo giudizio, in relazione agli art. 111, comma 2, 3 e 24 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla suprema Corte costituzionale;

Dichiara sospeso il procedimento;

Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Terni, addì 24 maggio 2002

Il giudice: SOCCI

N. 364

*Ordinanza dell'11 maggio 2002 emessa dal Giudice di pace di Conegliano
nel procedimento civile vertente tra Cracco Irene e De Nardi Annamaria ed altri*

Responsabilità civile - Danni alla persona derivanti da sinistro stradale - Richiesta di risarcimento - Obbligo del danneggiato di comunicare i propri dati reddituali ed ulteriore termine di novanta giorni concesso all'assicuratore per proporre offerta risarcitoria - Previsioni contraddittorie e incongrue - Disparità di trattamento - Violazione di diritti fondamentali.

- Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 1, secondo capoverso [sostitutivo dell'art. 3, comma secondo, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modifiche nella legge 26 febbraio 1977, n. 39].
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

Responsabilità civile - Danni alla persona derivanti da sinistro stradale - Risarcimento per le lesioni di lieve entità - Liquidazione del danno biologico - Fissazione in lire 1.200.000 del valore economico del primo punto di invalidità permanente - Impossibilità di realizzare l'integrale risarcimento, sia pure per equivalente, del danno alla salute - Ingiustificata introduzione di un principio indennitario (tale da non rendere effettiva la tutela del bene compromesso).

- Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 2, lettera a).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

Responsabilità civile - Danni alla persona derivanti da sinistro stradale - Risarcimento per le lesioni di lieve entità - Introduzione di un metodo di liquidazione del danno biologico caratterizzato da uniformità ed irrisorietà della misura economica - Esclusione di ogni possibilità di valutazione (sia pure giudiziaria), dei casi concreti con liquidazione equitativa e specificazione degli elementi valorizzati.

- Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 2, lettera a).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

Responsabilità civile - Danni alla persona derivanti da sinistro stradale - Risarcimento per le lesioni di lieve entità - Liquidazione del danno biologico temporaneo - Predeterminazione legislativa di un importo, con contenuto economico irrisorio e rigido, per ogni giorno di inabilità assoluta (indipendentemente dalla tipologia e gravità della lesione e dalle caratteristiche personali del danneggiato).

- Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 2, lettera b).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

Responsabilità civile - Danni alla persona derivanti da sinistro stradale - Risarcimento per le lesioni di lieve entità - Definizione del danno biologico e relativo criterio di accertamento - Potenziale disparità di trattamento, a fronte della lesione del bene salute, tra danno da fatto illecito e danno da sinistro stradale.

- Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 3.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

Responsabilità civile - Danni alla persona derivanti da sinistro stradale - Risarcimento per le lesioni di lieve entità - Prevista possibilità che il danno biologico sia «ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato» - Omessa determinazione di caratteristiche e contenuti delle condizioni soggettive e mancata previsione di criteri o di valutazioni equitative.

- Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 4.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

IL GIUDICE DI PACE

Letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva che precede, di cui all'udienza 8 maggio 2002, in ordine alla rimessione degli atti di causa alla Corte costituzionale dell'art. 5 legge 5 marzo 2001, n. 57 in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 Cost.;

O S S E R V A

1. — Nel caso in esame, con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice Irene Cracco conveniva in giudizio Annamaria De Nardi; la soc. FIN-ADERB, in persona l.r.p.t., corrente in Falzé di Piave (TV) e la RAS

Ass.ni, in persona l.r.p.t., per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento danni materiali e fisici, patiti in conseguenza di incidente stradale avvenuto il 17 aprile 2001 in Conegliano tra il veicolo attoreo Renault Twingo AK 674 TY di proprietà della ditta Fin-Aderb, di Falzè di Piave, condotta dalla convenuta Annamaria De Nardi, anch'essa residente nel comune di Sernaglia della Battaglia (TV) ed assicurata per la r.c. con la RAS Ass.ni, la quale convenuta RAS assicurazioni non contesta il fatto, così come rappresentato dall'attrice (tamponamento) — la causa dell'incidente in parola è per una distrazione nella guida da parte del veicolo assicurato De Nardi Annamaria — tuttavia, contesta che da un semplice urto possano essere derivati all'attrice danni per € 9.180,80 e ciò sia sotto il profilo del danno biologico, che in riferimento al danno esistenziale. Chiedeva la riduzione della domanda attorea ed, apoditticamente, il rigetto della richiesta di remissione atti alla Corte costituzionale. Questo magistrato onorario si riservava di esaminare la non manifesta infondatezza dell'illegittimità costituzionale della citata legge n. 57/2001, sollevando d'ufficio eccezione.

In ordine alla liquidazione del danno alla persona, derivante da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore prima della entrata in vigore della novella citata (4 aprile 2001) il giudicante avrebbe disposto, seguendo l'indirizzo del Tribunale di Treviso, nella liquidazione equitativa del danno, assumendo a parametro il punto di invalidità (L. 2.745.000, pari ad € 1.417,67, per una paziente di anni 25 m. 5 e gg. — al momento del sinistro — per microinvalidità accertata dal ctp del 4%); danno non patrimoniale in misura variabile dal 30% al 40%, attesa l'età, la natura ed entità delle lesioni, la durata della malattia ed ogni altro elemento utile, dopo la perizia del ctu.

Ciò premesso, in relazione alla data del sinistro, *de quo*, (17 aprile 2001) ed alla conseguente azione *ex lege* n. 990/1969, risulta applicabile al caso concreto la normativa di cui all'art. 5 legge n. 57/2001 (entrata in vigore il 4 aprile 2001), in *Gazzetta Ufficiale*, n. 66 del 20 marzo 2001, con cui il legislatore ha stabilito all'art. 5, comma 4, i criteri e le misure per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità derivante da sinistri conseguenti alla circolazione stradale dei veicoli a motore e dei natanti.

Così operando, si perverrebbe ad una rilevante decurtazione della liquidazione del danno, rispetto a quella sopra richiamata, in contrasto con il principio della uniformità pecuniaria di base (parametri di base uniforme per tutti i casi); col principio della necessaria ed imprescindibile personalizzazione del danno biologico (come da tabella di riferimento del Triveneto, allegata).

2. — Per le superiori motivazioni, questo magistrato onorario evidenzia le incongruenze, le contraddizioni, le disparità di trattamento, nonché le violazioni di diritti fondamentali, costituzionalmente tutelati, quando ve ne siano i presupposti, dubitando della costituzionalità della citata legge, all'art. 5.

In accoglimento delle argomentazioni attoree, l'art. 5, comma 1 cpv. 2, legge n. 57/2001, è in contrasto con la Cost., nella parte in cui impone al danneggiato la comunicazione dei suoi dati reddituali notoriamente ininfluenti ai fini della valutazione del danno biologico; e, quando concede indiscriminatamente ulteriore termine di novanta giorni per proporre offerta risarcitoria, oltre quello di sessanta giorni a titolo di condizione di procedibilità processuale.

3. — L'art. 5.2 lett. A) contrasta con l'art. 3 e 32 Cost., nella parte in cui stabilendo in L. 1.200.000 il valore economico del primo punto di invalidità permanente, non consente di realizzare l'integrale risarcimento, sia pure per equivalente, del danno alla salute per le lesioni di lieve entità, introducendo senza motivazioni un principio indennitario (che non esplica la tutela del bene compromesso) e, comunque, costituzionalmente illegittimo.

4. — Art. 5.2 lett. A), nella parte in cui introduce un metodo di liquidazione caratterizzato esclusivamente dalla uniformità ed irrisoria della misura economica, escludendo qualsiasi valutazione — sia pure giudiziaria — dei casi concreti con liquidazione equitativa e specificazione degli elementi valorizzati;

5. — Art. 5.2 lett. B), nella parte in cui predetermina un importo, con contenuto economico irrisorio e rigido, per ogni giorno di inabilità assoluta, indipendentemente dalla tipologia e gravità della lesione e dalle caratteristiche personali del leso;

6. — Art. 5.3, nella parte in cui stabilisce una definizione del danno biologico e determina un criterio di accertamento e risarcimento destinato a creare disparità di trattamento per la lesione del bene salute, differenziate in relazione al danno da fatto illecito o da sinistro conseguente alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, all'azione giudiziaria intrapresa nonché alla natura dell'attività svolta dal danneggiante;

7. — Art. 5.4 laddove stabilisce che «il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato» senza determinare caratteristiche e contenuti delle circostanze soggettive e senza stabilire i criteri né attribuirli a valutazioni equitative.

Tutti questi motivi di contrasto sono stati già censurati, ritenuti rilevanti e non manifestamente infondati con ordinanza del giudice di pace di Roma del 14 gennaio 2002 (avv. G. Fazzari). Questo decidente, accogliendo le motivazioni attoree, nonché le considerazioni dell'ordinanza 14 gennaio 2002 del giudice di pace di Roma, sintetizzate nella presente ordinanza e, ritenute come interamente trascritte,

P. Q. M.

Visto l'artt. 23 legge 11 marzo 1953 n. 53, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale ex artt. 2, 3 e 32, con l'art. 5 legge n. 577/2001,

1) — art. 5.1, cpv. 2, *nella parte in cui impone al danneggiato la comunicazione dei suoi dati reddituali, notoriamente ininfluenti ai fini della valutazione del danno biologico, nonché concede indiscriminatamente all'assicuratore un ulteriore termine di novanta giorni per proporre offerta risarcitoria oltre quello di sessanta giorni a titolo di condizione di procedibilità processuale;*

2) — art. 5.2 lett. A), *nella parte in cui, stabilendo in L. 1.200.000= il valore economico del primo punto di invalidità permanente non consente di realizzare l'integrale risarcimento, sia pure per equivalente, del danno alla salute per le «lesioni di lieve entità» introducendo senza motivazioni un principio indennitario (tale da non rendere effettiva la tutela del bene pregiudicato) comunque costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 32 Cost.;*

3) — art. 5.2 lett. A), *nella parte in cui introduce un metodo di liquidazione caratterizzato esclusivamente dalla uniformità ed irrisorietà della misura economica, escludendo qualsiasi valutazione — sia pure giudiziaria — dei casi concreti con liquidazione equitativa e specificazione degli elementi valorizzati;*

4) — art. 5.2 lett. B), *nella parte in cui predetermina un importo, con contenuto economico irrisorio e rigido, per ogni giorno di inabilità assoluta, indipendentemente dalla tipologia e gravità della lesione e dalle caratteristiche personali del lesò;*

5) — art. 5.3., *nella parte in cui stabilisce una definizione del danno biologico e determina un criterio di accertamento e risarcimento destinato a creare disparità di trattamento per la lesione del bene salute, differenziate in relazione al danno da fatto illecito o da sinistro conseguente alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, all'azione giudiziaria intrapresa nonché alla natura dell'attività svolta dal danneggiante;*

6) — art. 5.4 laddove stabilisce che «il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato» senza determinare caratteristiche e contenuti delle circostanze soggettive e senza stabilirne i criteri né attribuirli a valutazioni equitative.

Ordina la sospensione del giudizio in corso, con l'immediata trasmissione a cura della cancelleria del fascicolo d'ufficio, dei fascicoli delle parti e della presente ordinanza alla Corte costituzionale in Roma; la notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti; la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Conegliano, addì 11 maggio 2002

Il giudice di pace: BORSOTTI

N. 365

*Ordinanza del 17 aprile 2002 emessa dal giudice di pace di Conegliano
nel procedimento civile vertente tra Da Dalt Rudy e Polizia stradale di Treviso - Ministero dell'interno*

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per la durata fissa di due mesi - Non graduabilità in rapporto alla condotta del trasgressore e ininfluenza della sopravvenuta cessazione della situazione di illegalità - Irragionevolezza ed illogicità (risultando la sanzione per un fatto colposo più afflittiva di quelle per comportamenti coscienti) - Contrasto con il principio di uguaglianza e con il canone di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni - Pesante restrizione della libertà del proprietario del veicolo.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria - Impossibilità per il giudice di sospendere il fermo nelle more dell'opposizione - Violazione del diritto di agire in giudizio.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 214, commi 1 e 6.
- Costituzione, art. 24.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Letto il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa ex artt. 22 e ss. legge n. 689/81, presentato da Da Dalt Rudy, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vasco Porzia e Gianfranco Bianchi, nello studio dello stesso elettivamente domiciliato in Conegliano, via Vittorio Emanuele civico 31;

Contro Polizia Stradale di Treviso — Ministero dell'Interno — presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, per la revoca, previa sospensiva, della sanzione del fermo tecnico del veicolo di proprietà del ricorrente per mesi due, stabilita con verbale di contravvenzione n. 737110 della Polizia Stradale di Treviso — (ricorso) depositato in Cancelleria il 12 aprile 2002;

Vista l'integrazione al ricorso, *de quo*, (R.G. n. 201/A/02), depositata in data 16 aprile 2002, con cui il ricorrente, per il tramite dell'avvocato Gianfranco Bianchi propone questione di legittimità costituzionale degli artt. 126 comma 7 e 214 comma 6 NCS (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), con riferimento agli artt. 3, 13 e 24 Cost., per i motivi di cui in narrativa;

Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso;

Ritenuto e considerato in:

FATTO E DIRITTO

1. — Il 10 marzo 2002 alle ore 3.05 circa in località Conegliano (TV), Da Dalt Rudy veniva contravvenzionato, perché circolava alla guida del predetto veicolo targato BV 192 AC con patente scaduta di validità in data 17 febbraio 2002 senza aver apposto il tagliando di convalida e senza essere in grado di esibire il certificato medico prescritto per la convalida. Sanzione accessoria: patente è ritirata ed il veicolo sottoposto a fermo amministrativo per mesi due presso soccorso ACI Pase Giovanni, via XXIV Maggio, 64 in Conegliano, cui viene affidato in custodia.

2. — L'art. 126 comma 7 viola l'art. 3 Cost., perché introduce una sanzione accessoria irragionevole, sproporzionata ed inadeguata, prevedendo il fermo amministrativo del veicolo in misura fissa, senza considerare il comportamento tenuto dal trasgressore dopo la contestazione della violazione e senza consentire la restituzione del veicolo non appena sanata la situazione di illegalità.

3. — Tale sanzione è, inoltre, illogica, in quanto determina un contrasto tra la maggior afflittività delle sanzioni, principale ed accessoria, previste per un fatto colposo, quale è la circolazione con patente scaduta rispetto ad altre sanzioni previste dallo stesso codice per comportamenti coscienti.

4. — È da tener presente, nel caso in esame, che il trasgressore (con patente scaduta), risponde al nome di Da Dalt Rudy, residente in Cappella Maggiore, via Castelletto, n. 30, proprietario dell'autovettura, oggi opponente.

5. — Il fermo tecnico amministrativo, è in contrasto con l'art. 13 Cost. in quanto rappresenta per il proprietario una pesante restrizione della propria libertà e diritto di attendere ai propri bisogni di lavoro e di spostamento. Nella fattispecie concreta, a fronte di una dimenticanza (tale essendo, in pratica, il mancato rinnovo della patente di guida), la sanzione del fermo tecnico per due mesi è palesemente sproporzionata ed irragionevole. Oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa, si sommano le ingenti spese di custodia del veicolo presso il custode autorizzato.

6. — Infine, si osserva che l'art. 126 comma 7 NCS viola il canone generale di proporzionalità e ragionevolezza delle misure sanzionatorie, poiché la misura è stabilita in misura fissa e non graduabile in base alla gravità della violazione, né è lasciato al giudice margine discrezionale nell'irrogazione della pena; è irrilevante l'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria principale; è impossibile valutare il danno economico arrecato al proprietario del veicolo e ai familiari; nessuna distinzione viene fatta *ex lege* in relazione al tipo ed alla destinazione del veicolo ed al tempo trascorso dall'avvenuta scadenza della patente di guida del conducente; e, contrariamente a quanto previsto per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, il fermo amministrativo viene eseguito immediatamente, senza che il veicolo medesimo possa essere affidato per la guida ad altra persona, ovvero, per la custodia allo stesso proprietario, con le cautele del caso. Non solo. Il legislatore, delegando il governo [v. legge 22 marzo 2001 n. 85) alla revisione del NCS, all'art. 2 mm) della legge delega (in *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2001) testualmente statuisce: prevedere che, nel caso di guida con patente la cui validità sia scaduta, alla violazione consegua la sola sanzione amministrativa pecuniaria, nonchè la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida, disponendo la contestuale abrogazione del 2° e 3° periodo del comma 7 art. 126 NCS, introdotti dal comma 3 dell'art. 19 d.legs. 30 dicembre 1999, n. 507. L'orientamento è quello di abolire il citato articolo del vigente NCS. Norma questa ingiustamente afflittiva, onerosa ed irrazionale, ancorché attualmente costituente solo petizione di principio, nella considerazione che con poche altre norme, è stata stralciata dal contesto innovativo dell'approvato codice della strada di prossima vigenza (1° gennaio 2003). Tuttavia, è non solo indice di un mutato atteggiamento del legislatore verso il *cives*, ingiustamente punito per una trasgressione colposa, bensì non si vuol punire chi per pura dimenticanza ha commesso un'infrazione lieve, sussistendone tutti i presupposti per riottenere, in brevissimo, la patente di guida aggiornata e valida nella sua operatività (e nella scadenza indicata, nel successivo quinquennio). Non potrà, invece, trovare accoglienza analoga, colui che si mette alla guida senza mai avere conseguito il documento di guida (tale dimenticanza non è!). Oggi, rischia soltanto un mese in più di fermo amministrativo. La norma è sproporzionata, irrazionale ed illogica. In più è norma costosa, avente in nuce disparità di trattamento, (non tiene conto delle diverse categorie reddituali dei *cives*), nel senso che nei due mesi di fermo amministrativo, il veicolo dev'essere tenuto in custodia in un deposito autorizzato (costi, anche, elevati) e non può essere custodito a cura del trasgressore (con opportuni accorgimenti e restrizioni, onde non permettergli l'impossessamento del mezzo per il periodo di tempo del fermo).

7. — Infine, l'art. 214, comma 6 NCS è in contrasto con l'art. 24 Cost., in quanto non attribuisce al giudice il potere di disporre, nelle more del giudizio, la sospensione del fermo amministrativo del veicolo. Di fatto viene frustrato il diritto di agire in giudizio, perchè i tempi per l'opposizione, non consentono un'utile pronuncia, prima dello scadere del fermo amministrativo. Ciò costituisce un illegittimo deterrente alla proposizione del ricorso in opposizione alla sanzione medesima.

Sulla base di quanto sopra osservato, in accoglimento delle argomentazioni tutte dell'opponente nel ricorso e nell'integrazione allo stesso,

P. Q. M.

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87:

1. *Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 126, comma 7 e 214 commi 1 e 6 del nuovo codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), per contrasto con gli artt. 3, 13 e 24 Cost., per quanto in narrativa;*

2. *Sospende la sanzione amministrativa accessoria (fermo tecnico amministrativo per mesi due), di cui al ricorso de quo;*

3. *Sospende, per l'effetto, il procedimento amministrativo sopra indicato, ordinando trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale in Roma;*

4. *Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa al Presidente del Consiglio dei ministri; e che ne sia data comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in Roma.*

Conegliano, addì 17 aprile 2002

Il giudice di pace: BORSOTTI

02C20792

N. 366

*Ordinanza del 12 aprile 2002 emessa dal giudice di pace di Conegliano
nel procedimento civile vertente tra Santarossa Alessia e Polizia municipale di Conegliano*

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per la durata fissa di due mesi - Non graduabilità in rapporto alla condotta del trasgressore e ininfluenza della sopravvenuta cessazione della situazione di illegalità - Irragionevolezza ed illogicità (risultando la sanzione per un fatto colposo più afflittiva di quelle per comportamenti coscienti) - Contrasto con il principio di uguaglianza e con il canone di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni - Pesante restrizione della libertà del proprietario del veicolo, tanto più se (come nella specie) diverso dal trasgressore.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria - Impossibilità per il giudice di sospendere il fermo nelle more dell'opposizione - Violazione del diritto di agire in giudizio.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 214, comma 6.
- Costituzione, art. 24.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Letto il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa ex artt. 22 e seguenti legge n. 689/1981, presentato da Santarossa Alessia in proprio e, poi, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Maschio, nello studio dello stesso elettivamente domiciliato in Conegliano, viale Carducci, civico 27;

Contro C.do Polizia municipale - Città di Conegliano (Treviso), per la revoca, previa sospensiva, della sanzione del fermo tecnico del veicolo di proprietà del ricorrente per mesi due, stabilita con verbale di contravvenzione n. 93753 del 5 aprile 2002 del Comando polizia municipale Città di Conegliano - (ricorso) depositato in Cancelleria il 9 aprile 2002;

Vista l'integrazione al ricorso, *de quo*, (R.G. n. 181/A/02), depositata in data 12 aprile 2002, con cui il ricorrente, per il tramite dell'avvocato Luigi Maschio, giusta procura a margine dell'integrazione, propone questione di legittimità costituzionale degli artt. 126, comma 7 e 214 comma 1 e 6 N.C.S. (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), con riferimento agli artt. 3, 13 e 24 Cost., per i motivi di cui in narrativa;

Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso;

Ritenuto e considerato in:

FATTO E DIRITTO

1. — Il 5 aprile 2002 alle ore 16,30 circa in viale Friuli - Conegliano (Treviso), Elga Chizzolini di Conegliano veniva contravvenzionata, perché circolava alla guida del predetto veicolo (Fiat Uno BL 282487) con patente scaduta di validità in data 21 gennaio 2002. Patente è ritirata ed il veicolo sottoposto a fermo amministrativo per mesi due. Carrozzeria PASE Giovanni, via XXIV Maggio, 64 in Conegliano, cui viene affidato in custodia. (Verbale n. 93753 - n. 80 R. Seq./Fermi, del 5 aprile 2002).

2. — Si accolgono le argomentazioni svolte dal procuratore della ricorrente Alessia Santarossa, nell'integrazione al ricorso in opposizione alla sanzione amministrativa, perché ritenute - da questo decidente - in contrasto con gli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione, per le motivazioni di seguito:

L'art. 126, comma 7, viola l'art. 3 Cost., perché introduce una sanzione accessoria, irragionevole, sproporzionata ed inadeguata, prevedendo il fermo amministrativo del veicolo in misura fissa, senza considerare il comportamento tenuto dal trasgressore dopo la contestazione della violazione e senza consentire la restituzione del veicolo non appena sanata la situazione di illegalità.

Tale sanzione è, inoltre, illogica, in quanto determina un contrasto tra la maggior afflittività delle sanzioni, principale ed accessoria, previste per un fatto colposo, quale è la circolazione con patente scaduta rispetto ad altre sanzioni previste dallo stesso codice per comportamenti coscienti.

Il fermo tecnico amministrativo, soprattutto nell'ipotesi *de quo*, in cui va ad incidere nella sfera giuridica di un terzo, è in contrasto con l'art. 13 Cost. in quanto rappresenta per il proprietario una pesante restrizione della propria libertà e diritto di attendere ai propri bisogni di lavoro e di spostamento.

L'art. 214, comma 6 N.C.S. è in contrasto con l'art. 24 Cost., in quanto non attribuisce al giudice il potere di disporre, nelle more del giudizio, la sospensione del fermo amministrativo del veicolo. Di fatto viene frustrato il diritto di agire in giudizio, perché i tempi per l'opposizione non consentono un'utile pronuncia, prima dello scadere del fermo amministrativo. Ciò costituisce un illegittimo deterrente alla proposizione del ricorso in opposizione alla sanzione medesima.

Sulla base di quanto sopra osservato, in accoglimento delle argomentazioni tutte dell'opponente nel ricorso e nell'integrazione allo stesso,

P. Q. M.

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87:

1. *Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 126, comma 7 e 214, comma 6 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), per contrasto con gli artt. 3, 13 e 24 Cost., per quanto in narrativa;*

2. *sospende la sanzione amministrativa accessori a (fermo tecnico amministrativo per mesi due), di cui al ricorso de quo;*

3. *sospende, per l'effetto, il procedimento amministrativo sopra indicato, ordinando trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale in Roma;*

4. *Ordina che a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e che ne sia data comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in Roma.*

Conegliano, addì 12 aprile 2002.

Il giudice di pace: BORSOTTI

N. 367

*Ordinanza del 9 aprile 2002 emessa dal giudice di pace di Conegliano
nel procedimento civile vertente tra Orazio Luca e Regione carabinieri Veneto - Compagnia di Conegliano*

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per la durata fissa di due mesi - Non graduabilità in rapporto alla condotta del trasgressore e ininfluenza della sopravvenuta cessazione della situazione di illegalità - Irragionevolezza ed illogicità (risultando la sanzione per un fatto colposo più afflittiva di quelle per comportamenti coscienti) - Contrasto con il principio di uguaglianza e con il canone di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni - Pesante restrizione della libertà del proprietario del veicolo, tanto più se (come nella specie) diverso dal trasgressore.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria - Impossibilità per il giudice di sospendere il fermo nelle more dell'opposizione - Violazione del diritto di agire in giudizio.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 214, commi 1 e 6.
- Costituzione, art. 24.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Letto il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa ex artt. 22 e seguenti, legge n. 689/1981, presentato da Orazio Luca, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Maccarrone, nello studio dello stesso elettivamente domiciliato in Conegliano, via Colombo civico 28;

Contro Regione carabinieri Veneto - Compagnia di Conegliano (Treviso) - Ministero per la difesa, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, per la revoca, previa sospensiva, della sanzione del fermo tecnico del veicolo di proprietà del ricorrente per mesi due, stabilita con verbale di contravvenzione n. 0904342 del 28 marzo 2002 del Comando carabinieri di Conegliano - Regione carabinieri Veneto (ricorso) depositato in cancelleria il 4 aprile 2002;

Vista l'integrazione al ricorso, *de quo*, (R.G. n. 176/A/02), depositata in data 8 aprile 2002, con cui il ricorrente, per il tramite dell'avvocato Giovanni Maccarrone propone questione di legittimità costituzionale degli artt. 126, comma 7, e 214, comma 6, NCS (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), con riferimento agli artt. 3, 13 e 24 Cost., per i motivi di cui in narrativa;

Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso;

Ritenuto e considerato in:

FATTO E DIRITTO

1. — Il 28 marzo 2002 alle ore 13 circa in località Susegana (Treviso), in SS 13 «Pontebbana», via Conegliano Zapata Sola Maria Dolores veniva contravvenzionata, perché circolava alla guida del predetto veicolo (Skoda Felicia AN 877 KK) con patente scaduta di validità in data 8 giugno 2001 senza aver apposto il tagliando di convalida e senza essere in grado di esibire il certificato medico prescritto per la convalida. Sanzione accessoria: patente è ritirata ed il veicolo sottoposto a fermo amministrativo per mesi due presso soccorso ACI Pase Giovanni, via XXIV Maggio, 64 in Conegliano, cui viene affidato in custodia.

2. — L'art. 126, comma 7, viola l'art. 3 Cost., perché introduce una sanzione accessoria irragionevole, sproporzionata ed inadeguata, prevedendo il fermo amministrativo del veicolo in misura fissa, senza considerare il comportamento tenuto dal trasgressore dopo la contestazione della violazione e senza consentire la restituzione del veicolo non appena sanata la situazione di illegalità.

3. — Tale sanzione è, inoltre, illogica, in quanto determina un contrasto tra la maggior afflittività delle sanzioni, principale ed accessoria, previste per un fatto colposo, quale è la circolazione con patente scaduta rispetto ad altre sanzioni previste dallo stesso codice per comportamenti coscienti.

4. — È da tener presente, nel caso in esame, che il trasgressore (con patente scaduta), risponde al nome di Zapata Sola Maria Dolores, residente in Cison di Valmarino, via Santa Giustina n. 23, mentre il proprietario dell'autovettura Skoda Felicia è Orazio Luca, oggi opponente, residente in Conegliano, via A. Parrilla n. 2, (terzo rispetto al trasgressore Zapata Sola Maria Dolores).

5. — Il fermo tecnico amministrativo, soprattutto nell'ipotesi *de quo*, in cui va ad incidere nella sfera giuridica di un terzo, è in contrasto con l'art. 13 Cost. in quanto rappresenta per il proprietario una pesante restrizione della propria libertà e diritto di attendere ai propri bisogni di lavoro e di spostamento. Nella fattispecie concreta, una simile sanzione risulta in modo abnorme afflittiva anche per il fatto che il ricorrente ha seco un figlio diciottenne disabile al 100%, alle cui necessità non riesce a provvedere in carenza dell'unico mezzo di trasporto in suo possesso. Infine, a fronte di una dimenticanza (tale essendo, in pratica, il mancato rinnovo della patente di guida), la sanzione del fermo tecnico per due mesi è palesemente sproporzionata ed irragionevole. Oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa, si sommano le ingenti spese di custodia del veicolo presso il custode autorizzato.

6. — Infine si osserva che l'art. 126, comma 7, NCS, viola il canone generale di proporzionalità e ragionevolezza delle misure sanzionatorie, poiché la misura è stabilita in misura fissa e non graduabile in base alla gravità della violazione, né è lasciato al giudice margine discrezionale nell'irrogazione della pena; è irrilevante l'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria principale; è impossibile valutare il danno economico arrecato al proprietario del veicolo e ai familiari (terzo rispetto al trasgressore); nessuna distinzione viene fatta *ex lege* in relazione al tipo ed alla destinazione del veicolo ed al tempo trascorso dall'avvenuta scadenza della patente di guida del conducente; e, contrariamente a quanto previsto per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, il fermo amministrativo viene eseguito immediatamente, senza che il veicolo medesimo possa essere affidato per la guida ad altra persona, ovvero, per la custodia allo stesso proprietario, con le cautele del caso. Nel caso di specie, la circolazione del veicolo è avvenuta *prohibente domino*.

7. — Infine, l'art. 214, comma 6, NCS, è in contrasto con l'art. 24 Cost., in quanto non attribuisce al giudice il potere di disporre, nelle more del giudizio, la sospensione del fermo amministrativo del veicolo. Di fatto viene frustrato il diritto di agire in giudizio, perché i tempi per l'opposizione, in uno con il decreto di fissazione della data di trattazione dell'o.s.a., non consentono un'utile pronuncia, prima dello scadere del fermo amministrativo. Ciò costituisce un illegittimo deterrente alla proposizione del ricorso in opposizione alla sanzione medesima.

Sulla base di quanto sopra osservato, in accoglimento delle argomentazioni tutte dell'opponente nel ricorso e nell'integrazione allo stesso,

P. Q. M.

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87:

1. *Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 126, comma 7, e 214, commi 1 e 6, del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), per contrasto con gli artt. 3, 13 e 24 Cost., per quanto in narrativa;*

2. *Sospende la sanzione amministrativa accessoria (fermo tecnico amministrativo per mesi due), di cui al ricorso de quo;*

3. *Sospende, per l'effetto, il procedimento amministrativo sopra indicato, ordinando trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale in Roma;*

4. *Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e che ne sia data comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in Roma.*

Conegliano, addì 8 aprile 2002.

Il giudice di pace: BORSOTTI

N. 368

*Ordinanza del 29 maggio 2002 emessa dalla Corte di appello di Venezia
nel procedimento civile vertente tra Researchlife S.c.p.a. e Fallimento della Researchlife S.c.p.a.*

Fallimento - Iniziativa per la dichiarazione di fallimento - Iniziativa d'ufficio del Tribunale - Contrasto con il principio, costituzionalmente garantito, di terzietà del giudice.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 6.
- Costituzione, art. 111.

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa in appello con citazione notificata l'11 ottobre 1999 da: Researchlife S.c.p.a., in persona del suo legale rappresentante, col proc. dom. in Venezia avv. Alessandro Cordella e col patrocinio dell'avv. Elena Donzi, per mandato in calce all'atto di citazione d'appello, appellante;

Contro: Fallimento della Researchlife S.c.p.a., in persona del curatore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Gnignati, con domicilio eletto in Venezia presso il suo studio per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, appellato;

Oggetto: questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del regio decreto n. 267/1942, in relazione all'art. 111 della Costituzione.

Causa trattata all'udienza del 2 maggio 2002.

In fatto ed in diritto

Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, a seguito di esposto in data 3 giugno 1996 dei sindaci della Valdefin S.p.a., della relativa partecipata al 100% Lifegroup S.p.a. e delle partecipate al 100% di quest'ultima, Researchlife S.c.p.a. e Dermilife S.p.a., richiedeva al Tribunale di Padova, a norma dell'art. 2409 codice civile, di disporre l'ispezione per l'accertamento della sussistenza o meno delle gravi regolarità prospettate nell'amministrazione di dette società ed indi gli eventuali provvedimenti necessari per la tutela cautelare dei relativi interessi.

Il Tribunale, con provvedimento del 28 giugno 1996, disponeva l'ispezione delle quattro società.

L'ispettore depositava in data 10 luglio 1996 la propria relazione, ed il G.D. all'istruzione della procedura, in considerazione della situazione economica delle quattro società evidenziata da detta relazione, il giorno successivo la esponeva al presidente della sezione, il quale, con provvedimento in pari data, steso in calce all'elaborato dell'ispettore, ritenuto che «ricorrevano i presupposti per la richiesta di dichiarazione di fallimento ad iniziativa d'ufficio (art. 6 l.f.)», nominava il G.D. all'audizione dei legali rappresentanti delle società.

Con decreto in calce, anch'esso in data 11 luglio 1996, il G.D. fissava per la comparizione dei legali rappresentanti delle società l'udienza del 15 luglio 1996, mandando alla cancelleria di provvedere alla notificazione di copia della relazione dell'ispettore con gli indicati provvedimenti, a mezzo della squadra di polizia giudiziaria, e l'incombente veniva espletato nel medesimo giorno.

Con sentenze del 19 luglio 1996, il Tribunale di Padova dichiarava il fallimento della Valdefin S.p.a., della Lifegroup S.p.a., della Researchlife S.c.p.a. e della Dermilife S.p.a.

La Researchlife S.c.p.a. proponeva opposizione *ex art. 18* della legge fallimentare alla dichiarazione di fallimento.

Con sentenza del 14 gennaio/29 aprile 1999, il Tribunale di Padova rigettava l'opposizione.

La Researchlife S.c.p.a. proponeva appello avverso detta sentenza.

La società appellante, in sede di discussione della causa, ampliando quanto dedotto nell'atto d'appello con riferimento alla non conformità degli articoli 6 e 8 del regio decreto n. 267 del 1942 agli articoli 3, 24 e 101 della Costituzione, ha eccepito l'illegittimità costituzionale di detti articoli della legge fallimentare con riferimento ai principi dettati dall'art. 111 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 1999), nella parte in cui prevedono che il fallimento venga dichiarato per impulso spontaneo del medesimo giudice chiamato a decidere.

Sostiene, infatti, la società appellante che «l'identità del giudice che prima assume l'iniziativa per la dichiarazione del fallimento, poi lo pronuncia e infine ne giudica la legittimità» in caso di opposizione *ex art. 18* legge fallimentare è inconciliabile con i principi dell'imparzialità e della terzietà dettati dall'art. 111 della Costituzione., per i quali, come veniva già affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 148/1996, le parti di un procedimento giurisdizionale hanno il diritto al contraddittorio «non col mero convincimento di un giudice - attore, ma con gli interessi e le ragioni sostenute dalla controparte», con strumenti processuali che garantiscano «l'essenziale dialettica processuale».

La precedente esposizione dell'*iter* processuale della causa rende evidente che, vertendosi anche in grado d'appello sulla legittimità dell'iniziativa d'ufficio per la dichiarazione del fallimento della Researchlife S.c.p.a., la questione di legittimità costituzionale delineata, per la sua pregiudizialità, è rilevante nel giudizio.

L'art. 111 della Costituzione enuncia, distinguendole, sia la garanzia dell'imparzialità del giudice sia quella della relativa terzietà, in conformità ai corrispondenti principi sanciti dall'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come anche precisati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo la quale i concetti di imparzialità e di incompatibilità del giudice, riguardano sia il profilo soggettivo del «foro interiore» del magistrato, sia quello oggettivo di «condizione esteriore» anche apparente (*cf.*, ad es. C.E.D.U. 26 ottobre 1984 Cubber, 1° ottobre 1982, Piersack).

La Corte costituzionale più volte ha affermato che la garanzia relativa all'imparzialità del giudice, nel processo civile, trova adeguata tutela nelle norme sull'astensione e sulla ricsuzione (articoli 51 - 54 c.p.c.) ed in particolare in quella fondamentale dettata dall'art. 51, n. 4, c.p.c., che nega la possibilità per il medesimo giudice di conoscere la stessa causa in gradi o fasi diversi del processo, impedendo così che l'organo giudicante sia indotto, anche inconsciamente, a percorrere nuovamente, nel decidere, il medesimo itinerario logico-giuridico già seguito precedentemente nel pronunciarsi sulla medesima vicenda processuale, dovendosi interpretare, quindi, l'espressione della norma «altro grado» comprensiva delle fasi che in un processo civile possono succedersi avanti lo stesso organo giudiziario e si concludono con un provvedimento avente natura decisoria (*cf.* C. cost. n. 387/1997).

Tale prospettazione, tuttavia, non appare pertinente rispetto all'esigenza di tutelare il valore della terzietà, la cui connotazione non può prescindere dall'inderogabilità dei principi della domanda e della distinzione tra il soggetto che la propone e quello che sulla stessa è chiamato a rendere giustizia.

Infatti il principio costituzionalmente garantito richiede che il giudice non solo agisca quale terzo ma anche che appaia tale, poiché la mancanza di tale condizione esteriore è sufficiente a comprometterne la credibilità della sua funzione di garante della corretta applicazione del diritto.

Le considerazioni che precedono inducono, conseguentemente, a ritenere che sia difficile sostenere una compatibilità tra detto principio e la previsione di azioni ad iniziativa dell'organo giudicante.

L'art. 6 della legge fallimentare prevede che il fallimento possa essere dichiarato d'ufficio quando lo stesso giudice competente alla pronuncia, nell'esercizio della sua attività o per rapporto di altro giudice (a norma del successivo art. 8), acquisisca la conoscenza dello stato d'insolvenza di un imprenditore.

Il che comporta l'iniziativa da parte dell'organo giudicante nell'avviare la fase procedurale pre-fallimentare, la quale potrebbe sfociare nella dichiarazione del fallimento da parte del medesimo ufficio, peraltro dopo l'ovvia deliberazione dell'esistenza dei presupposti legittimanti tale iniziativa, la quale non può essere limitata alla sola esistenza di quelli formali, ma richiede necessariamente una valutazione sommaria anche in punto di merito, con conseguente promozione di un giudizio che appare non rispettoso del principio di terzietà che, come è stato precedentemente evidenziato, preclude la possibilità di un procedimento giudiziario avulso dal principio della domanda e dalla distinzione tra chi la propone e chi è tenuto a pronunciarsi sulla stessa.

Né la specialità della procedura fallimentare, giustificata dalle connotazioni pubblicistiche e dalle esigenze d'urgenza che le sono proprie, ovviamente, assume rilevanza in relazione al rispetto dell'indicato principio tutelato dalla Carta fondamentale.

Peraltro le esigenze sottese all'iniziativa ufficiosa dell'organo giudicante potrebbero trovare egualmente sufficiente tutela nell'iniziativa per la dichiarazione del fallimento riconosciuta al p.m. dallo stesso art. 6 del regio decreto n. 267 del 1942, avente carattere generale e non limitato alle sole ipotesi considerate dal successivo art. 7.

Per le considerazioni che precedono, la Corte ritiene che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 del regio decreto n. 267/1942 nella parte in cui consente la dichiarazione d'ufficio del fallimento, per violazione dell'art. 111 della Costituzione, come prospettata dalla società appellante, con riferimento al principio garantito di terzietà del giudice, non sia manifestamente infondata.

La Corte, pertanto, deve disporre l'immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del regio decreto n. 267/1942 nella parte in cui consente la dichiarazione d'ufficio del fallimento dell'imprenditore, per violazione dell'art. 111 della Costituzione, con riferimento al principio garantito della posizione di terzietà del giudice;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende la causa sino alla definizione della questione da parte della Corte costituzionale.

Così deciso in Venezia, addì 2 maggio 2002

Il Presidente: DAPELO

Il consigliere estensore: ALBANELLO

02C0795

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651608/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	ALTAMURA (BA)	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITARIA E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	BENEVENTO	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITf DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	CASERTA	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTIĆ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	CAVA DEI TIRRENI (SA)	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	COSENZA	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA gi° ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	GALLARATE (VA)	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	NAPOLI	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	NAPOLI	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	SALERNO	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILO	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	TORINO	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 0 8 2 8 *

€ 4,00